

L'attuale fisionomia istituzionale e pedagogica della scuola elementare e della scuola materna di Stato
nella complessità evolutiva di una “nomenclatura” ordinamentale a forma di “mosaico” di funzione
docente e di funzione dirigente

di Gianfranco Purpi

INDICE:

- punto 0:PREMESSA : La fisionomia ordinamentale dell'autonomia scolastica dopo il Blocco della Riforma dei cicli**
- punto 1: FONDAMENTI ORDINAMENTALI e PRESUPPOSTI LEGISLATIVI della scuola di Stato nel contesto delle fonti normative della funzione docente e della funzione dirigente ;**
- PUNTO 2: STRUTTURE NORMATIVE DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA E PROSPETTIVE STRATEGICHE DI GESTIONE DIDATTICO/ORGANIZZATIVA;**
- PUNTO 3: METE SOCIO/POLITICHE , FINALITA' FORMATIVE, MODELLI EDUCATIVI E IDENTITA' PEDAGOGICHE della scuola elementare e della scuola dell'infanzia di oggi nel contesto evolutivo delle loro attuali prospettive di ordinamento giuridico/istituzionale;**
- PUNTO 4: Riferimenti bibliografici.**

0: PREMESSA:

0: PREMESSA: La fisionomia ordinamentale dell'autonomia scolastica dopo il Blocco della Riforma dei cicli:

(lineamenti pedagogici, prospettive professionali, razionalizzazioni curriculari, strategie di funzione docente e scenari normativi di una ... “discontinuità” di politica scolastica)

Cercheremo inizialmente di ricomporre le coordinate della fisionomia ordinamentale e pedagogico/istituzionale della scuola di base così come esse si prospettano in questo luglio 2001, dopo il cosiddetto “blocco della riforma” ed il conseguente cambiamento di rotta della politica scolastica governativa.

Procederemo attraverso i seguenti punti di analisi :

1: Seguitando i noti proclami di indirizzo normativo e di politica scolastica che avevano preceduto le elezioni per il rinnovo del parlamento nazionale (le elezioni note del tredici maggio ultimo scorso), veniva emanata la nota ministeriale del 5 luglio 2001 riportante il seguente oggetto: “””avvio anno scolastico 2001-2002 - Ritiro provvedimenti””””.

In tale nota veniva perentoriamente fatto presente che:

-§: Era “””...(...)...stato disposto il ritiro dei seguenti provvedimenti già inviati, per la registrazione alla Corte dei conti:

- [Decreto Interministeriale 7 maggio 2001](#), recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#);
- [Decreto Interministeriale prot.n.11304/DM del 4 giugno 2001](#), recante norme relative ai titoli universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base;
- [Decreto n.91 del 21 maggio 2001](#), concernente iniziative di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, adottato ai sensi dell'articolo 11 del [D.P.R.n.275/99](#) e per il quale erano state fornite alcune indicazioni illustrative del progetto, con [lettera circolare prot.n.4110 del 21 maggio 2001...\(...\)...””””](#).

-§: Era “”...(...)... stato, altresì, ritirato lo schema di Decreto di modifica e integrazione del [Decreto Interministeriale n.234 del 26 giugno 2000](#), recante norme in materia di curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria, adottato ai sensi dell'art. 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275](#), inviato per il prescritto concerto al Ministero del Tesoro...(...)...””.

-§: “”...(...)...in materia erano state fornite indicazioni nella [C.M. n.3 del 5 gennaio 2001](#), concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2001/2002...(...)...””.

-§: “”...(...)...In conseguenza di quanto sopra ...(...)... i provvedimenti menzionati, in quanto privi del requisito dell'efficacia in mancanza di registrazione , non possono produrre effetti, restando in materia confermata la normativa vigente , ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, le disposizioni contenute nel [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#)...(...)...””.

2: Il 18 ed il 19 luglio ultimo scorso, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca presentava alle Camere il [programma del suo dicastero](#); i cui temi centrali venivano così a definirsi strategicamente ed a configurarsi prospetticamente:

-§: **per l'università e la ricerca:**

- libera adozione della riforma a partire dall'a.s. 2001-02 o 2003-04 ;
- completamento dell'autonomia universitaria;
- potenziamento del diritto allo studio anche attraverso finanziamenti privati ;
- rafforzamento del ruolo e delle funzioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ;
- finanziamenti alla ricerca che riallineino, nel quinquennio, la spesa complessiva italiana agli standard quantitativi e qualitativi dei principali paesi europei (2% del PIL) .

- §:**per l'istruzione:**

- diritto allo studio e diritto all'eccellenza attraverso la realizzazione di un sistema integrato di componenti statali e non statali ;
- federalismo solidale, razionalizzazione e sburocratizzazione dell' organizzazione scolastica ;
- nuovo servizio nazionale autonomo per la valutazione del sistema scolastico ;
- valorizzazione della professionalità docente ;
- riforma degli organi collegiali di istituto e proroga alla costituzione (prevista per il 1° settembre) dei nuovi organi collegiali territoriali ;
- riforma dei cicli scolastici .

Rispetto a questo ultimo tema il ministro annunciava inoltre la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro presieduto dal prof. Giuseppe Bertagna (università di Bologna e Torino) e costituito dai professori Giorgio Chiosso (università di Torino), Michele Colasanto (prorettore dell'università Cattolica ed ex Presidente dell'ISFOL), Silvano Tagliagambe (università La Sapienza di Roma), Norberto Bottani (ex ricercatore OCSE e direttore del dipartimento Innovazione Educativa del Cantone di Ginevra) e dal Prof. Ferdinando Montuschi (titolare della cattedra di Pedagogia Speciale e Presidente del corso di laurea in scienze della formazione primaria della III università di Roma) che, sentite tutte le componenti scolastiche, formulerà un rapporto di sintesi sulla riforma.

Tale rapporto dovrebbe essere sottoposto agli *'stati generali dell'istruzione'* (composti da rappresentanti delle famiglie, degli studenti, dei docenti e da tecnici) i quali dovrebbero formulare, in tempo utile per l'avvio con il nuovo a.s. 2002-03, un nuovo piano di attuazione della riforma degli ordinamenti e le eventuali modifiche da apportare alla [legge 30/00](#).

In questo senso, secondo i seguitanti comunicati stampa del MIUR, dovrà essere predisposto, formulato ed enunciato un *“Nuovo piano di riforma degli ordinamenti scolastici”* (Roma, 18 luglio 2001), in cui saranno gli Stati generali dell'Istruzione (con la partecipazione di studenti, genitori, insegnanti ed esperti) a fornire al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dott.ssa Letizia Moratti, i riscontri concreti ed ogni dato storico di riferimento al reale pedagogico/scolastico, socio/culturale, giuridico/istituzionale ed economico/politico grazie a cui definire le proposizioni razionalizzanti di tale nuovo *“piano”* stesso di riforma ordinamentale.

Ciò, che, peraltro, ha annunciato anche il Ministro in apertura del suo discorso programmatico davanti alla Commissione Cultura della Camera dei deputati, quando ha così esordito:

“Il nostro impegno ha al centro i bisogni, gli interessi, delle loro famiglie, degli insegnanti, le aspirazioni degli studenti: sono loro i veri protagonisti della scuola che ispirano la nostra azione legata a due principi fondamentali: solidarietà ed eccellenza”

Dopo la sospensione della riforma dei cicli, come detto, il Ministro Moratti ha infatti nominato un gruppo di lavoro ristretto per esaminare i nodi più urgenti da sciogliere per il futuro della scuola italiana, e quindi per elaborare un rapporto di sintesi da portare alla discussione degli *“Stati generali dell'Istruzione”*.

Il processo di esame e proposta, affidato a tecnici ed esperti provenienti da settori culturali diversi e da diverse esperienze del settore pubblico e privato, dovrebbe essere effettuato in modo da permettere un percorso parlamentare in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2002-2003 secondo le nuove indicazioni.

-§: Riguardo gli *“Investimenti ai livelli europei in cinque anni”*:

Sempre nel corso dell'audizione (Roma: 18 luglio 2001) davanti alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, il Ministro Moratti ha sostenuto che gli investimenti nella scuola, nell'università e nella ricerca dovrebbero essere portati, in cinque anni, ai livelli europei.

Dovrebbe essere costituito anche un Tavolo di semplificazione destinato a razionalizzare e sburocratizzare, in maniera netta, tutte le disposizioni di organizzazione interna della struttura scolastica.

-§: Per quanto riguarda il sistema di valutazione della scuola:

Il Ministro ha confermato l'istituzione di *“un centro di valutazione del sistema scolastico autonomo ed indipendente”* che valuti il funzionamento delle scuole ed i livelli di apprendimento degli studenti.

La stessa Moratti ha annunciato altre misure tra cui: la presentazione di un disegno di legge di ristrutturazione degli organismi collegiali, affidati alle reali esigenze dei singoli istituti, in piena autonomia.

-§: Per quanto riguarda gli insegnanti e lo sviluppo della loro professionalità, il Ministro ha manifestato l'intenzione di cercare di definire uno specifico ambito contrattuale separato dal resto del personale scolastico.

Inoltre dovrebbe essere al più presto emanato il bando per il primo concorso dei dirigenti scolastici.

"Gli investimenti sulla docenza - ha detto il Ministro - vanno concentrati sulla definizione di articolazione delle funzioni che si concretizzano nel riconoscimento di un diverso impegno professionale sia rispetto al tempo di lavoro sia in relazione all'arricchimento professionale con conseguente riconoscimento economico".

A questo scopo la Moratti ha insediato il Gruppo di lavoro incaricato della predisposizione degli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni concernenti la valutazione del servizio scolastico.

Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Prof. Giacomo Elias, esperto di sistemi di qualità e già Presidente dell'ISO (ente che raggruppa 138 paesi e che stabilisce a livello mondiale le norme sulla qualità ISO 9000), ed è costituito da autorevoli esperti della scuola di ogni ordine e grado e dalle famiglie.

-§: A proposito dell'Università, il Ministro Moratti ha annunciato che il Governo intende sostenere le università che attuano da subito la riforma, e nello stesso tempo dare la facoltà di differire l'inizio dei corsi di studio all'anno accademico 2003 - 2004 a quelle università che ne sentono l'esigenza.

Il Ministro ha posto in primo piano nelle linee programmatiche i bisogni degli studenti universitari che non hanno mezzi, ma hanno talento, merito ed attitudini; e quindi vanno affiancati economicamente per sostenere i loro studi, assicurando nel contempo, come richiesto dagli standard europei, la possibilità per gli studenti di accedere a centri di eccellenza universitaria.

"Nel delicato passaggio tra la scuola e l'università - ha detto il Ministro - gli studenti sono soli. Noi dobbiamo accompagnarli e aiutarli nella scelta dell'Università, perché questa scelta condiziona tutto il loro futuro. Gli studenti sono soli anche dentro l'università. Dobbiamo affiancarli e sostenerli in modo continuativo in tutto il loro percorso di formazione superiore, e aiutarli nella decisiva scelta del loro primo inserimento nel mondo del lavoro".

Per quanto riguarda "i nuovi corsi di laurea" il Ministro Moratti ha sostenuto che per la loro attuazione "ci vogliono requisiti minimi garantiti" in rapporto alle necessità della società civile e del mercato.

-§: Per quanto concerne il reclutamento dei docenti, le innovazioni riguardano la libertà di scelta attribuite agli Atenei che si ispirano ai criteri di qualità.

Riguardo i concorsi di docenza, il Ministro ha sottolineato che "il governo vuole arrivare al sistema del vincitore unico dei concorsi, abbandonando il sistema dei due candidati per le cattedre universitarie".

-§: In riferimento alla ricerca ed alla sperimentazione, il Ministro ha riferito che si cercherà di potenziare studi ed impegni riguardo Biotecnologie, informatica e nuovi materiali.

L'intervento del Ministro dell'Istruzione si è concluso con l'annuncio che la spesa pubblica di ricerca verrà gradualmente elevata nel quinquennio fino ad arrivare al livello degli altri grandi Paesi europei, cioè il 2% del Pil.

In questo senso, dovrebbe essere introdotta inoltre la verifica della destinazione dei fondi di ricerca pubblici, monitorandone gli effetti anche dopo l'esaurirsi della ricerca stessa.

Inoltre il Ministro ha annunciato che il Governo intende promuovere, anche per il successo che ha avuto all'estero, "il progetto di consorzi specialistici aventi la funzione di incubatore di idee innovative in campo specialistico, consorzi che dovrebbero essere compartecipati da università o da altri enti pubblici, grandi aziende italiane e multinazionali insieme a società di venture capital".

3: La scuola e, in particolare, la carriera degli insegnanti, potrebbero essere rivoluzionate dal [DPEF](#) che il CdM ha determinato il [16 luglio 2001](#).

Il [DPEF](#) contiene, tra l'altro, indicazioni circa la costituzione di un nuovo stato giuridico per i docenti, legato all'adozione di uno specifico codice deontologico ed alla valutazione del merito individuale e del sistema scolastico operata, come avviene per l'industria, da un'agenzia privata che sostituirebbe l'[Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione \(ex CEDE\)](#).

A tal fine il ministro ha nominato una commissione di 14 esperti (presieduta da Giacomo Elias, già presidente dell'[ISO - International Organization for Standardization](#) - e composta, fra gli altri, da Antonio Augenti, ex direttore generale del MPI, Giuseppe Bertagna, direttore de "La Nuova secondaria", Bruno Bordignon, delle Scuole salesiane, Luisa Ribolzi, docente di Sociologia dell'istruzione a Genova) che - a partire dalla prima riunione del 13 luglio 2001 - ha iniziato a lavorare sui temi ed i problemi in questione.

Il [DPEF](#) prevede, inoltre, un aumento degli investimenti per il settore Ricerca - che dovrebbe essere riallineato alla media europea rispetto al PIL - ed una nuova spinta verso il federalismo scolastico.

Riportiamo di seguito le parti del DPEF che riguardano i settori pubblica amministrazione, scuola, università e ricerca:

“”” ...(...)... III.2.2 Politica di bilancio

(..) Pubblica Amministrazione

Le linee guida della politica delle retribuzioni nel settore del pubblico impiego saranno volte a determinare aumenti retributivi pari al tasso di inflazione programmata più l'1% di eventuali incrementi di produttività, da considerare nell'ambito della contrattazione decentrata. Introducendo a tal fine strumenti oggettivi di misurazione e di controllo dei risultati. Su queste linee si dovranno articolare le dinamiche retributive dei singoli comparti in relazione alle diverse specificità e professionalità. Tenendo conto di un turnover di circa il 3% nel settore e delle necessità di inserimento di giovani e di nuove professionalità, obiettivo programmatico del Governo è quello di ridurre dell'1% all'anno l'occupazione complessiva nella Pubblica Amministrazione a partire dal 2002 in linea con quanto già definito nella scorsa legislatura. (...)

III.2.3 scuola, ricerca e infrastrutture materiali e immateriali

Formazione di capitale umano

L'impegno del Governo sarà quello di dedicare maggiore attenzione all'incremento del capitale umano tramite la riforma del sistema educativo nazionale. Ciò andrà effettuato all'interno di un giusto rapporto tra spesa pubblica, istruzione e competitività che inverta la logica che ha finora ispirato le politiche educative del nostro Paese, adeguando i nostri sistemi di istruzione e ricerca, nell'ambito di un assetto "federalista" dello Stato. Serve un vero centro che indirizzi e governi senza più compiti di gestione. Occorre creare un Servizio di Valutazione, autonomo e indipendente, che definisca gli standard di qualità e valuti il sistema scolastico nel suo complesso e i livelli finali di preparazione degli studenti, al fine di migliorarli costantemente ed in modo omogeneo nel Paese, in un'ottica di federalismo solidale. La spesa pubblica per l'istruzione continua ad essere incontrollata e dilatata, non finalizzata a politiche di investimento e sempre più coincidente in modo quasi esclusivo con gli stipendi del personale. Le risorse disponibili verranno indirizzate all'utilizzo di tecnologie multimediali e alla valorizzazione e formazione

iniziale e continua di tutto il personale della scuola. Un'attenzione particolare verrà riservata alla riforma degli ordinamenti e alla interazione tra il sistema educativo e il sistema produttivo, sviluppando gli strumenti per il conseguimento dell'obbligo formativo a diciotto anni, nonché a fornire opportunità di formazione nel corso di tutta la vita.

Nel settore universitario particolare cura dovrà essere riservata:

(a) al processo di completamento dell'autonomia attuata attraverso la riforma della complessiva offerta formativa;

(b) al potenziamento e al rilancio dei programmi di ricerca;

(c) al completamento del programma di decongestionamento degli atenei sovraffollati.

Ricerca e innovazione tecnologica

Il Governo intende raggiungere un livello di spesa - rispetto al PIL - pari all'attuale media europea e attribuire le risorse alle singole iniziative di ricerca sulla base di criteri di trasparenza e di validità dei progetti. Nella stessa ottica, sarà data particolare attenzione alla valutazione dei risultati ottenuti dall'attività di ricerca. Per questo, un elemento chiave nella strategia di rilancio della ricerca scientifica e tecnologica sarà la creazione di un nuovo regime per la proprietà intellettuale dei ricercatori pubblici. Il nostro Paese ha perso enormi possibilità di sviluppo in conseguenza del fatto che moltissime invenzioni sono rimaste inutilizzate a causa della indeterminatezza sulla questione relativa alla loro proprietà.

Chiarita la questione della proprietà sulla base del principio che le invenzioni sono in primo luogo degli inventori, le idee possono trovare i capitali e i capitali possono trovare le idee anche grazie alla combinazione dell'iniziativa privata e del venture capital. (...)

Società e tecnologie dell'informazione e comunicazione.

Obiettivo del Governo nel prossimo quinquennio è di favorire l'avvento della società digitale e l'ingresso nella società dell'informazione". A tal fine provvederà a:

a) adottare un piano nazionale di sviluppo per dotare l'Italia di infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga.;

b) realizzare un sistema di informatizzazione della Pubblica Amministrazione per aumentarne l'efficienza, nell'ambito di una semplificazione ed un riesame delle procedure seguite. Oltre ai servizi tradizionali, saranno progressivamente attivati servizi on line ad alto valore aggiunto quali, ad esempio, ambienti virtuali per l'incontro e lo scambio delle informazioni sulla domanda e l'offerta di lavoro e per la assistenza sanitaria on line, servizi di consulenza previdenziale e fiscale e servizi culturali e di formazione on line. Si prevede, inoltre, la estensione dei modelli di e-procurement per l'acquisto di beni e servizi nonché l'introduzione di soluzioni organizzative quali l'outsourcing;

c) favorire la completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, ottimizzando l'uso dello spettro radioelettrico così da estendere al maggior numero di operatori possibile l'utilizzo di nuove tecnologie di trasmissione;

d) stimolare una elevata penetrazione delle nuove tecnologie nella vita sociale e professionale dei cittadini, mirando a diffondere la cultura informatica anche nelle scuole sia per gli insegnanti che per gli studenti;

Il coinvolgimento delle imprese nell'economia di rete e nel processo di "digitalizzazione" del Paese sarà sostenuto attraverso interventi diretti (tra cui: agevolazioni fiscali, estensione della legge n. 489 del 28/8/1994 ai settori dell'informatica, deducibilità fiscali per gli investimenti dedicati alla promozione del commercio elettronico) e la diffusione dell'utilizzo di strumenti informatici nella relazione tra amministrazioni ed imprese. I rapporti contrattuali tra Pubblica amministrazione ed imprese saranno migliorati secondo una logica di trasparenza nella gestione delle relazioni con i fornitori, attraverso l'avviamento di gare on line, garantendo al tempo stesso affidabilità nei tempi e nelle modalità di pagamento, attraverso modalità di pagamento telematico...(...).”””””””.”

4: Nella [seduta del 12 luglio 2001 il CNPI](#) approva all'unanimità la richiesta di ripristino del [decreto 21 maggio 2001, n. 91](#) relativo all'innovazione della Scuola dell'Infanzia, ritirato dalla Corte dei Conti dal nuovo ministro (con la suddetta [nota 5 luglio 2001, Prot n.46/SEGR](#)).

5: Come si diceva, con [nota 5 luglio 2001, Prot n.46/SEGR](#), il ministero dell'istruzione aveva annunciato il ritiro dalla Corte dei Conti (già avvenuto venti giorni prima) del [Regolamento recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275](#).

In riferimento a ciò, il 4 luglio 2001, veniva reso noto il seguente comunicato ministeriale:

"L'Ufficio Stampa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che, a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti sui provvedimenti attuativi della legge 10 febbraio 2000 n.30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, rilievi che intervengono in un momento che rende di fatto impraticabile il concreto avvio della riforma dal prossimo anno scolastico, il Ministro Letizia Moratti ha ritirato dalla Corte dei Conti i suddetti provvedimenti che, pertanto, non producono alcun effetto. E' intenzione del Ministro promuovere in tempi brevi una complessiva riflessione sull'intera materia degli ordinamenti scolastici, alla quale chiamerà a partecipare famiglie e docenti della scuola italiana. Pertanto resta confermata la normativa vigente per quanto attiene agli aspetti organizzativi e didattici per il prossimo anno scolastico."

6: In questo senso, si ricorda che sul ["Regolamento recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275"](#), si era pronunciato positivamente il Consiglio di Stato ([parere n. 104/2001 del 23 aprile 2001](#)), segnalando l'irregolarità del [parere negativo del CNPI](#) del 10/04/2001 perché espresso "(...) in carenza del quorum strutturale" (36 su 74 componenti) ed al di là degli "(...) indirizzi vincolanti adottati dai due rami del Parlamento" ([Risoluzione n. 6-00155 - Camera](#) e [Risoluzione n. 6-00057 - Senato](#)).

Sembra il caso di riportare qui di seguito, pur nondimeno, le conclusioni che erano emerse nel parere del CCNP del 10/04/2001 (dopo aver offerto formulazioni di analisi e di proposta certamente valide e condivisibili):

"...(...)... CONCLUSIONI

La maggioranza dei consiglieri, che intendono prescindere dalla condivisione o meno dell'impianto e dei principi ispiratori della Legge Quadro, recante norme in materia di riordino dei cicli scolastici - Legge che, peraltro, non può essere oggetto di parere - registrano che, a tutt'oggi, non esistono le garanzie minime per l'entrata in vigore, a partire dal 1 settembre 2001, dei curricoli per tutte le prime due classi della scuola di base e che gli stessi curricoli sottintendono una concezione di scuola non condivisibile perché priva di respiro pedagogico - culturale e fondata su un modello funzionalista dei saperi.

In un clima non certo favorevole all'intervento riformatore, un avvio non garantito sotto il profilo del tempo scuola per tutti gli insegnamenti compresi nell'ambito disciplinare, come configurati dal Regolamento in esame, pregiudica l'esito della stessa riforma.

La richiesta di sopprimere l'articolo 10 del Regolamento e, quindi, il conseguente e necessitato rinvio

dell'attuazione della legge 30/2000 è motivata dalla ristrettezza di tempi tecnici congrui ad una serie di adempimenti anche amministrativi e, soprattutto, dall'esigenza di predisporre un quadro certo e chiaro delle condizioni di fattibilità utili, per un verso, a rasserenare il clima e assicurare gli operatori e, per altro, a dare credibilità e praticabilità ad un processo che, se pur graduale, non può essere affidato all'improvvisazione, all'aleatorietà delle risorse finanziarie, strutturali, umane e professionali o, peggio, a strumenti ed istituti impropri ed incoerenti con gli obiettivi e le finalità della legge e dell'autonomia didattica e organizzativa.

Il rinvio consentirebbe, altresì, di:

- favorire un vero e pacato dibattito all'interno delle istituzioni scolastiche con la relativa conoscenza delle innovazioni;
- attivare, in tempi distesi, un serio e qualificato percorso di formazione in servizio di circa 85.000 insegnanti, tanti sarebbero quelli coinvolti nell'attuazione del primo biennio del ciclo di base;
- definire itinerari di formazione iniziale per tutto il personale, insegnanti tecnico-pratici compresi;
- riorganizzare la rete scolastica funzionale alla scuola di base;
- promuovere iniziative mirate all'informazione delle famiglie che, così, potranno operare scelte consapevoli.

L'insieme di queste e di altre misure, programmate e finanziate, renderebbe più chiari tutti gli elementi di riforma e ne agevolerebbe l'avvio e lo sviluppo.

Alla luce, pertanto, delle valutazioni di merito contenute nel corpo del parere e, con particolare riferimento, all'assenza delle condizioni iniziali di fattibilità, il C.N.P.I. esprime, a maggioranza, parere contrario al testo proposto dal Ministro...(...).”

Il [“”Regolamento recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275”](#) aveva, peraltro, subito i rilievi della Corte dei Conti e della terza sezione del TAR Lazio perché emanato nella forma del decreto ministeriale senza una precedente approvazione da parte del consiglio dei ministri.

7: Così, in vista del [“”blocco della riforma dei cicli”](#) e di tutti i suddetti provvedimenti ministeriali, si possono comunque rinvenire dei punti fermi normativi che consentono di configurare l'assetto ordinamentale della scuola di base in ragione di certezze di diritto e, quindi, attraverso una sussistente consolidata identità autonomistica e normativa.

In questo senso, si consideri che:

-§: Il testo dei *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l'attuazione del curricolo)* allegato e parte integrante del [“”Regolamento recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275”](#), non sarebbe stato in ogni caso il testo definitivo che il Ministro De Mauro avrebbe emanato; non fosse altro poiché già il CCNP aveva indicato delle possibili integrazioni e modifiche a tali curricoli (nella suddetta seduta del dieci aprile u.s.) che verosimilmente sarebbero state prese in considerazione, data la loro ovvietà di proposta.

D'altra parte, è evidente che, con la preannunciata sospensione dell'attuazione della riforma dei cicli,

risulta sospesa anche l'emanazione dei relativi curricoli.

In questo senso, risulta chiaro che, almeno per il prossimo anno scolastico, non andranno in vigore, né la riforma dei cicli, né la regolamentazione e gli indirizzi a tale riforma afferenti riguardo i Nuovi Curricoli della scuola di base (di cui all'art.8 del D.P.R.n.275/99).

-§: la sospensione della Riforma dei cicli e dei Nuovi Curricoli non azzerava comunque e nemmeno stravolge l'attuazione della Riforma dell'autonomia di cui al D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica), entrato pienamente in vigore il 1° settembre 2000.

Le scuole continueranno, dunque, a funzionare attuando il Regolamento dell'autonomia scolastica di cui al D.P.R.n.275 dell'08/03/99 e quindi seguitando ad esplicitare l'identità autonomistica che promana, in particolare, da tale Decreto e dalla L.n.59/97-art.21.

Come si è sopra premesso, la nota ministeriale del 05/07/2001 del Ministro Moratti aveva modo di aggiungere, peraltro, che “”...(...)...in conseguenza di quanto sopra ...(...)... i provvedimenti menzionati, in quanto privi del requisito dell'efficacia in mancanza di registrazione, non possono produrre effetti, restando in materia confermata la normativa vigente, ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, le disposizioni contenute nel [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#)...(...)...””.

Così, in atto, l'impianto autonomistico della gestione didattico/organizzativa e della correlata funzione docente della scuola di base, può continuare a fondarsi ed a riferirsi con certezza di diritto e di prospettiva pedagogico/istituzionale alle formulazioni del Regolamento dell'autonomia (D.P.R. n.275/99); “”ed, in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, alle disposizioni contenute nel [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#)...(...)...restando in materia confermata la normativa vigente”” (nota min cit. del 05/07/2001).

-§: Alla luce di quanto sopra premesso, si consideri allora che il Regolamento dell'autonomia (D.P.R.n.275/99) veniva già a prospettare e determinare le architravi normative in materia di curricoli e di obiettivi di apprendimento anche in riferimento a periodi e situazioni in cui non fossero stati ancora emanati i curricoli la cui definizione era stata prevista all'art.8 dello stesso Regolamento.

Infatti, l'art.13 di quest'ultimo Regolamento veniva (e quindi continua) a determinare che “”***fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze***>>.(Art. 13-D.P.R.n.275/99).

Ricordiamo, peraltro, che l'art.8 del Regolamento dell'autonomia (D.P.R.n.275/99) veniva e viene così testualmente a recitare:

“”...(...)...1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali. ...(...).””””.

-§: Risulta,dunque,evidente che nel presente periodo:

- a) “”””Gli obiettivi generali del processo formativo”””” continuano ad essere definiti ed indirizzati alle istituzioni scolastiche ed alle competenze della funzione docente in ragione del dettato dei Programmi Scolastici Elementari (D.P.R.n.105/85) -comunque sempre in vigore nella loro integralità-; nonché sempre alla luce dell’ articolato vigente ed applicabile del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle Leggi della scuola); dunque anche in riferimento al dettato della L.n.148/90 e della successiva normativa che è venuta ad integrare e modificare quest’ ultima Legge di Riforma; nonché in ragione dei Programmi Scolastici per la scuola media del 1979; e degli Nuovi Orientamenti del 1991 per quanto riguarda la scuola materna.

Ciò, atteso che il suddetto “ritiro” del [Decreto Interministeriale 7 maggio 2001](#) recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#),è venuto a determinare -nello stesso tempo e per lo stesso motivo- anche la sospensione dell’ attuazione della L.n.30/2000 (la legge della Riforma dei Cicli).

- b) “”””Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni”””” si debbono continuare a ricavare,nelle loro formulazioni strutturali,dai Programmi,dagli Orientamenti e dalla contestuale legislazione ordinamentale di cui al precedente punto a)-; pur sempre vigenti e precedenti all’ emanazione della Legge sulla riforma dei cicli (L.n.30/2000).

Ovviamente,tali stessi “”””obiettivi specifici di apprendimento””””,nelle loro articolazioni curriculari di “breve termine” e di unità didattica d’insegnamento/apprendimento, continuano ad essere enunciati e formulati in ragione del contesto territoriale,socio/culturale d’ ambiente e delle diverse variabili inerenti i bisogni formativi degli alunni; attraverso la definizione delle diverse progettazioni e programmazioni didattiche di competenza dei singoli “gruppi docenti” modulari e che risultano intrinseche al Piano dell’ Offerta Formativa.

Ciò,che viene legittimato,tra l’ altro,dal succitato art.13 del Regolamento dell’ autonomia che,come si diceva,prevede che “”””...(...)...fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli **obiettivi specifici di apprendimento** di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su **obiettivi formativi e competenze...(...).””””** (Art. 13-D.P.R.n.275/99).

- c) “”””Le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale”””” ; “”””l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota

nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche””; e “” i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo””; continuano sostanzialmente a ricalcare le relative enunciazioni e formulazioni normative evincibili dai vigenti ordinamenti scolastici così come configuratisi precedentemente l’emanazione della Legge sulla Riforma dei Cicli (L.n.30/2000).

Ciò, fermi restando gli spazi ed i poteri di gestione autonomistica e didattico/organizzativa già predefiniti prospetticamente dal più volte citato (sempre in vigore, dal 1° settembre 2000) Regolamento dell’autonomia (D.P.R.n.275/99); così come compendiato, integrato e declinato, in materia di definizione dei curricoli, dalle normative di regolamentazione del sempre vigente [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#) (Decreto di regolamentazione che doveva integrare il Regolamento dell’autonomia soltanto per l’anno scolastico 2001/2000; ma che il Ministro Moratti ha riesumato in vigore fintantoché non saranno ridefiniti i contenuti ordinamentali e curricolari della nuova Riforma dei cicli “in cantiere” ;...sulle ceneri della Riforma che era stata legiferata dalla L.n.30/2000 e che era stata regolamentata dai successivi correlati provvedimenti ministeriali ritirati dallo stesso Ministro; come preannunciato in detta nota ministeriale del 5 luglio 2001).

In questo senso, si ricorda che quest’ultima nota ministeriale è venuta, tra l’altro, a far presente che “”...(...)...in conseguenza di quanto sopra ...(...)... i provvedimenti menzionati, in quanto privi del requisito dell’efficacia in mancanza di registrazione, non possono produrre effetti, restando in materia confermata la normativa vigente, ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, le disposizioni contenute nel [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#)...(...)...””.

d) Anche riguardo “”gli standard relativi alla qualità del servizio””; riguardo “”gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi””; e riguardo “” i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali””; valgono le normative di riferimento sussistenti applicabili ed eventualmente “adeguabili” (e, comunque, “evincibili” dai vigenti ordinamenti scolastici così come configuratisi precedentemente l’emanazione della Legge sulla Riforma dei Cicli n.30/2000).

8: Il Ministro Moratti ha precisato che le differenze tra i “vecchi” Programmi didattici di scuola materna, elementare e media, ed i *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l’attuazione del curricolo)* non sono rilevanti; e sostanzialmente ricalcano lo stesso itinerario epistemologico di ricerca pedagogica e di razionalizzazione curricolare.

Molti hanno sempre evidenziato la fondamentale attualità e l’apprezzabile stesura didattico/pedagogica degli Orientamenti 91 (di scuola materna), dei Programmi dell’85 (di scuola elementare) e dei Programmi del 79 (di scuola media); i quali ultimi peraltro venivano riproposti anche dal testo dei *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l’attuazione del curricolo integrati al “”Decreto Interministeriale 7 maggio 2001*, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell’articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#)””).

Ora come ieri, i docenti debbono esplicitare le cifre e le dimensioni della loro professionalità attraverso un approccio di “individuazione”, “formulazione”, “enunciazione” e “traduzione” degli “”**obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni**”” dal testo dei Programmi Scolastici

e degli Orientamenti anzidetti; ovviamente non ignorando il testo dei *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l'attuazione del curricolo)* ultimi citati che, seppur "ritirati" dal Ministro in quanto testo normativo giuridico e quindi non entrati in vigore, si pongono pur sempre quale fonte di cultura pedagogica da tesoreggiare (peraltro quale fonte di cultura pedagogica che rivela la fisionomia di una tra le più attuali ricerche in materia di razionalizzazione curricolare e di discorso didattico/pedagogico da poter riferire agli istituti scolari della nostra stagione storica).

Alla luce di quanto sopra premesso, ribadiamo dunque che, nel presente, l'autonomia scolastica introdotta dalla L.n.59/97 viene regolamentata fundamentalmente dal D.P.R.n.275 dell'8 marzo 1999 e dal correlato integrativo D.P.R. n.234 del 26 giugno 2000; fermo restando che continua a fondare la sua fisionomia, altresì, sui presupposti ordinamentali sempre vigenti del D.L.vo n.297/94 e sulle affermazioni di principio dei Contratti di lavoro in atto applicabili.

Cercheremo di individuare e tratteggiare nei seguenti punti di descrizione le diverse dimensioni e connotazioni dell'autonomia scolastica nei suoi aspetti gestionali/organizzativi, curricolari e pedagogico/didattici; nonché in riferimento alle sue implicanze nella definizione e nell'esplicazione dei diversi profili istituzionali della funzione docente e dell'organizzazione didattica.

Prenderemo, così, in esame le diverse fondamentali connotazioni autonomistiche della funzione docente e della gestionalità didattico/organizzativa che sussistono nell'ordinamento giuridico quali presupposti di struttura e che sono state razionalizzate dalle diverse fonti normative di regolamentazione dell'autonomia scolastica.

1: FONDEMENTI ORDINAMENTALI E PRESUPPOSTI LEGISLATIVI della scuola di Stato nel contesto delle fonti normative della funzione docente e della funzione dirigente:

1:1: Iniziamo questo itinerario di configurazione, raccogliendo e proponendo in sintesi organica, qui di seguito, gli stralci delle normative fondamentali sempre vigenti del Testo Unico delle leggi della scuola (D.P.R. n. 297/94) che si pongono quale cornice ordinamentale sulla cui base poter legittimare, integrare e razionalizzare ogni legislazione autonomistica in questione sussistente ed ogni possibile riforma della scuola a venire:

(Dal [Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#): **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione**):

-§: “”**PARTE I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.

Art. 3 - Comunità scolastica

1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I. ... (...)... ”””””.

-§: ... (...)... “”**PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO**

TITOLO I - LA SCUOLA MATERNA STATALE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna

Art. 99 - Finalità e caratteri

1. La scuola materna statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
2. La scuola materna statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni.
3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita. ...(...)

...(...)...Art. 101 - Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole materne e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 102 - Integrazione nelle sezioni di bambini handicappati

1. Ai bambini handicappati è garantito il diritto alla educazione nelle sezioni comuni di scuola materna, ai sensi ed in conformità agli articoli 312 e seguenti.

Art. 103 - Direzione della scuola materna statale

1. Fino a quando non sia costituito il ruolo dei direttori della scuola materna, la direzione delle scuole materne statali è affidata, nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.

Art. 104 - Orario di funzionamento della scuola materna ed organici

1. L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta del consiglio di circolo.
2. A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione di docenti aggiunti.
3. In relazione a particolari situazioni di fatto esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491.
4. Nei casi in cui il funzionamento della scuola materna sia inferiore a dieci ore giornaliere, i due docenti sono tenuti ugualmente all'assolvimento dell'intero orario di servizio.
5. Per la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive si applica quanto disposto dall'articolo 445. Per la loro utilizzazione si applica quanto disposto dall'articolo 455.

Art. 105 - Orientamenti delle attività educative

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. E' garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1.

Art. 106 - Piano annuale delle attività educative

1. Nel quadro della programmazione educativa di cui all'articolo 46 è predisposto e adottato il piano annuale delle attività educative. ...(...)

-§: “”...(...)...PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO

TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare

Art. 118 - Finalità

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.

Art. 119 - Continuità educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalità del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:

- a) la comunicazione di dati sull'alunno;
- b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
- c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
- d) la formazione delle classi iniziali;
- e) il sistema di valutazione degli alunni;
- f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

3. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.

...(...)

Art. 121 - Moduli di organizzazione didattica ed organico dei docenti

1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola elementare, è costituito:

- a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
 - b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'articolo n. 443.

Art. 122 - Formazione delle classi

1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4.

Art. 123 - Programmi didattici

1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.

Art. 124 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici

1. Il Ministro della pubblica istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 125 - Insegnamento di una lingua straniera

1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.

Art. 126 - Attività integrative e di sostegno

1. Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la

promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

2. Nell'ambito di tali attività la scuola attua interventi di sostegno per l'integrazione, ai sensi degli articoli 312 e seguenti, degli alunni in situazione di handicap.

3. Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al comma 1 sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

4. Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

5. I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Art. 127 - Docenti di sostegno

1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

Art. 128 - Programmazione ed organizzazione didattica

1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7 .
2. La programmazione dell'attività didattica si propone:
 - a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;
 - b) la verifica e la valutazione dei risultati;
 - c) l'unitarietà dell'insegnamento;
 - d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculum secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
 - a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
 - b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i docenti corresponsabili nella attività didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali periodici dei docenti.

Art. 129 - Orario delle attività didattiche

1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione a quanto previsto dal comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempreché la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica

devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.

5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni:

- a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana;
- b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.

6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è disposto un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento della lingua straniera.

Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo

1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

- a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il tempo-mensa;
- b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
- d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verificano dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni:

- a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
- b) che l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in quaranta ore;
- c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128.

3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.

Art. 131 - Orario di insegnamento

1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
 4. A partire dal 1 settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
 5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
 6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
 7. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
- ...(...)...””””

-§: “””...(...)...**PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO**

TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media

Art. 161 - Finalità e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media.
2. La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.
3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso. ...(...)...””””.

-§: “””...(...)...**PARTE II - ORDINAMENTO SCOLASTICO**

TITOLO VII - NORME COMUNI

CAPO I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

Art. 276 - Criteri generali

1. La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti e può esplicarsi:
 - a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico;
 - b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Art. 277 - Sperimentazione metodologico - didattica

1. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano

metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga più insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica.

2. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.

3. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza.

4. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione.

5. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonché di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 278 - Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

1. La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture può essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione.

2. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione.

3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici.

4. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro della pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio.

5. Il Ministro può anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalità per il reclutamento e l'utilizzazione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

6. Le istituzioni a cui sia stato già riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma 5, tale carattere. ...(...)...

...(...)...Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni

1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.

2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione

Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

Art. 282 - Criteri generali

1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art. 283 - Iniziative di aggiornamento delle istituzioni scolastiche

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche
2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 27 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 27.
3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dalle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma ...(...)...

...(...)...Art. 285 - Consulenza tecnico - scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con università ed istituti di ricerca

1. Alle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici.
2. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale è regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.
4. Ai fini del coordinamento con l'istruzione universitaria, il Ministro della pubblica istruzione, come

previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, sente il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, i cui oneri fanno carico al bilancio della pubblica istruzione.

5. Le università, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990 n. 341, possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

-§: “”...(...)...**PARTE III - PERSONALE**

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO

CAPO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva

Art. 395 - Funzione docente

1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:

- a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Art. 396 - Funzione direttiva

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.

Art. 397 - Funzione ispettiva

1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Essa è esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.

3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte

dal Ministero della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attività di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.

4. Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi. ...(...)..."

1:2: Continuiamo il nostro itinerario di configurazione, raccogliendo e proponendo in sintesi organica, qui di seguito, gli stralci delle normative fondamentali della L.n.59/97 in materia di autonomia della scuola e di correlata riforma ordinamentale del sistema della pubblica istruzione (normative che si pongono quale struttura generativa sulla cui base poter legittimare, integrare e razionalizzare ogni successiva coordinata legislativa autonomistica in questione ed ogni possibile riforma della scuola a venire):

(Dalla Legge 15 marzo 1997 n. 59 – intitolata :Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

-§. "....."

Capo I

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

- b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
- e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
- f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
- g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
- h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
- i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
- m) amministrazione della giustizia;
- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. ...(...)

-§:.....

...(...)...Capo IV

Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità

ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. ...(...)..

...(...).. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,

del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. ...(...)...

...(...)...12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *p*);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera *g*);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera *i*);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
- b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
- c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. ...(...)...””.

1:3: Procediamo nel nostro itinerario di configurazione, raccogliendo e proponendo in sintesi organica, qui di seguito, gli stralci delle normative fondamentali del D.P.R.n.275 dell' 8 marzo 1999, che è venuto ad introdurre la normativa di regolamentazione generale dell'autonomia scolastica, i cui lineamenti quadro erano stati presupposti ed introdotti nel panorama ordinamentale dall'appena riportata L.n.59/97.

Queste normative investono tutti gli aspetti, i settori e le dimensioni di funzionamento autonomistico delle istituzioni scolastiche; e di correlata riforma ordinamentale del sistema della pubblica istruzione; ponendosi anche loro quale struttura generativa sulla cui base poter legittimare, integrare e razionalizzare ogni successiva coordinata legislativa autonomistica in questione ed ogni possibile riforma della scuola a venire:

-§: Dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, intitolato: “”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”””:

b) Per quanto concerne le specifiche funzionali caratterizzazioni dell'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, il Regolamento in questione ha modo di razionalizzare giuridicamente e di formulare normativamente, in modo incisivo ed esplicativo, nella sua prospettiva di complessità sistemico/settoriale:

-i diversi itinerari fondamentali di funzione docente che l'autonomia scolastica esigenzializza;
-i diversi criteri di decentramento della gestionalità didattico/organizzativa, della funzionalità e della competenza didattico/metodologica, nonché della progettazione/programmazione dei diversi aspetti della funzione docente e delle diverse prassi d'insegnamento/apprendimento/formazione;

-ogni approccio didattico/organizzativo professionalizzante;

-ogni razionalizzazione didattico/curricolare;

-le diverse procedure e le competenze/attribuzione di pianificazione contestuale (attraverso la configurazione operativa di ogni connesso adempimento di programmazione/progettazione didattica e di pianificazione curricolare che conduce alla formulazione del P.O.F.);

-gli interventi partecipativi degli attori scolastici, dei soggetti istituzionali della società civile e degli organi collegiali istituzionali alle prassi di servizio propositivo/propulsivo/consultativo, didattico/organizzativo, di funzione docente, d'insegnamento, di approccio educativo/formativa e di funzionalità gestionale/amministrativa;

-le connotazioni pedagogico/istituzionali ed i modelli di scolarizzazione intrinseci alla mappa autonomistica di presupposto alla esplicazione della funzione docente; e la conseguente definizione dei passaggi didattico/metodologici e gestionali/organizzativi attraverso cui configurare la pianificazione curricolare delle diverse unità progettuali d'insegnamento/apprendimento e della contestuale offerta formativa (ciò, attraverso approcci professionalizzanti che abbiano coerentemente a riferirsi, con ermeneutica deduttivistica di contestualizzazione/storicizzazione pedagogica, agli obiettivi educativi fondamentali ed agli obiettivi specifici di apprendimento dei curricula nazionali);

-il contestuale assetto curricolare d'istituto di didattica delle discipline;

-le quote orarie dei curricula delle discipline ed ogni conseguente messa a fuoco didattico/programmatico/gestionale dei correlati tempi/spazi di insegnamento e di ogni altra attività educativa dell'offerta formativa d'istituto (scolastica, interscolastica, parascolastica).

Ciò, eleggendosi a motore e strutturalità trasversale genetico/generativa di ogni funzione docente e di ogni attività istituzionale di gestione della didattica e del curriculum d'insegnamento/apprendimento, le diverse prospettive metodologiche di approccio professionale del docente (...ma anche del dirigente...) autonomisticamente prefigurato anche perché (anzi proprio perché...) filosoficamente ed eticamente fondato (cioè, "responsabilizzato" e

dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 5

Autonomia organizzativa

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 6

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a Università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Art. 7

Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di

c) In particolare,per quanto riguarda la gestione,la razionalizzazione,l'elaborazione e la definizione dei curricoli scolastici di ciascuna istituzione scolastica,il Regolamento dell'autonomia ha cercato di integrare ed univocare in unitarietà di definizioni per tutto il sistema nazionale dell'istruzione:

-gli standard di qualità del servizio; -i traguardi finalistici formativi;-gli obiettivi educativi fondamentali; -gli obiettivi strutturali specifici di apprendimento (in termini di competenza); -gli indirizzi relativi alla valutazione di alunni,operatori scolastici tutti e processi/risultati scolastici complessivi.

Nel contempo il Regolamento dell'autonomia si è preoccupato di sancire normativamente i profili di funzione docente e di organizzazione della didattica; e,dunque,gli spazi ed i poteri di decisione progettuale/programmatica attraverso cui promuovere/garantire le esigenze autonomistiche di formulazione didattico/curricolare storicizzata e di progettazione formativa contestualizzata,in ragione dei motivi progettuali,dei contenuti di programmazione,delle prospettive professionali e delle configurazioni disciplinari/interdisciplinari/multidisciplinari più rispondenti/funzionali:

- agli specifici bisogni di formazione degli alunni;
- alle domande educative dell'utenza di contesto;
- alla cultura antropologica ed alle domande di offerta educativa provenienti dal bacino territoriale di riferimento;
- alle particolari connotazioni storiche dell'ambiente socio/familiare degli alunni;
- alla cultura pedagogica di ogni istituzione scolastica;
- all'esercizio autonomistico della libertà didattica d'insegnamento dei docenti e,contestualmente,secondo il rispettivo profilo di funzione,all'autonomia di funzione di tutti i "corpi professionali" della scuola;
- nonché, in definitiva,alle diverse risorse/opportunità di offerta formativa sia interne che esterne alla scuola (in particolare,promosse,gestite o coadiuvate dagli Enti locali),e che afferiscono,in prospettiva di sollecitazione qualitativa del servizio educativo/formativo, allo spazio didattico/pedagogico produttivo (sempre "metaculturale"...) di ogni data realtà istituzionale di scuola.

In questo senso,si considerino le seguenti formulazioni normative del Regolamento in questione:

..... (...)...

CAPO III CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 8 Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso un'integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

Art. 9

Ampliamento dell'offerta formativa

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività

facoltative, che per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10

Verifiche e modelli di certificazione

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11

Iniziative finalizzate all'innovazione

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti

nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 278, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12

Sperimentazione dell'autonomia

1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto ministeriale n. 251 del 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della Pubblica Istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59 sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.

Art. 13

Ricerca metodologica

1. Fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze.

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione garantisce la raccolta e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche...(…)..."".

definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento, culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 15 **Competenze escluse**

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16

Coordinamento delle competenze

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto...(...)..."

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ABROGAZIONI

Art. 17

Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

- articolo 5, commi 9, 10 e 11;

- articolo 26;

- articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;

- articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente alle parole "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9;

- articolo 29, commi 2, 3, 4, 5;

- articolo 104, commi 2, 3, e 4;
- articoli 105 e 106;
- articolo 119, commi 2 e 3;
- articolo 121;
- articolo 122, commi 2 e 3;
- articolo 123;
- articoli 124, 125 e 126;
- articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola "settimanale" e 6;
- articolo 143, comma 2;
- articoli 144, 165, 166, 167, 168;
- articolo 176, commi 2 e 3;
- articolo 185, commi 1 e 2;
- articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole "e ad otto decimi in condotta";
- articoli 193/bis e 193/ter;
- articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281;
- articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
- articoli 329 e 330;
- articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro l'1 settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento...(...)."

1:4: Come si è riferito nella superiore Premessa;

dopo il "ritiro" del testo del [Decreto Interministeriale 7 maggio 2001](#) (recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#)); e degli annessi integrati *Indirizzi per l'attuazione del curricolo(Nuovi Curricoli) nella scuola di base;* il D.I. 26 giugno 2000,n.234, si pone quale unico in atto vigente **“”Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275”””**.

1:4:1: Le norme del Regolamento d cui al D.I.26 giugno 2000,n.234,sono direttamente correlate,in particolare,oltre al D.P.R.n.275/99,all'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400; all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni; al decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare all'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; alla legge 10 febbraio 2000,

n.30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione; all'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662; all'articolo 40, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n.449; ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche.

Il D.P.R. n.234/2000 in questione risultava emanato in considerazione del fatto che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato Regolamento dell'Autonomia di cui al D.P.R.n.275/99, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata.

Ciò,peraltro,anche alla luce della necessità e dell'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29 maggio 1998 e n.179 del 19 luglio 1999.

Il D.P.R.n.234/2000 viene ad accogliere,dunque,la necessità di assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola. Ciò,dunque,nella prospettiva di promuovere e sostenere la ricerca e la realizzazione della qualità del servizio educativo/formativo massimamente perseguibile.

1:4:2:

-§: Per quanto concerne,i *“Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome”*,si premette che:

-“”1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59””.

2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica””” **(dall'art. 1 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).**

-§: Per quanto riguarda gli *“Obiettivi specifici di apprendimento”*, si chiarisce e specifica che:

1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ...(di questo Regolamento:n.d.r.)...ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi

didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.

2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1 ... (di questo art.2: n.d.r.)..., che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”””” (dall’art. 2 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

-§: In riferimento, alla “”””Quota nazionale ed quota riservata alle istituzioni scolastiche”””” del monte/ore annuale d’insegnamento delle diverse discipline e dei correlati curricoli delle diverse istituzioni scolastiche , viene precisato che:

“”””1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 ... (di questo Regolamento: n.d.r.)... è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale””””.

3. Il curriculum obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le persistenti esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2... (di questo Regolamento: n.d.r.)..., nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”””” (dall’art. 3 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

-§: Così, per quanto concerne l'individuazione, la definizione e la gestione organizzativa/istituzionale dei “”””Curricoli delle singole istituzioni scolastiche””””, si tenga conto che:

“”””1. In applicazione dell'articolo 1 ... (di questo Regolamento: n.d.r.)... restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.

2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000,

n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.

3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.

4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato”””” (dall’art. 4 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

-§: Dunque,in conclusione,riguardo gli “”””Adempimenti delle scuole”””” , si consideri che:

“”””1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.

2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curriculari effettuate in base all'articolo 4, ... (di questo stesso Regolamento: n.d.r.)...al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale...(...)...”””” (dall’art. 5 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

1:5: Cercheremo,ora, di ricomporre sistemicamente,nei punti che seguono, i diversi stralci di fondamento della normativa contrattuale vigente che si rivolge alla definizione strutturale del profilo di ruolo del docente ed alla descrizione delle correlate competenze/attribuzioni istituzionali sue costitutive; nella prospettiva della scuola dell'autonomia e degli scenari di riforma in atto:

§: Introduttivamente, sembra il caso di ricordare, come sopra premesso, che il D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle leggi della scuola), sancisce a guisa di manifesto pedagogico fondamentale che:

“”... (...)...1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti... (...)...” (art.335/D.L.vo 297/94).

-§: Su tale base finalistica e di considerazione strutturale, le normative contrattuali in questione vengono, così, ad offrire le seguenti definizioni di profilo, di ruolo e di funzione:

-a): *Premesse di principio:*

-#: "“La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.

... (...) ... La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

... (...) ... In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.

... (...) ... Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano con il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola” (art. 38/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

-#: "“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di ... attività ... e ... sono ... finalizzati ... allo ... svolgimento ... delle attività di insegnamento e di

tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

... (...) ... A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione d insegnamento.

Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive"" (art. 40/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

-#: ""Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze ... (di consentire ai competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare)... lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni"" (art. 24/CCNL 26/05/99).

-#: ""Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento"" (art. 24/CCNL 26/05/99).

-b): Attività ordinarie curricolari d insegnamento, rientranti negli obblighi di lavoro: (di cui all'art. 41 del CCNL 04/08/95, così come riproposto e modificato dal CCNL 26/05/99):

-#: ""L'attività di insegnamento ... (curricolare ordinario)... si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare ... (...) ... distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

... (...) ... Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni"" (art. 41/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

-#: Tutte le ore di contemporaneità dei docenti nelle classi del modulo di titolarità, debbono essere riservate prioritariamente alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni, tutte le volte che se ne registri la necessità; anche se ""é comunque assicurato lo svolgimento, nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe, delle attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni, finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni "" (D. M. n. 708 del 13/11/97; introdotto dalla circ. min. n. 18 del 20/1/98; in atto vigente).

Ciò, fermo restando l'osservanza della normativa di quest 'ultimo decreto ministeriale allorché viene a prescrivere che ""i dirigenti scolastici dispongono l'utilizzo del personale, anche promuovendo, nell'ambito della pianificazione annuale delle attività, l'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento, prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL , al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati"" (D. M. 708 del 13/11/97; cit.) .

Si tiene conto, altresì, che ""per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze, nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 1, commi 72 e 78, della legge 23/12/1996, n. 662... (...) ..."" (D. M. 25/05/2000).

Nei limiti di ciò, ciascun docente che si trovi in contemporaneità funzionale di modulo (anche ricorrendo insegnamento specialistico di religione o di lingua, nella stessa classe), deve essere utilizzato comunque in attività di arricchimento dell'offerta formativa ed in attività correlate di individualizzazione/personalizzazione dell'insegnamento, di supporto di sostegno e(ove possibile) di recupero; comunque sia in attività di approfondimento/differenziazione d insegnamento in riferimento all'indirizzo di ogni possibile alunno dei diversi moduli dello stesso plesso (anche ai sensi della L. n. 517/77 e dei Programmi Elementari).

c): Attività funzionali all'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro (di cui all'art. 42 del CCNL 04/08/95, così come riproposto e modificato dal CCNL 26/05/99):

-#: Attività funzionali all'insegnamento previste dal comma 1/art. 42 cit. :

""L'attività funzionale all'insegnamento é costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale... (dunque, per questo, anche a carattere individuale)... , di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori ... degli ... organi ... collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi"" (comma1/art. 42).

-#: Adempimenti individuali esemplificati dal comma 2/art. 42 cit. (oltre agli altri adempimenti pure individuali previsti dalla suddetta normativa del comma 1 appena riportato):

-: a)ogni impegno necessitante inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

-: b)ogni impegno necessitante inerente alla correzione degli elaborati;

-: c)ogni impegno necessitante (o anche richiesto da uno o più docenti di modulo/i) inerente ai rapporti individuali con le famiglie (che si pongono quale "altro" dai rapporti tra i docenti e l'insieme dei genitori di cui al sottostante comma 4, sempre dello stesso art.42 in questione).

-#: Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (previste dal comma 3/art. 42 cit.) sono costituite da:

- partecipazione, per un tetto ordinario previsto, di quaranta ore, alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno che ha luogo all'interno dell'effettivo svolgersi delle adunanze di collegio dei docenti (dunque, non comprendendo qui le attività previste dal comma uno/art. 42 sopra descritte);
- informazione necessitante alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali; nonché, per le scuole materne, informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative;
- partecipazione alle attività collegiali dei consigli d'interclasse e/o di intersezione, per un tetto ordinario previsto, di norma, di quaranta ore, in linea ordinaria; sulla base degli obblighi determinati dagli ordinamenti giuridici e sulla base del criterio di un consiglio d'interclasse o d'intersezione ordinario, per ogni classe e/o sezione, (in linea ordinaria) ogni due mesi;
- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

-#: Rapporto necessitante di riunione plenaria tra docenti di modulo e famiglie degli alunni (previsto dal comma 4/art. 42 cit.) :

Proposta al Consiglio di Circolo -da parte del Collegio dei Docenti- delle seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie:

- i rapporti avverranno attraverso riunione, di norma bimestrale, tra ciascun gruppo docente di modulo o di sezione, ed il contesto plenario dei genitori di ciascuna classe o sezione di competenza;
- ciascuna riunione suddetta avrà la durata di due ore circa, di norma ed in linea ordinaria;
- nel contesto di ciascuna riunione si articoleranno fasi di approccio plenario tra docenti e famiglie; e fasi di discussione singolarizzata tra docenti ed i genitori o chi ne fa le veci di ciascun alunno;
- rapporti di riunione in questione, potranno essere convocati in linea straordinaria o per contingenze varie emergenti, con diversa scansione, dal dirigente (anche su richiesta dei soli genitori interessati; e/o dei docenti).

In ogni caso, dovrà essere assicurata ogni necessitante concreta accessibilità al servizio ad ogni famiglia di alunno, anche prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie stesse (compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica).

-#: Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (adempimento previsto dal comma 5/art. 42 cit.) .

d): *Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento:*

(di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99 ed all'art. 30 del CCNI 31/08/99):

-#: Art. 25 del CCNL 26/05/99:

„Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art. 42/comma 3/lettera a)- del CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99”.

-#: Inoltre, sono da considerare attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, oltre a quelle appena riportate, SOLTANTO quelle che "" ... (...) ... consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici ... (...) ... "" (lettera c)-, comma 3/CCNI 31/08/99).

-#: Ogni attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal capo d'istituto, in ragione del disposto del comma 4/art. 19/CCNL 26/05/99, che così recita:

""Il capo d'istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente.

La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico, correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico”.

e): *Attività aggiuntive di insegnamento:*

(di cui all'art. 25 e 26 del CCNL 26/05/99 ed all'art. 30 del CCNI 31/08/99):

-#: Sono previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Queste attività aggiuntive d'insegnamento sono previste dall'art. 25 del CCNL 26/05/99 e dall'art. 30 CCNI 31/08/99.

-#: L'istituzione scolastica considera di fondamentale importanza che ""nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzino, sia singolarmente che in forme consorziate,

ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastiche, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi, nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi... (...) ..."" (L. n. 59/97-art. 21/comma 10).

-#: Si prevedono progetti di arricchimento e di ampliamento della qualità dell'offerta formativa; da realizzare attraverso attività aggiuntive d'insegnamento (di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99) ed in orario d'insegnamento e di lezione aggiuntivo rispetto a quello curricolare;

Così, "" ... (l'istituzione scolastica)... singolarmente, collegat... (a)... in rete o consorziat... (a)... , realizza... (...) ... ampliamenti ... dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti Locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti"" (art. 9/comma 1).

-#: Si prevedono progetti (integrati ed in continuità con quelli della progettazione curricolare) di attività interscolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche; anche d'intesa con le agenzie educative extrascolastiche del territorio e/o in riferimento alla programmazione territoriale delle diverse opportunità/risorse educative da parte dell'Ente Locale;

-#: Risultando disponibile, ciascun insegnante potrà prestare ore di insegnamento aggiuntive (solo per supplenze o comunque per coprire necessità d'insegnamento curricolare) per un massimo di sei ore settimanali, tra quelle previste dall'art. 70 del CCNL 04/08/95.

-#: L'istituzione scolastica si avvale degli interventi di servizio di docenti a cui sono assegnate le funzioni/obiettivo (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa) riferite alle seguenti aree:

-: la gestione del piano dell'offerta formativa;

-: il sostegno al lavoro dei docenti;

-: interventi e servizi per gli studenti;

-: realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

f): *Attività di aggiornamento e di formazione in servizio :*

-#: Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti (deliberato dal Collegio dei Docenti) si pone coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Esso tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione, del Ministro, e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque riconosciuti dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 14/CCNI 31/08/99).

Così, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si può articolare in iniziative:

-: promosse prioritariamente dall'amministrazione;

-progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRSSAE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;

- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

Questa scuola si propone, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, di poter progettare anche iniziative attraverso cui i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico (art. 26/CCNL 26/05/99).

La specifica definizione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione di questa scuola, risulta integralmente descrivibile dopo l'emanazione di tale Direttiva Ministeriale annuale relativa all'anno scolastico in corso.

1:6: Il profilo di ruolo del dirigente scolastico e la contestuale natura istituzionale della sua dirigenza introdotta dall'autonomia scolastica, si possono cogliere (nel presente, in attesa dello specifico contratto d'area) nelle seguenti fonti normative che qui di seguito riportiamo:

-§:Dal D.L.vo n.297/94:

“”...(...)...Art. 396 - Funzione direttiva

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le

competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico...(...)..." (art.396-D.L.vo n.297/94).

-§:Dalla L.n.59/97 sopra citata:

“”...(...)...Art.21:...(...)...

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto

delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio)

1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della

formazione di cui all'art. 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

Art. 28 bis (Reclutamento dei dirigenti scolastici)

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25 ter, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del 10%.

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'art. 25 ter, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro della funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25 ter il 40% dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici...(...)..." (art.1-D.L.vo n.59/98).

-§: Dal D.L.n.29/93:

...(...)...Art. 3 - Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Nota: D.Lgs. n. 80, art. 45 comma 1: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

Art. 4 - Potere di organizzazione

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.

Capo II - DIRIGENZA

Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

Art. 13 - Amministrazioni destinatarie

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 14 - Indirizzo politico-amministrativo

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto...(...).

...(...).2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400...(...).

...(...).3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa

contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. ...(...)...Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

Art. 15 - Dirigenti

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. ...(...)... Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

Art. 16 - Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
- g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

1) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

Nota: D.Lgs. n. 80 art. 45, comma 2: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali"

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

Art. 17 - Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 18 - Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".

Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

...(...)

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

...(...)

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

...(...)

12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

...(...)

Art. 20 - Verifica dei risultati.

1: I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale....(...)

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un

apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni. ...(...).

N.B. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 45, 6 comma del d. lgv. n. 387 del 29 ottobre 1998).

Art. 21 - Responsabilità dirigenziale

1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori

dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20....(...)...

...(...)...*Art. 23 - Ruolo unico dei dirigenti*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. ...(...)...

...(...)...*25-bis (Dirigenti delle istituzioni scolastiche)*

1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

25-ter (Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio)

1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di ministro o sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

“”...(...)...Capo II - Norme di area

Sezione I - Capi di istituto

Art. 32 - Area e funzioni

1. Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.L.gs. n. 29 del 1993.
2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.
3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.
4. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità dell'offerta formativa.

Art. 33 - Incarichi e attività aggiuntive

1. Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:
 - a) assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.L.gs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
 - b) assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
 - c) assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
 - d) qualora sia preposto a scuole «polo», svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate;

e) svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.

2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.

3. L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata esperienza professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di singole istituzioni scolastiche.

4. Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi dell'amministrazione che conferisce gli incarichi.

Art. 34 - Orario di lavoro

1. Il Capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.

Art. 35 - Norme specifiche per il periodo di prova

1. Durante il periodo di prova, i Capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza professionale.

Art. 36 - Valutazione

1. L'attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonché le implicazioni sulla progressione professionale di cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL.

2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto

1. La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed educative.

2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale, l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.

3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

a) i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;

b) la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 770 del 1994;

c) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.

4. Con gli stessi accordi saranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.

5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale:

a) le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza;

b) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto...(...).”””””.”

-§:Dal CCNL 26/05/99:

“”” ...(...)...Capo II - Norme di area

Sezione I - Capi di istituto

Art. 32 - Area e funzioni

1. Il personale regolato dalle disposizioni di cui alla presente sezione è collocato nella distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza regolata dal D.L.gs. n. 29 del 1993.

2. Rientrano in tale area i direttori didattici, i presidi delle scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili, i direttori e i vicedirettori delle Scuole speciali dello Stato, i direttori dei Conservatori di Musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. A tal fine le predette qualifiche vengono indicate con l'unica dizione di dirigente scolastico.

3. Ciascun dipendente appartenente a tale area è organo dell'amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell'istituto. Esso assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine esso assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di istituto sia sotto il profilo didattico-pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario.

4. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei Servizi. Al capo di istituto può essere attribuito dall'Amministrazione lo svolgimento di attività di elaborazione, studio e ricerca nei settori organizzativo, amministrativo-gestionale e tecnico-scientifico, ovvero per l'elaborazione e realizzazione di progetti specifici, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e alla verifica dei relativi risultati in termini di effettivo miglioramento del servizio scolastico e della qualità dell'offerta formativa.

Art. 33 - Incarichi e attività aggiuntive

1. Il capo di istituto, superato il periodo di prova, tenuto conto del tipo di istituto cui è preposto e secondo gli ambiti di applicazione professionale, ferme restando le incompatibilità previste da norme di legge, nei casi di riconosciuta esigenza può:

- a) assumere, nel rispetto dei limiti e con le modalità di cui all'art. 58 del D.L.gs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, incarichi a termine per il coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale, e incarichi di collaborazione in studi e ricerche, conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
- b) assolvere a incarichi temporanei di reggenza di altra scuola, in caso di assenza o impedimento del titolare per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nella scuola secondaria; ad incarichi di tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
- c) assumere incarichi retribuiti da parte di enti locali e di terzi, nell'ambito di convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi o utilizzo di strutture e di personale per progetti aperti al territorio, coerenti con le finalità di istituto;
- d) qualora sia preposto a scuole «polo», svolgere funzioni di coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro associate;
- e) svolgere funzioni di progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione e di aggiornamento del personale.

2. Gli incarichi di cui al primo comma sono conferiti secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità e di efficienza, tenendo conto della compatibilità con l'assolvimento dei compiti di istituto, dei titoli professionali e di cultura posseduti dal personale interessato, nonché, ove possibile, della disponibilità del personale stesso. Gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da terzi devono essere autorizzati dal Provveditore agli Studi.

3. L'Amministrazione può affidare ai capi di istituto che abbiano maturato una qualificata esperienza

professionale incarichi a termine di consulenza finalizzati al superamento di particolari difficoltà amministrative, didattiche e organizzative di singole istituzioni scolastiche.

4. Gli incarichi conferiti dall'amministrazione scolastica, che non danno titolo a compensi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, sono retribuiti nella misura che sarà definita in sede di contrattazione nazionale decentrata, ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, restando a carico degli organi dell'amministrazione che conferisce gli incarichi.

Art. 34 - Orario di lavoro

1. Il Capo di istituto, in relazione alla posizione che ad esso spetta nell'istituzione scolastica e alla specificità delle funzioni e responsabilità assegnategli, organizza il proprio orario di lavoro nell'ambito dell'orario di servizio dell'istituzione secondo i criteri della flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità. Detto personale assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali.

Art. 35 - Norme specifiche per il periodo di prova

1. Durante il periodo di prova, i Capi di istituto sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione e delle altre iniziative appositamente promosse dall'amministrazione. In tale periodo il capo di istituto è assistito da altro capo di istituto, scelto dall'amministrazione tra quelli aventi specifiche capacità e riconosciuta esperienza professionale.

Art. 36 - Valutazione

1. L'attività del capo di istituto è oggetto di valutazione periodica. Il processo di valutazione è concluso dal Provveditore agli Studi sulla base del giudizio formulato da appositi nuclei di valutazione costituiti, in ciascun ambito provinciale, da personale appositamente individuato in relazione a specifiche esperienze nel settore ovvero appositamente formato alle tecniche di valutazione e di controllo di gestione. La composizione dei predetti nuclei, gli obiettivi, i criteri e le modalità procedurali della valutazione saranno definiti entro il 30 novembre 1995 mediante l'accordo di cui all'art. 79. Tale accordo stabilirà, inoltre, il numero massimo di unità di personale che potranno essere valutate da ciascun nucleo, nonché le implicazioni sulla progressione professionale di cui all'art. 27, 4 comma, del presente CCNL.

2. In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 37 - Mobilità dei capi di istituto

1. La mobilità dei capi di istituto deve essere finalizzata anche al più proficuo impiego del personale in relazione alle effettive esigenze del sistema formativo nonché delle singole istituzioni scolastiche ed educative.

2. Mediante accordi a livello nazionale con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i rapporti tra la mobilità territoriale e la mobilità professionale, l'ordine di priorità fra le varie operazioni di mobilità, i criteri di formazione delle relative graduatorie, la formazione delle tabelle di valutazione dei titoli, nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio dei diritti di precedenza. Gli stessi accordi definiranno criteri e modalità per i passaggi tra i diversi ordini di scuola.

3. I predetti accordi dovranno tener conto comunque dei seguenti principi di carattere generale:

a) i passaggi di presidenza sono subordinati al possesso della idoneità conseguita in un concorso direttivo o, in mancanza, al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi concorsi, da valutare in

relazione alle specifiche esigenze di diversi tipi di scuole;

b) la mobilità territoriale e professionale a domanda e d'ufficio si attua annualmente. Gli accordi di cui al comma 2 individueranno forme di incentivazione che favoriscano la permanenza del personale nella scuola di titolarità e terranno conto dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 770 del 1994;

c) i rapporti tra i trasferimenti a domanda e quelli d'ufficio saranno definiti in modo da contemperare le esigenze di tutela del personale individuato come soprannumerario e del restante personale interessato comunque alla mobilità.

4. Con gli stessi accordi saranno definite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i capi di istituto portatori di handicap ovvero che siano familiari di portatori di handicap, e dalla legge 100/87 per i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza.

5. Le operazioni di utilizzazione dei capi di istituto sono effettuate secondo criteri e modalità definiti mediante gli accordi di cui al comma 2, in base ai seguenti principi di carattere generale:

a) le operazioni di utilizzazione sono finalizzate esclusivamente alla sistemazione del personale individuato come soprannumerario, fatta salva la possibilità di utilizzazione a domanda per il personale trasferito d'ufficio, su posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico nella provincia di provenienza;

b) le assegnazioni provvisorie sono consentite esclusivamente per le ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenza di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute previste dall'art. 475 del D.Lgs. n. 297 del 1994.

6. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre trasferimenti o utilizzazioni del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità e di utilizzazione di cui al presente contratto...(…)..."".

2: STRUTTURE NORMATIVE MINISTERIALI DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E CONSEGUENTI PROSPETTIVE STRATEGICHE DI GESTIONE DIDATTICO/ORGANIZZATIVA E CURRICOLARE:

2:1: I PRINCIPI AUTONOMISTICI ISTITUZIONALI CHE PRESUPPONGONO IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA:

-#: ""1: Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa.

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2: Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 ... (del Regolamento in questione: n. d. r.) ... e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori... (...) ... "" . (art. 3; D. P. R. 275/99: Regolamento dell'autonomia scolastica).

-#: ""Il P. O. F. può superare la logica di una progettazione definita solo attraverso ambiti separati ed attuare invece processualmente un disegno complessivo, nel quale, a partire dalle esperienze già realizzate, gli interventi sulla DIMENSIONE DIDATTICA, ORGANIZZATIVA e GESTIONALE risultino strettamente armonizzati e connessi .

In questo senso, il P. O. F. viene a sperimentare in particolare:

-: interventi volti a rivisitare i contenuti curricolari delle diverse materie d'insegnamento e dei vari progetti di apprendimento/formazione, attraverso una riorganizzazione dei propri percorsi didattici secondo modalità mirate a perseguire specifici obiettivi e competenze;

-: compensazioni ed integrazioni curricolari tra le discipline di studio; e le attività didattico/educative così come sono previste, in modo standardizzato, dagli attuali ordinamenti scolastici (sempre con decremento massimo, per ciascuna disciplina, del 15% del monte ore annuale)"" (l. ra/circ. min. n. 194/99).

-#: ""Gli INDICATORI per coniugare LE FLESSIBILITÀ (richiamate da tutte le normative

sull'autonomia delle scuole) CON LA NECESSITA' DI INTEGRARE LE DIVERSE ATTIVITA SPERIMENTALI IN ORGANICO PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA, possono risultare:

-a) LA FLESSIBILITA (che riguarda le scelte innovative compiute da ciascuna scuola rispetto alle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari);

-b): L INTEGRAZIONE è (che riguarda la coerenza progettuale delle diverse iniziative, nonché gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della scuola con le agenzie, le culture, le necessità territoriali, i bisogni formativi e le risorse/opportunità delle comunità locali);

-c): LA RESPONSABILITA (che investe tutti i processi decisionali attivati da ciascuna scuola, nell'ambito della propria discrezionalità, e attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici, di tutte le componenti istituzionali ed anche dell'utenza)"" (idem).

-#: Le FINALITA ISTITUZIONALI essenziali risultano:

-: INNALZARE IL LIVELLO DI SCOLARITA' ED IL TASSO DI SUCCESSO SCOLASTICO; perseguendo, nel contempo, la più eccelsa possibile qualità dell'offerta formativa e l'ottimizzazione dei processi di insegnamento/apprendimento nella prospettiva della massima valorizzazione delle diversità storico/sociali, dell'identità psico/sociale e del potenziale umano di ciascun alunno.

-: ARTICOLARE la PROGETTAZIONE nel rispetto della specifica identità storica, culturale, didattica, organizzativa, amministrativa e gestionale dell'istituzione scolastica;

-: DOCUMENTARE GLI OBIETTIVI E SUCCESSIVAMENTE GLI ESITI DEL PROCESSO EDUCATIVO AI FINI DEL MONITORAGGIO delle diverse variabili di funzione docente e di gestione organizzativa.

-#: Nelle scuole, soltanto ""nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione... (...) ... gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche"" (art. 16/comma 1-D. P. R. n. 275/99-Regolamento dell'autonomia).

-#: ""Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali"" (art. 16/comma 2-idem).

-#: ""I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell'attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento"" (art. 16/comma 3-idem).

-#: ""Il responsabile amministrativo ... (direttore dei servizi generali ed amministrativi)... assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico"" (art. 16/comma 4-idem).

-#: """"Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità"""" (art. 16/comma 4-idem).

-#: La scuola """"adotta... (...) ... ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa"""" (art. 24/comma 1-CCNL 26/05/99-idem);

-#: """"Nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi ... (della scuola)... regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della L. n. 59 del 15/marzo/97 -e, in particolare, dell'art. 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale"""" (art. 24/comma 2-CCNL 26/05/99);

#: """"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive.

Il piano é deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'attività educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze"""" (art. 24/comma 4-CCNL 26/05/99).

Il piano annuale delle attività scolastiche della scuola viene accluso al POF nella sua stesura integrale.

-#: Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione e l'aggiornamento di ogni operatore scolastico ed, in particolare, dei docenti (ancorché del dirigente) costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di riqualificazione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

Gli obiettivi formativi prioritari del personale scolastico riguardano l'acquisizione di competenze e padronanze al fine di partecipare responsabilmente e costruttivamente:

-: ai processi di autonomia e innovazione in atto;

-: al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

-: al potenziamento dell'offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell'insuccesso scolastico ed al recupero degli abbandoni e all'esigenza di formazione continua degli adulti;

-: ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità ATA in connessione con l'attuazione dell'autonomia organizzativa e amministrativo-contabile.

-#: La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

-#: ""La formazione continua, iniziale ed in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.

Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte ... (...) ... del personale docente ed ... (...) ... ATA "" (art. 10/CCNL 26/05/99).

#: ""L'amministrazione scolastica ... (dell'istituzione) ... , con le risorse finanziarie annualmente disponibili, ha l'obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità formative, articolato e di qualità.

La formazione è una risorsa strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi d'istituto.

Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni e innovazioni in atto, nonché in relazione all'ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale.

La formazione degli insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale così come è individuato nel CCNL e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio.

Per la formazione del personale ATA la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia e alla crescita professionale nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione.

La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per la gestione della scuola dell'autonomia.

Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione e la riqualificazione professionale sono orientate, in particolare, all'attuazione dell'autonomia scolastica, all'innovazione metodologico-didattica, all'espansione dell'istruzione (obbligo scolastico e formativo), allo sviluppo del sistema integrato di formazione, all'educazione degli adulti ed alla formazione continua.

Al personale scolastico, inoltre, viene data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale, anche con opportunità di carattere individuale.

I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità di formatore"" (CCNI 31/08/99).

-#: Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio.

L'amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative ed interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.

All'amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia curricolari, per l'anno di formazione, per la formazione finalizzata all'attuazione di specifici istituti contrattuali; nonché il coordinamento complessivo degli interventi.

-#: Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti (deliberato dal Collegio dei Docenti) si pone coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Esso tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione, del Ministro, e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque riconosciuti dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 14/CCNI 31/08/99).

Così, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si articola in iniziative:

-: promosse prioritariamente dall'amministrazione;

-progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRSSAE, con l'Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;

-: proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

L'istituzione scolastica deve proporsi, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, di poter progettare iniziative attraverso cui i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. (art.

2:2: PROGETTUALITÀ GESTIONALE/ORGANIZZATIVA NELLA PROSPETTIVA DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA:

-#: ""La scuola adotta le modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale"" (L. n. 59/97-art. 21/comma 8):

-#: ""La scuola adotta, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione ed il sostegno dei processi innovativi ed il miglioramento dell'offerta formativa"" (D. P. R. 275/99-Regolamento dell'autonomia); .

-#: In una scuola ""le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa"" (D. P. R. 275/99-Regolamento dell'autonomia); .

-#: Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138/comma 1/lett. d)-del D. L. vo 31/03/98, n. 112 (D. P. R. 275/99-Regolamento dell'autonomia).

-# Così come in regime di sperimentazione dell'autonomia scolastica;"" nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale di lezione e di attività educative, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dal Regolamento dell'autonomia (artt. 4, 5 e 8-D. P. R. 275/99) deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 104/D. L. vo n. 297/94 (il testo unico delle leggi della scuola), e per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'art. 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 sempre di tale testo unico"" -(si veda: art. 12/comma3-D. P. R. n. 275/99).

-#: Parti integranti del POF risultano la "carta dei servizi" di Circolo/Istituto (e, comunque, i principi ed i criteri dello schema di tale Carta emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del

07/06/95); nonché il Regolamento interno di Circolo/Istituto (integrato alla definizione e formulazione integrale della stessa Carta dei servizi).

-#: La scuola si avvale degli interventi di servizio di docenti a cui sono assegnate le funzioni/obiettivo (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa) riferite alle seguenti aree:

- : la gestione del piano dell'offerta formativa;
- : il sostegno al lavoro dei docenti;
- : interventi e servizi per gli studenti;
- : realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

-#: Tutti i collaboratori di plesso del dirigente e tutte le unità docenti assegnate alle funzioni obiettivo possono integrarsi in commissione didattica generale al fine di porsi (ogni volta che sarà richiesto dal dirigente) quale gruppo di lavoro coadiuvante il capo d'istituto; e possa così risultare preposto alla consulenza, al coordinamento, alla elaborazione ed alla progettazione sistematica, al monitoraggio ed alla valutazione, all'indirizzo di ogni possibile contenuto ed aspetto del funzionamento didattico ed organizzativo di tutte le scuole del Circolo.

In questo senso, si può prevedere che a tale commissione generale possano partecipare, su invito del dirigente, ciascun docente referente che si ritrovi interessato per la specifica materia trattata e via via ricorrente in ciascuna riunione di tale commissione generale .

Inoltre, si può pure prevedere che ciascun referente di progetto e/o di specifica materia di organizzazione e di collaborazione con la Direzione, possa produrre opera di preparazione, di elaborazione, di progettazione e di supporto collaborativo anche (su direttiva del dirigente) con apposita commissione di settore inerente gli specifici obiettivi e, quindi, inerente i compiti e la materia di competenza di ciascun referente stesso.

Ciò, che il Collegio dei Docenti prevede assegnabili unitamente a tutte le prerogative di proposta progettuale, di coordinamento e di verifica/valutazione esercitati direttamente dai consigli d'interclasse e d'intersezione; o, comunque, da ogni altro docente singolarmente o in gruppo di lavoro, nel contesto delle proprie competenze di profilo professionale.

Questa organizzazione di lavoro risulta specifica anche per elaborare e ricavare le descrizioni di sintesi, ogni formulazione e le conseguenti esplicitazioni costitutive del POF, prima indicate.

Si riporta, qui di seguito, un modello di stesura di "piano annuale delle attività scolastiche dei docenti" in cui risalta la costante ricerca dell'aderenza coerente al testo delle normative istituzionali di riferimento ordinamentale:

«.....»

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEI DOCENTI DEL CIRCOLO (stesura integrale)

0: Premessa:

-#: ""La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.

... (...) ... La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

... (...) ... In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento.

... (...) ... Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano con il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola"" (art. 38/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

-#: ""Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di ... attività ... e ... sono ... finalizzati ... allo ... svolgimento ... delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

... (...) ... A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione d insegnamento.

Possono altresì essere previste eventuali attività aggiuntive"" (art. 40/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

-#: ""Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze ... (di consentire ai competenti organi delle istituzioni scolastiche di regolare)... lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni"" (art. 24/CCNL 26/05/99).

-#: ""Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento"" (art. 24/CCNL 26/05/99).

1: Attività ordinarie curricolari d insegnamento, rientranti negli obblighi di lavoro: (di cui all'art. 41 del CCNL 04/08/95, così come riproposto e modificato dal CCNL 26/05/99):

-#: ""L'attività di insegnamento ... (curricolare ordinario)... si svolge in 25 ore settimanali nella scuola materna, in 22 ore settimanali nella scuola elementare ... (...) ... distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

... (...) ... Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni"" (art. 41/CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99).

-#: Tutte le ore di contemporaneità dei docenti nelle classi del modulo di titolarità, debbono essere riservate prioritariamente alla sostituzione dei docenti assenti per non più di cinque giorni, tutte le volte che se ne registri la necessità; anche se ""é comunque assicurato lo svolgimento, nella misura massima di 110 ore annue per ciascuna classe, delle attività programmate e deliberate dal collegio dei docenti per recuperi individualizzati o per gruppi ristretti di alunni, finalizzate al superamento delle difficoltà di apprendimento ed allo sviluppo delle potenzialità degli stessi alunni "" (D. M. n. 708 del 13/11/97; introdotto dalla circ. min. n. 18 del 20/1/98; in atto vigente).

Ciò, fermo restando l'osservanza della normativa di quest 'ultimo decreto ministeriale allorché viene a prescrivere che ""i dirigenti scolastici dispongono l'utilizzo del personale, anche promuovendo, nell'ambito della pianificazione annuale delle attività, l'articolazione flessibile dell'orario di insegnamento, prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL , al fine di programmare la collocazione oraria delle ore disponibili in modo da realizzare nella misura massima possibile la sostituzione di colleghi assenti nei casi sopra indicati"" (D. M. 708 del 13/11/97; cit.) .

Si tiene conto, altresì, che ""per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze, nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 1, commi 72 e 78, della legge 23/12/1996, n. 662... (...) ..."" (D. M. 25/05/2000).

Nei limiti di ciò, ciascun docente che si trovi in contemporaneità funzionale di modulo (anche ricorrendo insegnamento specialistico di religione o di lingua, nella stessa classe), deve essere utilizzato comunque in attività di arricchimento dell'offerta formativa ed in attività correlate di

individualizzazione/personalizzazione dell'insegnamento, di supporto di sostegno e(ove possibile) di recupero; comunque sia in attività di approfondimento/differenziazione d insegnamento in riferimento all'indirizzo di ogni possibile alunno dei diversi moduli dello stesso plesso (anche ai sensi della L. n. 517/77 e dei Programmi Elementari).

2: *Attività funzionali all'insegnamento rientranti negli obblighi di lavoro (di cui all'art. 42 del CCNL 04/08/95, così come riproposto e modificato dal CCNL 26/05/99):*

-#: Attività funzionali all'insegnamento previste dal comma 1/art. 42 cit. :

""L'attività funzionale all'insegnamento é costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.

Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale... (dunque, per questo, anche a carattere individuale)... , di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori ... degli ... organi ... collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi"" (comma1/art. 42).

-#: Adempimenti individuali esemplificati dal comma 2/art. 42 cit. (oltre agli altri adempimenti pure individuali previsti dalla suddetta normativa del comma 1 appena riportato):

: a)ogni impegno necessitante inerente alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

: b)ogni impegno necessitante inerente alla correzione degli elaborati;

: c)ogni impegno necessitante (o anche richiesto da uno o più docenti di modulo/i) inerente ai rapporti individuali con le famiglie (che si pongono quale "altro" dai rapporti tra i docenti e l'insieme dei genitori di cui al sottostante comma 4, sempre dello stesso art.42 in questione).

-#: Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti (previste dal comma3/art. 42 cit.) sono costituite da:

- partecipazione, per un tetto ordinario previsto, di quaranta ore, alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno che ha luogo all'interno dell'effettivo svolgersi delle adunanze di collegio dei docenti (dunque, non comprendendo qui le attività previste dal comma uno/art. 42 sopra descritte);

- informazione necessitante alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali; nonché, per le scuole materne, informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative;

- partecipazione alle attività collegiali dei consigli d interclasse e/o di intersezione, per un tetto ordinario previsto, di norma, di quaranta ore, in linea ordinaria; sulla base degli obblighi determinati dagli

ordinamenti giuridici e sulla base del criterio di un consiglio d'interclasse o d'intersezione ordinario, per ogni classe e/o sezione, (in linea ordinaria) ogni due mesi;

- svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

-#: Rapporto necessitante di riunione plenaria tra docenti di modulo e famiglie degli alunni (previsto dal comma 4/art. 42 cit.) :

Proposta al Consiglio di Circolo -da parte del Collegio dei Docenti- delle seguenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie:

-i rapporti avverranno attraverso riunione, di norma bimestrale, tra ciascun gruppo docente di modulo o di sezione, ed il contesto plenario dei genitori di ciascuna classe o sezione di competenza;

-ciascuna riunione suddetta avrà la durata di due ore circa, di norma ed in linea ordinaria;

-nel contesto di ciascuna riunione si articoleranno fasi di approccio plenario tra docenti e famiglie; e fasi di discussione singolarizzata tra docenti ed i genitori o chi ne fa le veci di ciascun alunno;

-rapporti di riunione in questione, potranno essere convocati in linea straordinaria o per contingenze varie emergenti, con diversa scansione, dal dirigente (anche su richiesta dei soli genitori interessati; e/o dei docenti).

In ogni caso, dovrà essere assicurata ogni necessitante concreta accessibilità al servizio ad ogni famiglia di alunno, anche prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie stesse (compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica).

-#: Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (adempimento previsto dal comma 5/art. 42 cit.) -

3: Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

(di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99 ed all'art. 30 del CCNI 31/08/99):

-#: Art. 25 del CCNL 26/05/99:

„Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art. 42/comma 3/lettera a)- del CCNL 04/08/95 così come riproposto dal CCNL 26/05/99”.

-#: Inoltre, sono da considerare attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, oltre a quelle appena riportate, SOLTANTO quelle che """" ... (...) ... consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici ... (...) ..."""" (lettera c)-, comma 3/CCNI 31/08/99).

-#: Ogni attività di collaborazione riconosciuta necessitante dal capo d istituto, in ragione del disposto del comma 4/art. 19/CCNL 26/05/99, che così recita:

""""Il capo d istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente.

La scelta è effettuata , ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico, correlata alla responsabilità sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico"""".

4: Attività aggiuntive di insegnamento

(di cui all'art. 25 e 26 del CCNL 26/05/99 ed all'art. 30 del CCNI 31/08/99):

-#: Sono previste le attività aggiuntive d'insegnamento le quali consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di sei ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento, all'ampliamento ed alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Queste attività aggiuntive d insegnamento sono previste dall'art. 25 del CCNL 26/05/99 e dall'art. 30 CCNI 31/08/99.

-#: L'istituzione scolastica considera di fondamentale importanza che """"nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzino, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastiche, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi, nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi... (...) ..."""" (L. n. 59/97-art. 21/comma 10).

-#: Si prevedono progetti di arricchimento e di ampliamento della qualità dell'offerta formativa; da realizzare attraverso attività aggiuntive d'insegnamento (di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99) ed in orario d insegnamento e di lezione aggiuntivo rispetto a quello curricolare;

Così, """" ... (l'istituzione scolastica)... singolarmente, collegat... (a)... in rete o consorziat... (a)... , realizza... (...) ... ampliamenti ... dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto

culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti Locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti"" (art. 9/comma 1).

-#: Si prevedono progetti (integrati ed in continuità con quelli della progettazione curricolare) di attività interscolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche; anche d' intesa con le agenzie educative extrascolastiche del territorio e/o in riferimento alla programmazione territoriale delle diverse opportunità/risorse educative da parte dell'Ente Locale;

-#: Risultando disponibile, ciascun insegnante potrà prestare ore di insegnamento aggiuntive (solo per supplenze o comunque per coprire necessità d insegnamento curricolare) per un massimo di sei ore settimanali, tra quelle previste dall'art. 70 del CCNL 04/08/95.

-#: L'istituzione scolastica si avvale degli interventi di servizio di docenti a cui sono assegnate le funzioni/obiettivo (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa) riferite alle seguenti aree:

-: la gestione del piano dell'offerta formativa;

-: il sostegno al lavoro dei docenti;

-: interventi e servizi per gli studenti;

-: realizzazione di progetti formativi d intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

5: Attività di aggiornamento e di formazione in servizio :

-#: Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti (deliberato dal Collegio dei Docenti) si pone coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell'attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.

Esso tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale per l'aggiornamento e la formazione, del Ministro, e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall'amministrazione centrale o periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati (comunque riconosciuti dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 14/CCNI 31/08/99).

Così, il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione, della scuola, si può articolare in iniziative:

-: promosse prioritariamente dall'amministrazione;

-progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRSSAE, con l' Università (anche in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati qualificati e/o accreditati;

- proposte da soggetti esterni e riconosciute dall'amministrazione.

Questa scuola si propone, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa, di poter progettare anche iniziative attraverso cui i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico (art. 26/CCNL 26/05/99).

La specifica definizione del Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione di questa scuola, risulta integralmente descrivibile dopo l'emanazione di tale Direttiva Ministeriale annuale relativa all'anno scolastico in corso.

“.....”

2:3: PROGETTUALITA' STRATEGICO/GESTIONALE, DIDATTICO/ORGANIZZATIVA E DIDATTICO/CURRICOLARE NELLA PROSPETTIVA DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA:

2:3:0:

-#: L'istituzione scolastica presuppone che l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, alla introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.

-#: L'istituzione,così, può adottare autonomi criteri in ragione dei seguenti principi di autonomia didattico/organizzativa:

a) Il superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione può essere previsto in riferimento alla normativo del Regolamento dell'autonomia di cui al D.P.R.n.275/99.

b) La configurazione dell'unitarietà del gruppo classe si pone anche in riferimento ad eventuali attività di insegnamento ed educative per gruppi di alunni di classi diverse parallele (o, al massimo, dello stesso ciclo; ed eccezionalmente dello stesso plesso).

c) ""La scuola determina ogni funzione didattica ed ogni intervento educativo e d'insegnamento tenendo conto che l'autonomia didattica é finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema di istruzione , nel rispetto della libertà d' insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.

Essa ... (questa autonomia: n. d. r.) ... si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,

strumenti, organizzazione e tempi d'insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo per ciascuna delle discipline e attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi"" (L. n. 59/97-art. 21/comma 9).

Alla luce dell'organico funzionale di circolo, si determinano criteri di massima e proposte per la gestione di tale organico e l'utilizzo e l'assegnazione dei docenti ai diversi profili e classi/sezioni di servizio.

d) Ripartizione dell'anno scolastico in due quadrimestri.

2:3:1: -#: La elaborazione e la progettazione della "programmazione educativa" di circolo -relativa alla scuola elementare- saranno prodotte da gruppi di lavoro di docenti aggregati in raggruppamenti d'interclasse per classi dello stesso plesso.

Tale programmazione educativa" prevederà:

a)- in prima fase: elaborazione, formulazione e progettazione della programmazione educativa inerente le caratterizzazioni pedagogico/scolastiche e le finalità didattico/educative della scuola di ciascun plesso.

Questa programmazione educativa avrà, inoltre, a descrivere preliminarmente:

-: l'analisi del territorio e del bacino d'utenza che costellano la sede di ciascun plesso scolastico; alla luce delle diverse variabili economiche, socio/culturali, antropologiche, politico/istituzionali ed etico/relazionali;

-: la descrizione delle diverse agenzie educative del territorio e le diverse risorse ed opportunità pedagogiche/educative che queste possono offrire e/o sollecitare alla scuola; sia a livello di attività e progetti scolastici/curricolari che extrascolastici, interscolastici, parascolastici;

-: la descrizione programmatica delle diverse progettualità che l'integrazione feconda delle attività e risorse della scuola con i progetti educativi promossi/gestiti/supportati dall'Ente Locale, possono consigliare (anche in relazione alla programmazione territoriale dell'Ente Locale in materia di politica scolastica e di pedagogia sociale del territorio);

-: la specifica analisi delle variabili socio/culturali e formative riguardo l'identità di "ingresso" degli alunni e, quindi, riguardo, la loro estrazione ambientale/familiare;

b)-in seconda fase: elaborazione, formulazione e predisposizione di progetti didattico/educativi e/o

didattico/organizzativi di "arricchimento dell'offerta formativa" (anche relativamente ad eventuali ""attività aggiuntive"" di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99 ed all'art. 30 del CCNI 04/08/95); o, comunque, relativamente ad eventuali iniziative scolastiche che la normativa prevede da poter integrare alla programmazione curricolare delle lezioni; anche relativamente ad attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche o d'interazione con le risorse e le opportunità educative del territorio).

-#: Tutti tali documenti di programmazione educativa progettati ed elaborati per ciascun plesso (da parte di ciascun raggruppamento d'interclasse di docenti dello stesso plesso) costituiranno (integrati) la Programmazione Educativa di Circolo in quanto Documento Programmatico unitario che verrà a rappresentare, in successiva fase, una delle diverse dimensioni progettuali da esplicitare (attraverso essenziali sintesi) nel Piano dell'offerta formativa (POF).

-#: L'elaborazione e la progettazione della "programmazione didattica" -relativa alla scuola elementare- saranno prodotte da gruppi di lavoro di docenti aggregati in raggruppamenti d'interclasse per classi parallele del Circolo (nella prima fase); e da parte di ciascun gruppo docente di modulo (nella seconda fase).

Questa programmazione "didattica" prevederà una prima fase progettuale di carattere strutturale e proiettata previsionalmente nell'arco dell'intero anno scolastico.

In questo senso, essa definirà (attraverso l'intervento di gruppi di docenti delle classi parallele del Circolo) la descrizione curricolare (riferita a ciascun contesto di classi parallele stesse): -di obiettivi formativi specifici di apprendimento, di proiezione annuale (medio termine), per competenze; -di metodologie; -di contenuti; -di mezzi; -di itinerari di insegnamento/apprendimento; -di tecnologie educative; -di verifiche e di valutazioni; -di specifiche strategie didattico/organizzative di "classi aperte" per gruppi di alunni di classi diverse parallele o dello stesso ciclo; degli impegni didattici d'insegnamento che si vorranno riferire alla gestione delle ore di compresenza (ovviamente, relativamente alle contingenze istituzionali in cui non sarà necessario utilizzare tali stesse ore di compresenza per sostituire docenti assenti per supplenze brevi secondo la normativa di legge nota al riguardo).

Successivamente, ultimata questa prima fase, avrà luogo una seconda fase di elaborazione e definizione progettuale, determinata da ciascun gruppo docente di modulo e riferita ad ogni singolo contesto didattico delle classi di ciascun modulo (riferita, altresì, anche a classi di modulo diverso, soltanto per quanto concerne ogni specifica organizzazione dell'insegnamento per gruppi di alunni di "classi aperte" anche di modulo diverso).

In questa seconda fase (definibile di "programmazione didattica per classi di modulo"), si prevedono i seguenti approcci di elaborazione e di definizione progettuale:

-#: Ciascun gruppo docente di modulo avrà a prefigurare ed a ricavare (ovviamente ricavandole dai presupposti strutturali di ciascuna "programmazione didattica per classi parallele" di riferimento, di cui sopra) le ipotesi di unità didattiche minime d'insegnamento/apprendimento che vengono previste da poter formulare e predisporre settimanalmente nel corso dell'anno scolastico.

-#: In questa seconda fase di "programmazione didattica per classi di modulo", nella misura in cui

ciascun gruppo docente di modulo vorrà procedere alla definizione di unità didattiche da svolgersi per gruppi di alunni di "classi aperte" dello stesso modulo e/o di moduli diversi; si verranno a progettare aspetti di programmazione didattica coinvolgenti i docenti interessati di tali "classi aperte" e di tali moduli.

-#: In questa seconda fase di "programmazione didattica per classi di modulo" si vorrà anche prefigurare per grandi linee (dato che il tutto sarà approfondito e più specificatamente definito dopo l'inizio delle lezioni ;cioè, dopo che saranno state ben conosciute le identità di scolarizzazione degli alunni), l'utilizzo delle ore di compresenza e di insegnamento non frontale previsto da ciascun gruppo docente di modulo (allorché non ricorreranno prioritarie brevi supplenze di rito).

In questo senso, sarà pure descritta curricularmente (e, poi, approfondita ed eventualmente riadeguata dopo l'inizio delle lezioni e nello svolgersi dell'anno scolastico):

-: la pianificazione relativa ad attività di recupero o di individualizzazione/personalizzazione; o di ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa; (o, comunque, relativa a strategia di classi aperte di plesso o di modulo) che ciascun gruppo docente di modulo riterrà di progettare in riferimento all'utilizzazione delle ore d'insegnamento non frontale e di compresenza di ciascun docente;

-: la pianificazione relativa all'utilizzo delle ore d'insegnamento non frontale concomitanti con le ore di religione, riguardo i docenti non disponibili all'insegnamento della religione cattolica che rinvengano la Religione Cattolica quale disciplina inclusa nel proprio ambito di discipline d'insegnamento;

-: la pianificazione contestuale delle ore di compresenza relative ad insegnamento curricolare non frontale ed anche le ore di compresenza eventualmente concomitanti con l'insegnamento della lingua straniera; nel contesto di tutte le situazioni registrabili nell'ambito della gestione dell'insegnamento per moduli.

-#: La programmazione didattica relativa alla scuola elementare, avrà comunque a dover formulare e prospettare -quantomeno nelle linee previsionali e nel loro carattere/standard annuale- tutte le eventuali forme di organizzazione e di decorrenza dell'orario d'insegnamento e dell'orario di lezione degli alunni, che ciascun gruppo docente di modulo si propone di attuare nel corso dell'anno scolastico (dato per scontato, purtuttavia, che questi aspetti di progettazione potranno essere gestiti e programmati, "in itinere", nei brevi periodi dello svolgimento dell'anno scolastico, con ogni possibile flessibilità normativamente prevista; alla luce delle specifiche contingenze scolastiche oggetto di programmazione didattica curricolare di "breve termine").

Quindi, la "programmazione didattica per classi dello stesso modulo", verrà a riportare anche la precisa **proposta** al dirigente scolastico (da parte di ciascun gruppo docente di modulo) :

-: del quadro/orario settimanale di lezione e del quadro/orario di servizio d'insegnamento, per ciascuna classe del modulo, che si desiderano adottare per l'anno scolastico corrente (ciò, anche in riferimento ad eventuali necessitanti, o liberamente opzionate, definizioni organizzative flessibili e su base plurisettimanale);

-: della eventuale specifica aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari, che un dato gruppo docente di modulo avesse a voler proporre in deroga all'aggregazione standard di Circolo;

-: delle eventuali compensazioni o integrazioni di discipline autonomamente individuate (cioé, del monte/ore del curriculum complessivo riservato all'autonomia didattica della scuola e, quindi, di ciascun gruppo docente di modulo) all'indirizzo della quota nazionale obbligatoria del curriculum (l'85% del monte ore annuale dei curricula di tutte le discipline previste dai Programmi Scolastici);

-: delle soglie massime orarie settimanali delle discipline curricolari, individuate da ciascun gruppo docente di modulo, sulla base delle soglie orarie massime di Circolo e nella prospettiva di una gestione flessibile di breve termine anche plurisettimanale (ferme restando vincolanti, comunque, le soglie minime settimanali previste dalla normativa di riferimento: si veda D. M. 10/09/91).

2:3:2:

-#: L'elaborazione e la progettazione della "programmazione educativa"

-relativa alla scuola materna- saranno prodotte dalle docenti di scuola materna del Circolo (docenti che parteciperanno anche attraverso attività in questione per gruppi di lavoro d'intersezione autonomamente costituiti dalle stesse docenti sulla base della coordinazione delle docenti collaboratrici dei plessi di scuola materna).

Tale "programmazione educativa" prevederà:

a)- in prima fase: elaborazione, formulazione e progettazione della programmazione educativa inerente le caratterizzazioni pedagogico/scolastiche e le finalità didattico/educative della scuola di ciascun plesso.

Questa "programmazione educativa" avrà a descrivere, com'è noto:

-: l'analisi del territorio e del bacino d'utenza che costellano la sede di ciascun plesso scolastico; alla luce delle diverse variabili economiche, socio/culturali, antropologiche, politico/istituzionali ed etico/relazionali;

-: la descrizione delle diverse agenzie educative del territorio e le diverse risorse ed opportunità pedagogiche/educative che queste possono offrire e/o sollecitare alla scuola; sia a livello di attività e progetti scolastici/curricolari che extrascolastici, interscolastici, parascolastici;

-: la descrizione programmatica delle diverse progettualità che l'integrazione feconda delle attività e risorse della scuola con i progetti educativi promossi/gestiti/supportati dall'Ente Locale, possono consigliare (anche in relazione alla programmazione territoriale dell'Ente Locale in materia di politica scolastica e di pedagogia sociale del territorio);

-: la specifica analisi delle variabili socio/culturali e formative riguardo l'identità di "ingresso" degli alunni e, quindi, riguardo, la loro estrazione ambientale/familiare;

b)-in seconda fase: elaborazione, formulazione e predisposizione di progetti didattico/educativi e/o didattico/organizzativi di "arricchimento dell'offerta formativa" (anche relativamente ad eventuali

""attività aggiuntive"" di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99 ed all'art. 30 del CCNI 04/08/95); o, comunque, relativamente ad eventuali iniziative scolastiche che la normativa prevede da poter integrare alla programmazione curricolare delle lezioni; anche relativamente ad attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche o d'interazione con le risorse e le opportunità educative del territorio.

-#: Tutti tali documenti di programmazione educativa progettati ed elaborati in riferimento alle sezioni di ciascun plesso, costituiranno (integrati) la Programmazione Educativa di Circolo (specificata di scuola materna) in quanto Documento Programmatico unitario che verrà a rappresentare, in successiva fase, una delle diverse dimensioni progettuali da esplicitare (attraverso essenziali sintesi) nel Piano dell'offerta formativa (POF).

-#: L'elaborazione e la progettazione della "programmazione didattica" -relativa alla scuola materna- saranno prodotte da gruppi di lavoro d'intersezione, di docenti dello stesso plesso.

Questa programmazione "didattica" prevederà una prima formulazione progettuale didattica di carattere strutturale e proiettata previsionalmente nell'arco dell'intero anno scolastico.

In questo senso, essa definirà la descrizione curricolare:

-di obiettivi formativi specifici di apprendimento, in proiezione annuale, per competenze; -di metodologie; -di contenuti; -di mezzi; -di itinerari di insegnamento/apprendimento; -di tecnologie educative; -di verifiche e di valutazioni; -di specifiche strategie didattico/organizzative per gruppi di alunni di "sezioni diverse" (organizzazione didattica dell'insegnamento per "sezioni aperte").

Successivamente, ultimata questa prima fase, avrà luogo una seconda fase di elaborazione e definizione progettuale (sempre determinata per gruppi di lavoro di docenti dello stesso plesso) in cui ciascun gruppo stesso di docenti avrà a prefigurare (ovviamente ricavandole dai presupposti strutturali di ciascuna "programmazione didattica" per sezioni dello stesso plesso, di riferimento) le ipotesi di unità didattiche minime d'insegnamento/apprendimento che vengono previste da poter formulare e predisporre settimanalmente nel corso dell'anno scolastico.

In questo senso, sarà pure descritta curricularmente (e, poi, approfondita ed eventualmente riadeguata dopo l'inizio delle lezioni e nello svolgersi dell'anno scolastico):

-: la pianificazione relativa ad attività di recupero o di individualizzazione; o di ampliamento dell'offerta formativa; che ciascuna docente di sezione riterrà di progettare (anche in riferimento all'organizzazione del tempo scolastico di compresenza fra docenti, nella sezione; ovvero, in riferimento ad ogni organizzazione produttiva dell'insegnamento per gruppi di alunni per "sezioni aperte");

-: la pianificazione relativa all'utilizzo delle ore d'insegnamento non frontale concomitanti con le ore di religione, riguardo i docenti non disponibili all'insegnamento della religione cattolica.

-#: La programmazione didattica relativa alla scuola materna, avrà comunque a dover formulare e prospettare -quantomeno nelle linee previsionali e nel loro carattere/standard annuale- tutte le eventuali

forme di organizzazione e di articolazione curricolare dell'orario d'insegnamento e dell'orario di attività educative degli alunni, che le docenti delle sezioni di plesso, si propongono di attuare nel corso dell'anno scolastico (dato per scontato, purtuttavia, che questi aspetti di progettazione potranno essere gestiti e programmati, "in itinere", nei brevi periodi dello svolgimento dell'anno scolastico, con ogni possibile flessibilità normativamente prevista; alla luce delle specifiche contingenze scolastiche oggetto di programmazione didattica curricolare di "breve termine").

2:3:3:

-#: Si prevede la progettazione della "programmazione educativa", sia di scuola elementare che di scuola materna, per obiettivi formativi e competenze.

-#: Si prevede la progettazione della "programmazione didattica" curricolare (sia per la scuola elementare che per la scuola materna); definita attraverso la pianificazione di unità d'insegnamento/apprendimento e sequenze modulari per obiettivi minimi di apprendimento.

2:3:4:

-#: Per quanto concerne la definizione della "programmazione educativa" e le due suddette articolazioni della "programmazione didattica", la scuola "" nel rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'art. 8, concretizza... (...) ... gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; riconosc... (e)... e valorizza... (...) ... le diversità, promuov... (e)... le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo"" (D. P. R. 275/99-Regolamento dell'autonomia scolastica); .

-# Per quanto concerne la definizione della programmazione didattica, "" nell'esercizio dell'autonomia didattica ... (la scuola)... regola i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi ed ai ritmi di apprendimento degli alunni""; (idem); fermo restando che le soglie orarie settimanali minime per ciascuna disciplina continuano a risultare quelle riportate dal D. M. 10/09/91 e così riconfermate dalla circ. min. n. 116/96.

A tal fine l'istituzione scolastica può adottare tutte le forme di flessibilità normativamente previste che ritiene opportune e tra l'altro:

a)-l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, che si configura descrivendo le soglie orarie massime settimanali/standard previste per ciascuna disciplina e calcolando tale monte ore annuale di ciascuna disciplina in riferimento a trentatré settimane (ciò, fermo restando che la gestione di tali soglie massime settimanali risulterà flessibile e viene assegnata dalla normativa alle competenze autonome di ciascun gruppo docente di modulo, con programmazione su base settimanale, o plurisettimanale; ovvero per periodi dell'anno scolastico; con l'oscillazione tra un periodo e l'altro di un massimo di quattro ore; anche alla luce, dunque, delle strategie di articolazione e di flessibilità indicate

dalla circ.min.n.116/96);

b)-la definizione di unità d'insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui (qualora se ne registri la necessità o la scelta in relazione a progettualità che la sollecitano);

c)-l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla L. 05/02/1992, n. 104; e dal D.P.R. 24/02/94;

d)-l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e)-l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

-#: La scuola considera preliminarmente che ""Il Ministro della Pubblica Istruzione... (...) ... definisce a norma dell'art. 205 del D. L. vo 16/04/94, n. 297... (...) ... per i diversi tipi ed indirizzi di studio:

a)-gli obiettivi generali del processo formativo;

b)-gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

c)-le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula ed il relativo monte ore annuale;

-d)-l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricula comprensivo della quota nazionale obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e)-i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum;

f)-gli standard relativi alla qualità del servizio;

g)-gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

h)-i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro... (...) ... "" (art8/comma 1-D. P. R. n. 275: Regolamento dell'autonomia scolastica).

Sulla base di tali determinazioni e definizioni ministeriali di fondamento unitario, l'istituzione scolastica determina e riporta, nel Piano dell'offerta formativa, il curriculum obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota oraria annuale definita a livello nazionale con la quota annuale oraria riservata alla progettazione di ciascuna scuola.

Questa quota oraria riservata alla singola scuola ammonta al 15% del monte ore annuale del curriculum (complessivo di tutte le discipline dei vigenti Programmi) e può essere utilizzata dall'istituzione

scolastica:

- per le discipline (anche di nuova introduzione) ed attività liberamente scelte;
- ovvero per le compensazioni tra discipline del curriculum (già sussistenti nei Programmi ministeriali).

L' integrazione tra la quota oraria annuale obbligatoria (definita a livello nazionale) del monte ore di tutte le discipline e la quota oraria delle discipline (di nuova introduzione o di compensazione tra discipline già sussistenti nel curriculum) riservata all'istituzione scolastica (come detto, il 15% del complessivo monte ore annuale del curriculum di tutte le discipline previste dai Programmi ministeriali); si viene a comporre ed ad integrare sistemicamente.

-#: ""Ai fini ... (...) ... della flessibilità dell'orario, il monte ore annuale minimo delle singole discipline e attività è calcolato sulla base di trentatré settimane.

Esso pertanto non può essere inferiore al numero di ore settimanali di lezione previsto dal vigente ordinamento per ciascuna disciplina moltiplicato per trentatré, salvi restando gli effetti delle eventuali compensazioni tra le discipline"" (art. 1/quarter del D. M. n. 179/99); normativamente previsti dal Regolamento dell'autonomia (di cui al più volte richiamato D. P. R. n. 275 dell'08/03/99).

-#: I curricoli delle discipline, nella integrazione e/o compensazione appena prese in esame, sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

-#: La scuola considera preliminarmente che ""nell'integrazione tra la quota nazionale del curriculum e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore"" (art. 8/comma 3-D. P. R. n. 275: Regolamento dell'autonomia scolastica).

-#: ""La determinazione del curriculum ... (da parte dell'istituzione scolastica)... tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti Locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti ed alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione"" (art. 8/comma 4-idem-Regolamento dell'autonomia).

-#: ""L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto"" (art. 8/comma 6-idem-Regolamento dell'autonomia).

-#: Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera;

-#: Nell'esercizio dell'autonomia didattica, la scuola potrà assicurare comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico, anche (ma non solo) coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti Locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139/comma 2/lett. b)-/ del D. P. R. 31/03/98, n. 112.

-#: La scuola individua inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

-#: Nell'esercizio dell'autonomia didattica, i docenti eserciteranno libertà d'insegnamento ed autonomia professionale riguardo la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo; in coerenza con il Piano dell'offerta formativa e con criteri di trasparenza e tempestività (ciò, anche riguardo l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative).

2:4: PROGETTUALITA' STRATEGICO/GESTIONALE E DIDATTICO/EXTRACURRICOLARE NELLA PROSPETTIVA DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA:

(INDICAZIONI FONDAMENTALI PER OGNI PROGETTUALITA' DI FORMAZIONE/AUTOFORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DI ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLA PROSPETTIVA DELLA SCUOLA DI BASE DELL'AUTONOMIA):

2:4:0: Seguiremo nell'esposizione e nella trattazione, attraverso i seguenti punti di analisi e di descrizione propositiva riguardanti i prospetti metodologici essenziali della progettazione di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa e di formazione/autoformazione del personale docente (o di altra tipologia di soggetti adulti dell'extrascuola: genitori, figure istituzionali varie; ecc.) nella nuova

scuola di base:

2:4:1: -#: La scuola di base considera di fondamentale importanza che "" nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastiche, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi, nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi... (...) ... "" (L. n. 59/97-art. 21/comma 10).

-#: La scuola di base viene a pianificare progetti di arricchimento e di ampliamento della qualità dell'offerta formativa; da realizzare attraverso attività aggiuntive d'insegnamento (di cui all'art. 25 del CCNL 26/05/99) ed in orario d'insegnamento e di lezione aggiuntivo rispetto a quello curricolare.

Così, ogni istituzione scolastica "" (...)(...)... singolarmente, collegat... (a)... in rete o consorziat... (a)... , realizza... (...) ... ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli Enti Locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti"" (D.P.R.n.275/99;art. 9/comma 1).

-#: Si prevedono progetti (integrati ed in continuità con quelli della progettazione curricolare) di attività interscolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche; anche d'intesa con le agenzie educative extrascolastiche del territorio e/o in riferimento alla programmazione territoriale delle diverse opportunità/risorse educative da parte dell'Ente Locale.

-#: Si prevedono progetti di ricerca, sperimentazione, sviluppo ed innovazione; sul piano didattico/metodologico; e/o anche su quello di ordinamento e strutture;

-#: Ogni scuola, singolarmente o associata con altre scuole, esercita l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

a)-la progettazione formativa e la ricerca valutativa; riguardo tutte le progettazioni e le programmazioni riportate nel POF;

b)-la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; per quanto concerne i progetti che, al riguardo, saranno elaborati, definiti e riportati in sintesi nel POF;

c)-l'innovazione metodologica e disciplinare;

d)-la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

e)-la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

f)-gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

-g)-l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi.

-#: Ai fini di cui al precedente paragrafo, la scuola di base sviluppa e potenzia lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci.

-#: La scuola così potrà promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

-#: L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali.

-#: L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.

-#: Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a produrre:

a)-la ricerca didattica e la sperimentazione;

b)-la documentazione delle attività;

c)-la formazione in servizio del personale scolastico;

d)-l'orientamento scolastico e professionale.

-#: ""Le delibere di ... (ogni progettualità inerente la gestione dell'autonomia didattica ed organizzativa)... sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti di cui giovare, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario, in aggiunta alla normale pubblicazione. Stante la necessità di coinvolgere direttamente ... (...) ... le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse"" (art. 1/quinquies del D. M. n. 179

del 19/07/99).

Ovviamente, riguardo ogni progetto che comunque debba realizzarsi con attività d'insegnamento aggiuntivo, e, quindi, con specifiche forme di partecipazione degli alunni attraverso scolarizzazione per attività di ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa (degli insegnamenti) che travalichi le decorrenze antimeridiane di frequenza ordinaria;

ciascun progetto stesso dovrà, PRELIMINARMENTE, riportare la precisa dichiarazione degli insegnanti che lo propongono, riportante il numero preciso di alunni le cui famiglie abbiano dichiarato agli stessi docenti di essere disponibili a far frequentare i propri figlioli alunni alle attività educative extracurricolari in questione previste dal progetto stesso in questione.

2:4:2: Sempre per quanto riguarda le progettazioni propedeutiche/integrative ed aggiuntive (di arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa) a quelle relative all'insegnamento curricolare ordinario ed alle attività istituzionali di non insegnamento di ricorrente ritualità; si crede il caso di aggiungere che tali progettazioni propedeutiche/integrative (ad esempio, progettazioni di educazione alla salute; di educazione alla legalità; di educazione all'ambiente; di educazione alla protezione civile; di educazione alle pari opportunità; di educazione alla coscienza civile contro la mafia e al rispetto della legalità democratica; ecc.) , si possono configurare e strutturalmente articolare in tre tipologie di fondo:

-a) progetti relativi solo ad attività di non insegnamento (di ricerca, studio, elaborazione, produzione, documentazione, elaborazione; aggiornamento, autoaggiornamento; ecc.) che vengono ad essere riferiti/indirizzati all'operatorietà diretta dei soli docenti (o altri dipendenti, o soggetti anche del territorio; se il caso; come ad esempio forme di "progetto genitori", ecc.) ; ma che, nell'immediatezza e nella decorrenza dello svolgimento, non vengono a coinvolgere, con articolate pianificazioni curricolari, anche gli alunni (cioè, non vengono a prevedere, articolatamente, anche individuazioni di giornate di lezione dove i contenuti ed i temi del progetto in questione abbiano a poter essere "sperimentati/paracadutati" nel vivo dell'attività d'insegnamento ("di campo") con gli alunni.

Ciò, fermo restando che, nei tempi lunghi, ogni progetto di formazione degli adulti e degli operatori scolastici, deve sempre poter generare degli effetti di crescita e di ulteriore qualità della formazione stessa di chi insegna/educa, grazie a cui poter fondatamente prevedere una corrispondente qualità sempre più congrua delle prestazioni didattiche, dell'offerta pedagogico/formativa della scuola, e, quindi, dei diversi processi di apprendimento degli alunni.

b) progetti che includono, nelle loro pianificazioni curricolari, sia attività di non insegnamento (di ricerca, studio, elaborazione, produzione, documentazione, elaborazione; aggiornamento, autoaggiornamento; ecc.) che vengono ad essere riferiti/indirizzati all'operatorietà diretta dei soli docenti (o altri dipendenti, o soggetti anche del territorio; se il caso; come ad esempio forme di "progetto genitori", ecc.) ; ma anche attività d'insegnamento o di educazione/formazione degli alunni (curricolare o anche aggiuntiva/integrativa) che, nell'immediatezza e nella decorrenza dello svolgimento dell'iniziativa in questione, vengono a coinvolgere (con articolate pianificazioni curricolari) gli alunni stessi (cioè, vengono a prevedere, articolatamente, anche l'individuazione di giornate di lezione, di insegnamento "aggiuntivo", o di attività educativo/animazionali, ecc., dove i contenuti ed i temi del progetto in

questione abbiano a poter essere "sperimentati/paracadutati" nel vivo dell'attività d'insegnamento);

(si capisce bene, dunque, che progetti di questo tipo, debbono preliminarmente e simultaneamente prevedere e definire sia le diverse fasi curricolari relative alla pianificazione dettagliata delle attività di servizio di non insegnamento dei docenti; che i diversi specifici percorsi pure curricolari relativi alla pianificazione dei processi/prodotti d'insegnamento/apprendimento dei docenti e degli alunni);

(dunque,progetti di questo tipo debbono preliminarmente e simultaneamente prevedere e definire -nello stesso tempo e per lo stesso motivo- sia gli obiettivi di aggiornamento/formazione permanente degli operatori scolastici e dei soggetti adulti coinvolti; e sia gli obiettivi didattico/educativi finalizzati con immediatezza alla scolarizzazione di arricchimento/ampliamento formativo degli alunni attraverso quelle specifiche attività didattiche parallele pure descritte previsionalmente nel contesto unitario di progetto);

(questa tipologia di progetti di cui al presente punto b)- viene a presentare due sottotipologie:

1) la prima sottotipologia prevede progetti le cui attività d'insegnamento abbiano,comunque,a rientrare nella decorrenza delle ore d'insegnamento e di lezione curricolari settimanali d'obbligo;con ciò prefigurandosi un ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa soltanto in termini di maggiore ricercata connotazione qualitativa e non già,anche,in termini di aumentato monte/ore settimanale di ore d'insegnamento e di lezione in termini quantitativi,

2) la seconda sottotipologia prevede progetti le cui attività d'insegnamento abbiano,anche,a prevedere un'ampliamento/arricchimento della decorrenza quantitativa delle ore d'insegnamento e di lezione curricolari settimanali d'obbligo; oltrechè un ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa anche in termini di maggiore ricercata connotazione qualitativa);

c) progetti che includono, nelle loro pianificazioni curricolari, soltanto attività d'insegnamento o di educazione/formazione degli alunni (curricolare o anche aggiuntiva/integrativa) che, dell'iniziativa in questione, vengono a coinvolgere (con articolate nell'immediatezza e nella decorrenza dello svolgimento pianificazioni curricolari) gli alunni (cioé, vengono a prevedere, articolatamente, solo individuazioni di giornate di lezione o di attività educativo/animazionali, ecc. , dove i contenuti ed i temi del progetto in questione abbiano a poter essere "sperimentati/esplicati" nel vivo dell'attività d'insegnamento ed attraverso specifiche unità didattiche "trasversali" a tutte le discipline di studio previste dai vigenti Programmi scolastici elementari ovvero dagli Orientamenti di scuola materna;nonché dai nuovi curricoli di apprendimento/formazione e dai correlati saperi essenziali della nuova scuola di base);

(si capisce bene, dunque, che progetti di questo tipo, debbono preliminarmente prevedere e definire -nell'immediatezza e nella decorrenza del loro svolgimento- soltanto obiettivi didattico/educativi finalizzati direttamente alla scolarizzazione degli alunni; anche se -é ovvio- lo stesso svolgimento di ciascun progetto del genere, presuppone ed implica pur sempre -anche se indirettamente; come per tutte le attività d'insegnamento e di educazione/formazione- preliminari attività di non insegnamento a cura di ciascun docente interessato -di ricerca, studio, elaborazione, produzione, documentazione, elaborazione; aggiornamento, autoaggiornamento; progettazione; ecc.- limitate comunque alle necessità immediate di programmazione curricolare delle specifiche unità d'insegnamento/apprendimento; e, così, relative alla strutturazione didattico/metodologica dei temi/contenuti culturali trasversali a tutte le materie del progetto stesso);

(questa tipologia di progetti di cui al presente punto c)- viene a presentare due sottotipologie:

1) la prima sottotipologia prevede progetto le cui attività d'insegnamento abbiano, comunque, a rientrare nella decorrenza delle ore d'insegnamento e di lezione curricolari settimanali d'obbligo; con ciò prefigurandosi un ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa soltanto in termini di maggiore ricercata connotazione qualitativa e non già, anche, in termini di aumentato monte/ore settimanale di ore d'insegnamento e di lezione in termini quantitativi,

2) la seconda sottotipologia prevede progetto le cui attività d'insegnamento abbiano, anche, a prevedere un'ampliamento/arricchimento della decorrenza quantitativa delle ore d'insegnamento e di lezione curricolari settimanali d'obbligo; oltrechè un ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa anche in termini di maggiore ricercata connotazione qualitativa).

2:4:3: In ogni caso, IN TUTTE E TRE le tipologie di progetto appena profilate in cui abbiano ad essere previste e definite, comunque, unità didattiche d'insegnamento/apprendimento e di educazione/formazione da realizzare nel vivo della diretta funzione docente di classe;

ogni unità didattica stessa propedeutica/integrativa a quelle curricolari può risultare configurata/progettata all'interno del monte/ore dell'insegnamento curricolare ordinario; vale a dire, nel contesto delle ventidue ore settimanali d'insegnamento; ovvero, può essere pianificata curricularmente in un monte/ore d'insegnamento aggiuntivo a quello minimo doveroso settimanale di tali ventidue ore.

In questo senso, per unità didattiche propedeutiche/integrative (o di "arricchimento/ampliamento della qualità e della quantità dell'offerta formativa"; che dir si voglia...), si possono considerare, a titolo d'esempio, progettazioni di educazione alla salute; di educazione alla legalità; di educazione all'ambiente; di educazione alla protezione civile; di educazione alle pari opportunità; di educazione alla coscienza civile contro la mafia e al rispetto della legalità democratica; ecc. .

Si capisce bene allora come tali suddette unità didattiche d'insegnamento/apprendimento a carattere propedeutico/integrativo (di "arricchimento/ampliamento" dell'offerta e della qualità formativa...) non potranno che configurarsi curricularmente e strutturalmente in quanto "trasversali" (dunque, autentici costrutti multidisciplinari ed interdisciplinari/transdisciplinari) a tutte le materie ed a tutti gli ambiti disciplinari previsti in ragione dei Programmi vigenti della scuola elementare e dell'attuale ordinamento giuridico di tale scuola (dunque, in ragione dei curricoli adottati; ed in riferimento alle discipline che tali curricoli vengono a prefigurare, anche tenendo conto delle discipline di opzione, di compensazione e/o di integrazione, a quelle istituzionalizzate "centralisticamente" dal curriculum di base a carattere nazionale; ecc.).

Ciò, considerando, altresì, che lo stesso discorso potrebbe valere (in riferimento ai contenuti d'esperienza ed ai "campi" di cultura vissuta del bambino di scuola materna) per la definizione curricolare e la conseguente programmazione didattico/metodologica di unità didattiche d'insegnamento/apprendimento propedeutiche/integrative (di "arricchimento/ampliamento" dell'offerta e della qualità formativa...) alle unità didattiche curricolari ordinarie ricavabili/deducibili dai prospetti pedagogici degli Orientamenti

vigenti di Scuola Materna Statale e dal correlato ordinamento giuridico di tale scuola.

Risulta evidente, peraltro, che soltanto sulla base di queste prospettive didattico/metodologiche generative così emergenti, una data unità didattica (relativa alle suddette progettazioni integrative/propedeutiche; e di arricchimento/ampliamento della qualità/quantità dell'offerta formativa...) potrà risultare pianificata curricularmente; e, quindi, necessariamente, avrà a risultare fondata su presupposti autentici di "interdisciplinarietà/transdisciplinarietà"; vale a dire, attraverso "integrazione" dei temi/contenuti culturali (esperenziali; di ambito disciplinare; di significato disciplinare; di una data materia "apprenditiva"; ecc.) di "arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa" ... agli specifici contenuti culturali d'istruzione di ciascuna disciplina curricolare già previsti (per quanto riguarda l'offerta formativa ordinaria/standard) dai Programmi scolastici elementari, fino ad oggi; e che saranno presto riconfigurati dai "saperi essenziali" dei nuovi curricula istituzionali/ministeriali della scuola di base (vale a dire, dei curricula del sistema unitario dell'istruzione, strutturali/ finalizzati al raggiungimento degli obiettivi educativi fondamentali, degli obiettivi specifici di apprendimento e degli standard di formazione definiti su scala nazionale per competenze generative/fondamentali).

Soltanto così, peraltro, si potrà giungere a strutturare/configurare i saperi culturali d'insegnamento di ogni data unità didattica propedeutica/integrativa (di "arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa") in questione, in modo tale da risultare dimensione culturale organica integrabile agli specifici temi/contenuti ed alle specificità didattico/epistemologiche della struttura originaria (o "mappa concettuale" che dir si voglia...) di ciascuna materia originaria dei Programmi scolastici elementari e di detti curricula essenziali (ministeriali) della scuola di base (dunque, saperi culturali d'insegnamento/istruzione appositamente prospettati/selezionati e configurati/strutturati nel contesto di una pianificazione curricolare il più possibile analiticamente descrittiva relativa alla progettazione di una data serie di unità didattiche in questione; secondo criteri di precisa congruenza con strutture/codici/linguaggi/prospettive-di-ricerca/contenuti-tipici-di studio/strategie-di-approccio cognitivo; ecc. ; relativi a ciascuna disciplina di tali Programmi e curricula della stessa scuola di base).

Si consideri, altresì, che la scientificità e la sperimentabilità di un dato progetto d'insegnamento/apprendimento (così come di ogni altro aspetto del discorso pedagogico e della prassi educativo/formativa), si pongono tanto più proponibili quanto più le asserzioni e le enunciazioni di una data programmazione curricolare e di una correlata progettualità didattica abbiano a configurarsi analiticamente strutturate e quindi tali da poter consentire il continuo raffronto di verifica di tali asserzioni stesse teoriche con i concreti risultati didattico/educativi che via via si vengono delineando produttivamente.

In questo senso, ovviamente, ci si viene a riferire ai risultati relativi alla validità ed alla qualità degli apprendimenti e dei processi/prodotti formativi dell'alunno; ma anche -nello stesso tempo e per lo stesso motivo- alla consistenza/qualità delle diverse variabili sistemiche della funzione docente, dei "comportamenti insegnanti" effettivi dei docenti, delle diverse prassi relazionali didattico/educative di ciascun insegnante stesso; e, in definitiva, della "proficuità" dell'insieme di approcci di servizio degli operatori scolastici a cui viene assegnata, in un modo o l'altro, l'esplicazione di tutti gli interventi educativi scolastici ed extracurricolari (gestionali e didattico/organizzativi) nelle diverse dimensioni progettuali/programmatiche e prassico/realizzative di integrazione delle diverse risorse/opportunità formative.

Risulta evidente, peraltro, che questa "integrazione" di contenuti culturali/disciplinari di cui si diceva, debba risultare sulla base di criteri di congruenza e di organicità propulsiva sempre ispirati alle connotazioni dello statuto epistemologico ed alla specifica didattica peculiari di ciascuna disciplina di studio inquadrata scolasticamente (anche nel contesto di un proprio ambito disciplinare) in quanto "materia di apprendimento"; stanti ai Programmi scolastici elementari, stanti ai suddetti nuovi curricoli della scuola di base ed in riferimento ai contributi della più recente ricerca psico/pedagogica e psico/didattica.

2:4:4: In ogni caso, ogni progettazione (fra quelle relative a TUTTE E TRE LE TIPOLOGIE sopra profilate) dovrebbe essere elaborata e definita attraverso formulazione di adeguata pianificazione curricolare; vale a dire, di pianificazione che abbia a prefigurare e descrivere (razionalizzare) programmaticamente (in riferimento all'attività dei docenti o anche di docenti ed alunni; a seconda della tipologia generale del progetto in questione):

- analisi delle risorse, dei mezzi, degli strumenti e delle specifiche opportunità necessitanti;
- finalità generali di formazione;
- obiettivi educativi fondamentali di riferimento;
- obiettivi didattici specifici di apprendimento di medio e breve termine (dunque, obiettivi formulati attraverso enunciazioni in termini di capacità/abilità/padronanze, di conseguenti competenze, di strategie cognitive/intellettive, di conoscenze e saperi, e di atteggiamenti/operatività/comportamenti/linguaggi osservabili e monitorabili);
- temi culturali d'istruzione e contenuti disciplinari o di ambito disciplinare (con riferimento alle loro connessioni interdisciplinari/transdisciplinari; e con i loro caratteri epistemologici di fondo);
- (in caso di progetti di offerta formativa da indirizzare agli alunni)
metodologie/metodi/tecniche/tecnologie ed, in generale, modelli didattici d'insegnamento/apprendimento, di razionalizzazione curricolare; e/o (in caso di progetto rivolto alla formazione degli operatori scolastici) metodologie dell'aggiornamento/formazione degli adulti, dei docenti e/o di genitori o di altre figure adulte del territorio;
(dunque, metodologie/tecnologie di didattica inerenti gli approcci apprenditivi degli alunni e/o di didattica degli adulti; oltrechè relative ad ogni correlato intervento di supporto didattico/organizzativo e di "educazionale" presupposto gestionale);
- tecniche e modelli di verifiche/valutazioni/monitoraggi che si intendono realizzare per poter considerare il più possibile sperimentalmente (scientificamente) l'oggettiva riuscita del progetto ed i reali suoi risultati relativi agli effetti di maturazione/apprendimento/sviluppo/formazione sollecitati negli alunni (ovvero, relativi agli effetti di aggiornamento e di più approfondita qualificazione culturale/professionale dell'identità di formazione dei docenti interessati);
- tecniche e modelli di verifiche/valutazioni/monitoraggi che si intendono realizzare per poter considerare il più possibile sperimentalmente (scientificamente) le effettive risultanze delle diverse variabili di supporto a carattere didattico/organizzativo e gestionale/amministrativo, intrinseche alla prassi

didattico/educativa e didattico/curricolare di ciascun progetto in questione.

Inoltre, ciascuna progettazione in questione dovrà riportare:

- il preciso numero di ore quotidiane e di giorni complessivi entro cui viene prevista la sua realizzazione;
- i nominativi dei docenti impegnati nella realizzazione del progetto (con annotata, per ciascun docente, la specifica correlata quantificazione di ore di servizio aggiuntivo, d'insegnamento e/o di non insegnamento, che esso docente si propone di dover/poter prestare per contribuire alla realizzazione del progetto in questione).

In questo senso, tutte le progettazioni relative a coinvolgimento degli alunni in orario pomeridiano per attività aggiuntive d'insegnamento, debbono essere subitaneamente corredate, successivamente, entro i primi quindici giorni dall'inizio delle lezioni (tranne oggettive emergenti necessità di ritardo), dei precisi nominativi degli alunni da coinvolgere e del relativo consenso scritto dei genitori (o di chi legittimamente ne fa le veci) alla partecipazione dei loro figlioli in ragione dei precisi tempi/modi/forme di realizzazione dell'iniziativa (tempi/modi/forme, per questo, che ciascun docente avrebbe a notificare in modo chiaro e dettagliato a ciascuna utenza di riferimento istituzionale). Per quanto riguarda la programmazione e la progettazione di progetti di "visite guidate" (a prescindere che riguardino mete di viaggio entro il territorio comunale o meno; ovvero servizio di autotrasporto con mezzo comunale o meno); si avranno ad osservare e rispettare tutte le note indicazioni, le prescrizioni e gli adempimenti procedurali e di pianificazione, di cui (in particolare, tra l'altro) alla circ. min. n. 291/92 (si crede, nota a tutti; poiché di fondamentale essenziale significato regolativi e riportante norme strutturali generative, a carattere permanente).

2:5: Come si è sopra premesso, la nota ministeriale del 05/07/2001 del Ministro Moratti aveva modo di aggiungere che “”...(...)...in conseguenza di quanto sopra ...(cioè, del “ritiro” dei decreti ministeriali di regolamentazione sopra premessi: n.d.r....)... i provvedimenti menzionati, in quanto privi del requisito dell'efficacia in mancanza di registrazione, non possono produrre effetti, restando in materia confermata la normativa vigente, ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, le disposizioni contenute nel D.I. 26 giugno 2000, n. 234...(...)...””” .

Così, dopo il “ritiro” del testo del [Decreto Interministeriale 7 maggio 2001](#) (recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#)); e degli annessi integrati *Indirizzi per l'attuazione del curricolo (Nuovi Curricoli) nella scuola di base*; il D.I. 26 giugno 2000, n.234, si pone quale unico in atto vigente “”” **Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275**””” .

2:5:1: Le norme del Regolamento di cui al D.I.26 giugno 2000,n.234,sono direttamente correlate,in particolare,oltre al D.P.R.n.275/99,all'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400; all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni; al decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare all'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275; alla legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione; all'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662; all'articolo 40, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n.449; ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche.

Il D.P.R. n.234/2000 in questione risultava emanato in considerazione del fatto che , con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato Regolamento dell'Autonomia di cui al D.P.R.n.275/99, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata.

Ciò,peraltro,anche alla luce della necessità e dell'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29 maggio 1998 e n.179 del 19 luglio 1999.

Il D.P.R.n.234/2000 viene ad accogliere,dunque,la necessità di assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola. Ciò,dunque,nella prospettiva di promuovere e sostenere la ricerca e la realizzazione della qualità del servizio educativo/formativo massimamente perseguibile.

2:5:2:

-§: Per quanto concerne,i *“Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome”*,si premette che:

-“”1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59””.

2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica””” (dall'art. 1 della normativa di **Regolamento del D.P.R.234/2000**).

-§: Per quanto riguarda gli *“Obiettivi specifici di apprendimento”*, si chiarisce e specifica che:

1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ... (di questo Regolamento: n.d.r.)... ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.

2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1 ... (di questo art.2: n.d.r.)..., che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” (dall'art. 2 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

-§: In riferimento, alla *“Quota nazionale ed quota riservata alle istituzioni scolastiche”* del monte/ore annuale d'insegnamento delle diverse discipline e dei correlati curricoli delle diverse istituzioni scolastiche, viene precisato che:

“1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 ... (di questo Regolamento: n.d.r.)... è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale”.

3. Il curriculum obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le persistenti esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2... (di questo Regolamento: n.d.r.)..., nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo” (dall'art. 3 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

-§: Così, per quanto concerne l'individuazione, la definizione e la gestione organizzativa/istituzionale

dei “”*Curricoli delle singole istituzioni scolastiche*””, si tenga conto che:

“”1. In applicazione dell'articolo 1 ...(di questo Regolamento: n.d.r.)...restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.

2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.

3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.

4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato”” (dall'art. 4 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

-§: Dunque,in conclusione,riguardo gli “”*Adempimenti delle scuole*””, si consideri che:

“”1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.

2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curriculari effettuate in base all'articolo 4, ...(di questo stesso Regolamento: n.d.r.)...al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale...(())...”” (dall'art. 5 della normativa di Regolamento del D.P.R.234/2000).

3: METE SOCIO/POLITICHE , FINALITA' FORMATIVE, MODELLI EDUCATIVI E IDENTITA' PEDAGOGICHE della scuola elementare e della scuola dell'infanzia di oggi nel contesto evolutivo delle loro attuali prospettive di ordinamento giuridico/istituzionale:

3:1: Cercheremo di riconfigurare e ricomporre i significati fondamentali delle “carte giuridiche” di Programma della scuola elementare e della scuola materna dalle cui normative si possono ricavare i lineamenti di filosofia dell'educazione, di politica scolastica , di pedagogia istituzionale, di assetto giuridico/normativo e di organizzazione didattica di tali scuole; e, quindi, un profilo delle correlate finalità formative e degli obiettivi educativi fondamentali.

Prenderemo in esame, dunque, i lineamenti giuridico/ordinamentali, le finalità formative, i principi pedagogici, i profili di funzione docente, le strategie generative di razionalizzazione curricolare, i modelli d'insegnamento/apprendimento e le prospettive di gestione didattica delle odierne scuola elementare e scuola materna dell'autonomia così come si possono rinvenire negli Orientamenti di scuola materna del 91; nei Programmi di scuola elementare dell'85; nella L.n.30/2000 (ancorché nel correlato Decreto Interministeriale 21 maggio 2001 intitolato:”””” **Regolamento, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275**””””) ; e nel Programma quinquennale di attuazione della Riforma dei cicli approvato dalla Camera e dal Senato nel dicembre duemila (Legge, Programma E Regolamento, questi ultimi, che, seppur non promananti effetti giuridici a partire dall'a.s.2001/2002 ; e nemmeno in atto in vigore ed esecutivi; restano pur sempre normativa vigente non esecutiva e non foriera di effetti giuridici in attesa di “integrazioni e correzioni”, secondo le ultime disposizioni ministeriali di questo luglio 2001; e, comunque, si pongono quali significative autorevoli fonti normative e di cultura pedagogica grazie a cui poter ipotizzare gli scenari di riforma della scuola che andranno a connotare, nel prossimo futuro, la fisionomia della scuola dell'infanzia e della scuola elementare di domani).

3:2: Cercheremo innanzitutto di tracciare il profilo ordinamentale di scuola dell'autonomia ed i conseguenti scenari di razionalizzazione e di regolamentazione gestionale che **la Legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione) ed il correlato Decreto Interministeriale di regolamentazione 21 maggio 2001, sono venuti a** tracciare ed a preporre a base strutturale generativa di qualsiasi futura legislazione autonomistica e di riforma del nostro “domani” più vicino (legislazione, quest'ultima, che il Ministro attuale ha già preannunciato, in questo luglio 2001, successiva ad una riflessione coinvolgente gli “stati generali dell'educazione” e che, comunque, dovrebbe porsi di eventuale integrazione e correzione alla stessa previgente normativa in materia ; non già, comunque, ad abrogazione di essa).

In questo senso, verremo a ricomporre qui di seguito quei prospetti normativi in questione risultanti, a nostro avviso, maggiormente pregnanti che oggettivamente si pongono quali punti fermi istituzionali in raffronto alle eventuali ipotizzabili “discontinuità” di politica scolastica futura in tema di autonomia scolastica; e che, quindi, risulteranno di sostanziale verosimile riproposizione governativa (pur nel contesto di una prevedibile globale integrazione/correzione/modifica/revisione delle attuali normative

sulla Riforma della scuola e dei Cicli emanate nel corso della precedente legislatura).

-§: Ricordiamo,innanzitutto, che l'art.8 del Regolamento dell'autonomia (D.P.R.n.275/99),sempre vigente ed esecutivo,viene così testualmente a recitare:

“”...(...)...1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali. ...(...)...””.

Risulta,dunque,evidente che nel presente periodo:

- a) “”Gli obiettivi generali del processo formativo”” continuano ad essere definiti ed indirizzati alle istituzioni scolastiche ed alle competenze della funzione docente in ragione del dettato dei Programmi Scolastici Elementari (D.P.R.n.105/85) -comunque sempre in vigore nella loro integralità-; nonché sempre alla luce dell'articolato vigente ed applicabile del D.L.vo n.297/94 (Testo Unico delle Leggi della scuola); dunque anche in riferimento al dettato della L.n.148/90 e della successiva normativa che è venuta ad integrare e modificare quest'ultima Legge di Riforma; nonché in ragione dei Programmi Scolastici per la scuola media del 1979; e degli Nuovi Orientamenti del 1991 per quanto riguarda la scuola materna.

Ciò, atteso che il suddetto “ritiro” del [Decreto Interministeriale 7 maggio 2001](#) recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#),è venuto a determinare -nello stesso tempo e per lo stesso motivo- anche la predetta sospensione dell'attuazione della L.n.30/2000 (la legge della Riforma dei Cicli).

Purnondimeno,crediamo che gli obiettivi educativi fondamentali e generali individuati e formulati da quest'ultima Legge e dallo stesso Decreto Interministeriale 7 maggio 2001,continuino a porsi,anche se non già istituzionalmente vigenti,quali autorevoli ed imprescindibili traguardi finalistici strutturali dell'offerta formativa e della teleologia istituzionale di fondo della scuola dell'autonomia (che,per questo,abbiamo ragione di ipotizzare quali prospetti normativi che risulteranno riproposti anche nelle successive modifiche di legislazione).

Per questo, riteniamo fondamentale considerare che, stanti alla L.30/2000 (oltrechè alle norme strutturali di regolamentazione dello stesso Decreto Interministeriale ultimo citato), i principi di sistema, i fini istituzionali, le finalità formative e gli obiettivi educativi generali dovrebbero continuare a risultare quelli riconducibili alle seguenti proposizioni di cultura pedagogica e di premessa giuridica istituzionale/ordinamentale:

-§:PROPOSIZIONI RICAVABILI DAL TESTO DELLA L.N.30/2000:

- a) “”””Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
- b) “””” Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria””””,
- c) “”””Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n.144””””.
- d) “””” L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età””””.
- e) “””” L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144””””.
- f) “””” Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni””””.
- g) “””” La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine””””.
- h) “””” La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa ...(...)...e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia””””.
- i) “””” La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base””””.
- j) “””” La scuola di base ...(...)...è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro

alla scuola secondaria””” ; a prescindere della sua durata complessiva e dal fatto che sia composta da un unico grado (come veniva a legiferare la stesura originaria della L.n.30/2000 in questione) di istruzione; ovvero risultata articolata da due differenti gradi scolastici (la scuola elementare e la scuola media rapportate da un nesso di continuità/distintizione ordinamentale).

k) “”” La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità ... (ovvero, obiettivi educativi generali, che dir si voglia, come previsto nella definizione testuale dell'art.8 del D.P.R. sull'autonomia n.275/99)...:

- acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
- apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
- potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
- consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
- sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

l) “”” Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275”””.

m) “”” La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo”””.

n) La “”” La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree : aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.

Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge”””.

o) “”” La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei" “””.

-§: PROPOSIZIONI RICAVABILI DAL TESTO DEL D.I. 21/05/2001 (E DAGLI ANNESSI INDIRIZZI DI CURRICOLO):

a) “”” La riforma del sistema scolastico italiano è volta a migliorare l'offerta di formazione e a innalzare il livello culturale del Paese. Essa si correla al dettato della *Costituzione*. Obbedisce quindi anzitutto alle norme più specificamente dedicate alla scuola: l'obbligo di dettare leggi generali sull'istruzione e di istituire scuole dello Stato, ammettendo scuole non di

Stato e, tra queste, quelle che, in base alla legge 62 del 2000, chiedano e ottengano la parità ed entrino così nel sistema pubblico (art.33); la gratuità dell'istruzione obbligatoria; la promozione del diritto a studiare e apprendere (art.34)""".

b) ""La riforma si ispira anche ai "principi fondamentali" della *Costituzione*: valorizza, e ciò era evidente già nella legge 30/2000, il lavoro e l'operosità (art.1), la solidarietà e il senso dei doveri inderogabili che la solidarietà comporta (art.2), il pieno sviluppo della persona umana e il superamento degli ostacoli che lo limitano (art.3), il diritto e il dovere e, dunque, la capacità del lavoro (art.4), l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche e il loro stretto rapporto con le autonomie locali (art.5), la tutela delle lingue minoritarie (art.6), il rispetto di quanto comportano i Patti lateranensi (art.7), la libertà e presenza di tutte le confessioni religiose (art.8),

la promozione dello sviluppo della cultura tecnica e scientifica e del rapporto con l'ambiente e con il patrimonio storico e artistico della Nazione (art.9), l'accoglienza degli stranieri (art.10), l'educazione alla pace tra i popoli (art.11)""".

c) ""Ispirarsi deliberatamente, consapevolmente, perfino puntigliosamente nel far vivere nelle scuole i "principi fondamentali" della *Costituzione* repubblicana, significa per le scuole tutte assumere come obiettivo ultimo, come "sovrascopo" di ogni apprendimento e insegnamento, la formazione di personalità mature, responsabili, solidali, informate, critiche. La formazione alla cittadinanza non è un'aggiunta posticcia: è il cuore del sistema educativo.

Non solo in Italia, ma in tutti i Paesi europei e in molti Paesi occidentali assume una crescente rilevanza quella che viene definita "educazione alla cittadinanza", vale a dire una educazione che consenta di acquisire gli

strumenti relativi all'assunzione di responsabilità nella vita sociale e civica.

Questa attenzione continua e sviluppa le indicazioni didattiche già presenti negli Orientamenti per la scuola dell'infanzia, e in particolare nel campo di esperienza "Il sé e l'altro", nel paragrafo "Educazione alla convivenza democratica" dei Programmi didattici per la scuola primaria del 1985, e nel paragrafo "Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino" dei Programmi della scuola media del 1979.

È, quindi, compito della scuola, per educare alla cittadinanza, almeno a un primo livello di consapevolezza e di consenso libero, porre le basi di conoscenza, di abilità, di atteggiamento e di capacità operativa necessarie alla progressiva acquisizione di competenze sociali nell'orizzonte della libertà, della criticità, della partecipazione democratica, della responsabilità civico-sociale e della solidarietà a tutti i livelli della vita organizzata (locale, nazionale, europea, mondiale) nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

Si tratta di un *aiuto educativo* che abiliti ad atteggiamenti e a comportamenti democratici, a partire da quelli interni alla scuola; che

favorisca l'apprendimento di idee, valori, strumenti interpretativi, tecniche conoscitive e di ricerca, modelli di comportamento per una formazione culturale congruente; che promuova lo sviluppo di una mentalità e di una prima consapevolezza critica congiunta alla scoperta di orizzonti di valori e di

prospettive di partecipazione e impegno solidale.

Questa prospettiva va considerata in primo luogo secondo ciò che la psicopedagogia chiama una logica implicita e contestuale.

Il modo stesso di proporsi e di organizzarsi della scuola conduce gli alunni a saper vivere insieme nella diversità della classe e dei gruppi di apprendimento; a maturare progressivamente abitudini di rispetto reciproco e di partecipazione alla vita e all'apprendimento scolastico, secondo le potenzialità, le attitudini e le propensioni di ciascuno; a operare insieme per l'attuazione di obiettivi e di finalità condivisi e progettati insieme e a saper discutere di comportamenti, di idee, di bisogni, di diritti e di valori, a mano a mano che emergono nel corso della vita e dell'apprendimento scolastico.

In secondo luogo, in termini di progettazione esplicita e intenzionale, spetta alle scuole promuovere in alunne e alunni la conquista stabile di alcuni *specifici obiettivi formativi* che, al termine del ciclo di base, possono così definirsi:

§ essere sensibili alle esigenze della vita sociale comunitaria, così come sono sancite dalla *Costituzione*, che potrà utilmente leggersi

già entro il termine del ciclo;

§ acquisire la consapevolezza della pari dignità sociale e della eguaglianza di tutti i cittadini;

§ iniziarsi a comportamenti mentali e pratici di autonomia di giudizio, di responsabilità e di decisione;

§ acquisire consapevolezza e competenza pratica nel campo della solidarietà;

§ affinare la sensibilità alle diversità e alle differenze;

§ acquisire e consolidare atteggiamenti di confronto costruttivo con persone, popoli e altre culture;

§ essere sensibili ai problemi della salute, della prevenzione, dell'igiene personale, del rispetto dell'ambiente naturale, del corretto

atteggiamento verso gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità.

Questi obiettivi raggiunti all'uscita del ciclo di base si integreranno poi al termine della scuola secondaria con altri obiettivi: un più ampio orizzonte culturale e sociale per essere capaci di introdursi nella realtà culturale e sociale più vasta in uno spirito di comprensione e di cooperazione internazionale, in particolare nell'ambito dell'Europa e dell'incontro con altre culture; la comprensione critica del contributo delle religioni, e anzitutto di quella più tradizionalmente presente nel Paese, e delle visioni della vita ai fini dello sviluppo di valori personali e dell'allargamento degli orizzonti culturali individuali e sociali.

Dunque le scuole dovranno:

- inserire specifici obiettivi di apprendimento rivolti allo sviluppo del senso della cittadinanza nei diversi

curricoli;

- indicare, tra gli obiettivi trasversali relativi alle articolazioni curricolari, quelli relativi ai saperi e ai comportamenti di cittadinanza;

- prevedere nell'ambito dei loro Piani dell'offerta formativa una quota oraria annuale, esplicitamente rivolta alla realizzazione di percorsi -interdisciplinari di formazione alla cittadinanza""".

d) ""Per tradurre in realtà questa ispirazione, le leggi di riforma hanno posto in essere un nuovo e integrato sistema sia di istruzione sia di formazione alle professioni e al lavoro. Tale sistema è pubblico, cioè sia statale sia paritario. Attraverso esso si snodano i percorsi di studio e formazione dall'infanzia ai 18 anni. I percorsi si prolungano poi sia nell'università sia nei nuovi corsi di formazione tecnica superiore e nei centri territoriali di educazione degli adulti, dove possano realizzarsi ulteriori apprendimenti durante l'intera vita. Di

tale sistema è stata disegnata l'architettura di insieme, a partire dalle tradizioni e strutture già esistenti, opportunamente integrate. A un ciclo di base, che muove dalla scuola dell'infanzia in via di generalizzarsi ... (e che, dopo gli anni della scuola dell'infanzia, è ancora da ridefinirsi in quanto a durata; ed in quanto ad articolazione di unitario grado scolastico ovvero, diversamente, in quanto a sussistenza della scuola elementare distinta dalla scuola media: n.d.r.)... succede un quinquennio secondario con alcune nuove caratteristiche. I primi due anni sono obbligatori e con essi ha termine l'obbligo scolastico. A questo succede l'obbligo formativo: esso si assolve

nei tre anni successivi o nel ciclo scolastico secondario fino all'esame di Stato conclusivo o nel sistema della formazione professionale regionale o nell'esercizio dell'apprendistato.

I percorsi scolastici quinquennali (i primi due anni obbligatori e i tre seguenti) sono raggruppati in quattro grandi aree:

classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Un adeguato sistema di certificazione delle conoscenze e competenze acquisite consente ai giovani passaggi e ritorni da un'area a un'altra o dai percorsi scolastici ai percorsi di formazione professionale e apprendistato""".

e) ""In accordo con soluzioni legislative e normative anche non recenti (scuola media unificata e obbligatoria dal 1962, norme per l'inserimento dei portatori di handicap del 1977, Programmi della scuola media del 1979, Programmi per la scuola elementare del 1985, circolare Mattarella sull'accoglienza di extracomunitari, Orientamenti per la scuola dell'infanzia del 1991, eliminazione degli esami di riparazione nel 1994, istituzione degli "istituti comprensivi" del 1994, riordino dell'esame di Stato conclusivo del 1997), la riforma ha raccolto e portato a norma i risultati migliori delle esperienze e delle sperimentazioni attuate in questi ultimi anni e per più aspetti addirittura negli ultimi decenni""".

f) ""Tutto il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla

l'obbligo scolastico, e le scelte dei diciotto anni, relative alla immediata prosecuzione degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni""".

i) "" L'orientamento non è un momento giustapposto collocato solo al termine di un ciclo di studi, ma costituisce una dimensione dell'intera azione didattica e assume pertanto un ruolo centrale nel nuovo sistema di istruzione e formazione. L'orientamento è infatti decisivo sia per le sorti individuali sia per la migliore utilizzazione sociale di tutte le giovani energie di cui disponiamo. Anche in funzione dell'orientamento le scuole devono sapersi coordinare all'ambiente esterno alla scuola, alle realtà sociali e produttive locali. E anche in vista di ciò è importante che a ogni livello di età il discente sperimenti occasioni strutturate, laboratoriali, di verifica e

autoverifica di ciò che sta apprendendo sì da maturare al meglio i propri personali orientamenti. La nuova scuola punta a costruire il successo formativo di tutte le alunne e di tutti gli alunni tenendo conto delle differenze antiche e nuove che li caratterizzano. Per gli insegnanti è, come già detto, un compito di alta e specifica professionalità, che viene affiancato dall'attività degli Istituti regionali

di ricerca educativa, gli IRRSAE, dalla messa in rete delle risorse documentali dell'Istituto nazionale di ricerca educativa (la ex BDP) e dal sostegno dei servizi predisposti dalle Direzioni generali regionali, d'intesa con le autonomie regionali e locali. Il compito richiede agli insegnanti e ai dirigenti una professionalità capace di cogliere e interpretare le diverse situazioni individuali e ambientali e di utilizzare flessibilmente le risorse disponibili e le presenti indicazioni curricolari per definire percorsi educativi, anche individualizzati (ci dice la legge ormai vigente), e attività capaci di accendere interesse e passione in ogni bambina e bambino, in ogni giovane persona

che apprende e si forma. È decisivo perciò che, come già detto nel Programma quinquennale approvato dal Parlamento, l'insegnante sappia dare a ogni singolo discente il senso di quanto sono importanti, di quanto sono serie per la sua vita le tappe di studio che viene a mano a mano raggiungendo""".

1) Riguardo il *curricolo*, si consideri che:

-"" Il curricolo è elaborato dai docenti e non centralmente dal ministero; non è unico dappertutto e per sempre, ma è commisurato dai docenti alle realtà degli allievi e delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria nazionale, che assume le indicazioni curricolari specificate in questi *Indirizzi*, e di una quota obbligatoria del 20 % ... (o altra percentuale di quota, come potrebbe essere ridefinita a seguito della revisione ministeriale della normativa che ci si attende nel prossimo futuro: n.d.r.)... circa, riservata alle scuole che rafforza e/o integra la quota nazionale. L'elaborazione del curricolo è dunque il terreno su cui si misurano più specificamente la capacità progettuale e la nuova professionalità dei docenti e dei dirigenti delle singole istituzioni scolastiche. Il curricolo si attua nella concretezza di un clima sociale in cui variamente si esplicitano i nodi del vivere e del conoscere. È l'azione didattica che risolve il curricolo in un processo di insegnamento/apprendimento teso a una formazione non solo solidamente compiuta, ma anche umanamente coinvolgente. In tal senso, esso è al centro della nuova scuola: ne interpreta le finalità e le traduce nei contesti delle pratiche educative. Il curricolo rende riconosciuta e riconoscibile - nei suoi termini culturali, sociali e istituzionali - l'identità

della singola scuola. Nel sistema delle autonomie l'istituzione scolastica diviene allora il campo in cui tutte le implicazioni del curricolo si riassumono e si integrano, sollecitando al tempo stesso la crescita della professionalità dei docenti attraverso una costante pratica di riflessione e di approfondimento.

È evidente la differenza tra il programma e il curricolo. Il programma indica un insieme di contenuti definiti centralmente: a essi il docente doveva riferirsi per il suo insegnamento. In tale contesto sono state senz'altro chiare le tappe e le scansioni del processo di insegnamento; meno chiari sono stati, invece, gli esiti effettivi dell'apprendimento. E, come sappiamo, i tradizionali giudizi o voti, preziosi nell'interazione didattica immediata, non bastano a dare certezza sugli effettivi livelli raggiunti in aree e zone diverse,

in istituti scolastici diversi, con insegnanti diversi. Il curricolo parte anch'esso naturalmente dai contenuti, ma delinea

l'articolato e complesso processo delle tappe e delle scansioni dell'apprendimento. I contenuti stessi divengono così non tanto la guida

dell'insegnante, quanto la via per far conseguire alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel tempo. È qui che la professionalità del docente trova tutto il suo spazio poiché può esplicarsi nel nuovo quadro di libertà culturale e progettuale, di flessibilità organizzativa e didattica garantito dall'autonomia""".

-""""Il rinnovato progetto di istruzione pubblica vuole promuovere un articolato *diritto all'apprendimento* che consolidi il già affermato diritto allo studio. L'obiettivo è quello di favorire un reale successo formativo che consenta a ciascuno - secondo le sue vocazioni e le sue possibilità effettive - di conseguire non solo e non tanto un titolo di studio, quanto e soprattutto un'adeguata capacità di padroneggiare i contenuti dell'apprendimento.

A tal fine è indispensabile che le conoscenze trasmesse dalla scuola siano compiutamente assimilate, si risolvano cioè in una loro acquisizione e in un loro uso criticamente strutturati e in una duttile disponibilità a trasferirle in ambiti, tempi e contesti diversi.

Il concetto di competenza sembra appunto poter riassumere in se stesso tutte queste istanze.

Le competenze vanno dunque intese come la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite dalla persona che sta apprendendo. Esse sono le tappe e i traguardi di un itinerario di istruzione che ha quale propria finalità istituzionale il successo formativo di ciascun allieva e allievo""".

-""""Un curricolo articolato attraverso "obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni" ... (come previsti dall'art.8 del Regolamento dell'autonomia D.P.R.n.275/99:n.d.r.)... appare in grado di favorire sia un processo di insegnamento/apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione fondata su un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e l'accertamento dei suoi esiti.

L'effettiva accertata e accertabile acquisizione di conoscenze e competenze si riflette su tutto il curricolo, che deve essere esso stesso formulato in modo da risultare accertabile in tutte le fasi del

percorso.

Al tempo stesso il curricolo, così inteso, supera sia la tradizionale separatezza tra gli studi orientati al “sapere” e quelli orientati al “saper fare”, sia l’idea che di competenza si possa parlare solo a proposito di una dimensione strettamente operativa e/o professionale.

Gli obiettivi del curricolo sono contraddistinti dai caratteri di essenzialità e di progressività. Se tali non fossero, sarebbe necessario un adeguamento continuo e una conseguente dilatazione dei contenuti e degli insegnamenti per tenere il passo con l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei saperi e delle tecnologie.

Un curricolo essenziale (ed essenziale non significa certo minimale) si basa sulla convinzione che quell’adeguamento si possa invece perseguire attraverso percorsi scolastici caratterizzati non dallo studio estensivo di molti contenuti, ma da quello intensivo e criticamente approfondito.

Un curricolo essenziale deve selezionare i contenuti individuando gli *elementa*, i nuclei costitutivi delle discipline su cui innestare approfondimenti e sviluppi, tesi a consolidare negli allievi un patrimonio di conoscenze/competenze stabile nel tempo e dunque tale da permettere sempre ulteriori approfondimenti e sviluppi.

Il curricolo prefigura un percorso di apprendimento che, definendo le tappe relative allo sviluppo formativo, accompagna l’allievo dalla scuola dell’infanzia alla conclusione dell’intero ciclo scolastico evitando ripetizioni o ridondanze non funzionali.

Beninteso, i diversi aspetti (oggetto, linguaggio, metodologia di ricerca) da cui viene caratterizzato lo statuto di una disciplina sono in realtà già *tutti* presenti fin dalle prime fasi del percorso formativo e presenti devono restare sempre. La matematica è la matematica, la lingua italiana è la lingua italiana sia quando vi si accosti un giovane liceale sia quando vi si accosti una bambina di tre anni.

Lo statuto di una disciplina non cambia perché mutano, con l’età degli allievi, tappe e scansioni del processo di apprendimento. Se lo statuto disciplinare resta fermo, assai diversa invece è la distanza del soggetto che impara dall’oggetto da imparare: da un legame forte con la contestualità della esperienza diretta degli allievi *nella scuola* dell’infanzia si passa via via a forme più pronunciate di decontestualizzazione e di astrazione. E tuttavia -con modalità diverse e dosaggi adeguati- contestualità e astrazione rimangono esigenze da rispettare durante *tutto* il percorso di istruzione.

La contestualità è più fortemente accentuata all’inizio e sempre più criticamente e conoscitivamente mediata col trascorrere degli anni. L’astrazione (la capacità di astrazione e decontestualizzazione) costituisce anch’essa una dimensione permanente e irrinunciabile dell’*intero* processo di apprendimento e dello sviluppo della mente: dal suo primo apparire fino al suo sempre più pieno dispiegarsi negli apprendimenti disciplinari più complessi.

Un curricolo progressivo prefigura insomma un percorso di istruzione che, definendo le tappe relative allo sviluppo formativo, accompagni l’allievo dalla scuola dell’infanzia alla conclusione dell’intero ciclo scolastico”””””.

- “”””Il curricolo si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota nazionale, che questo testo offre, e dall’analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e dell’ambiente. In tal senso

progetto di ricerca, di scoperta di differenti culture, di conoscenza e reciproca comprensione, di positivo e arricchente incontro. Nella categoria delle diversità e delle differenze è da collocare anche la situazione di handicap nella quale si trovano alcuni alunni e alunne. In maniera del tutto speciale, in questo caso, la scuola è chiamata ad attivare relazioni di aiuto che esigono specifiche competenze professionali in una logica di interazione fra scuola e servizi del territorio. In questo modo la scuola diventa anche risorsa formativa del territorio per far crescere la cultura dell'inclusione. Ma occorre anche cogliere e affinare le peculiari doti che i disabili, partendo dalla loro condizione, sanno sviluppare: la sensibilità tattile, uditiva e musicale di chi non vede; l'ambidestria dei dislessici; la acuta discriminazione visiva dei moti altrui e propri di chi non sente, fino all'acquisizione e allo sviluppo delle complesse grammatiche del linguaggio dei segni; la generosa capacità collaborativa dei bambini e ragazzi down ecc. .

L'integrazione esige qualità, e non il contrario: l'integrazione è in difficoltà quando il livello di qualità si abbassa. Vi è chi pensa che la facilità sia un elemento indispensabile per una scuola inclusiva, oppure che gli apprendimenti a forte connotazione concettuale siano un ostacolo agli handicappati, che avrebbero bisogno di percorsi realizzabili con operazioni concrete. Ma la qualità della scuola, in relazione all'integrazione di soggetti in situazione di handicap, ha poco a che vedere con questi criteri, che segnalano caso mai pregiudizi, forse anche dettati da generosità, ma anche da scarsa conoscenza, proprio nei confronti di questi soggetti. È facile, quando si tratta delle situazioni di handicap, che ciascuno riduca la pluralità dei soggetti ad uno stereotipo.

Invece è proprio una pluralità .
all'insufficienza mentale.

È evidente che la cecità è altra cosa rispetto

Ma esistono stereotipi riferiti anche alle varie tipologie. La pluralità dei soggetti è ben più di questo. Significa non accontentarsi di dire "insufficienza mentale": in questa categoria, in realtà, le differenze individuali si aprono a ventaglio e in chi insegna e osserva producono continue sorprese. E anche un presunto ordine di quantità (minore o maggiore insufficienza mentale) nella realtà ha

poco senso. Gli individui presentano differenze caratteriali, anamnestiche, socio-culturali, di genere e così via, tali da rendere impossibile la loro sintonizzazione in base alla tipologia. A volte un soggetto in situazione di handicap è in maggior sintonia con un soggetto normodotato che con uno in situazione analoga. Ma la grande esperienza nazionale dell'inserimento scolastico dei disabili, se ha liberato questi, ha giovato forse ancor più ai "normodotati" che traggono non poco vantaggio dalla individuazione e valorizzazione di loro specifiche capacità.

È vero che l'integrazione in una scuola inclusiva è un processo irreversibile, ma non meccanico. Implica delle volontà che si rinnovino, ed è tutt'altro che realizzata una volta per tutte. Una buona parte delle azioni che la compongono hanno caratteristiche di *ricorsività*; bisogna tornare a farle. La scuola, in generale, è composta da una parte consistente di azioni ricorsive; tutti i giorni è necessario fare certi gesti, realizzare certi rituali, rispettare certi aspetti organizzativi. E questo è tanto più evidente nel processo di

integrazione. L'insegnamento e l'apprendimento sono *l'intreccio di una linea progressiva*, costituita dallo sviluppo degli apprendimenti; e di *attività ricorsive*, costituite dalle cure dei materiali (strumenti, libri, quaderni, e così via), da quelle dell'ambiente, dall'organizzazione del ritmo quotidiano, settimanale, stagionale. Le attività ricorsive sono spesso ritenute implicite e, quindi, poco considerate nel progetto scolastico. A volte, poi, sono confuse con la ripetitività, che provoca noia, disinteresse. Tuttavia, la

disattenzione o la sottovalutazione della dimensione ricorsiva è alla base della scarsa capacità di organizzazione della memoria, di strutturazione del tempo, di sopportazione della fatica e dei ritmi. Essa conseguentemente determina la presenza di disordine, scarso controllo, incapacità di organizzare il proprio tempo. Tutte queste caratteristiche, quando vengono scoperte in ragazze e ragazzi, sono a volte riassunte in formule del tipo “non sa studiare”, magari ritenendo che i giovani siano profondamente cambiati rispetto al passato

anche recente. Sicuramente c'è del vero: i giovani sono cambiati e cambieranno ancora, come (è ovvio, ma non sempre ricordato) cambiano e cambieranno gli adulti. Ma è anche bene prendere in considerazione il fatto che le attività ricorsive sono date per scontate, e quindi di fatto trascurate un po' da tutti, educatori, familiari e insegnanti. La conseguenza ricade su quelle abitudini quotidiane che si assumono con le attività ricorsive. Nelle situazioni di handicap, le difficoltà di un soggetto nell'organizzare le proprie autonomie possono essere prese in considerazione affidando magari le attività ricorsive a un insegnante che chiamiamo “di sostegno”. Il

rischio che corre la scuola è quello di dividere i percorsi (la linea progressiva e le attività ricorsive), immaginando che l'attenzione alle persone handicappate debba concentrarsi su quelle che abbiamo chiamato attività ricorsive: l'ordine della persona, la sua igiene, la conquista di piccole autonomie, ecc., mentre gli altri bambini e le altre bambine debbono seguire dei percorsi progressivi. La nuova scuola deve fare uno sforzo per integrare queste due dimensioni. Lo può fare meglio, perché la possibilità di una scansione di ciclo diversa dal passato contiene elementi che possono essere interpretati in questo senso. L'organizzazione del tempo e dello spazio, con una maggiore possibilità data da programmazioni di maggiore respiro permette proprio questo. Non a caso nella scuola riformata si parla di curricoli e non di programmi. E la diversità non è solo terminologica: i curricoli non sono tracce su cui mettere i nostri stessi passi, percorsi che riproducono quanto è stato stabilito o già fatto da altri. I curricoli devono realizzare le indicazioni relative

agli obiettivi da raggiungere, tenendo conto dei diversi contesti e delle concrete possibilità in maniera del tutto originale.

Il suggerimento che ne esce è proprio quello di intrecciare la dimensione progressiva e quella ricorsiva per tutti gli allievi. Di allievi

disordinati, e non certo da oggi, ce ne sono molti, incapaci di avere e darsi una propria organizzazione, una propria disciplina. È quindi evidente che il bisogno formativo sulla dimensione ricorsiva non è circoscritto a una certa categoria, quella dei disabili, ma si estende a tutti coloro che crescono e che hanno bisogno di organizzare il proprio apprendimento. L'organizzazione materiale dell'apprendimento è altrettanto importante di quella mentale: tra queste due dimensioni esiste una forte correlazione.

Nella scuola della cittadinanza e dell'inclusione una parola importante, una parola chiave è *responsabilità*. La riorganizzazione dei cicli si collega all'autonomia: autonomia di scuole, di docenti, dirigenti e personale, di studentesse e studenti. Anche in relazione all'autonomia dell'individuo, in particolare l'individuo con bisogni speciali, l'autonomia non è equivalente di autarchia. Non è bastare a se stesso, ma è saper rivolgersi agli altri intelligentemente, saggiamente, sapientemente, fare riferimento alle competenze che altri hanno e che il soggetto potrebbe non avere. Per certi versi l'autonomia più alta è quella di colui o di colei che, avendo scoperto e conosciuto le proprie debolezze e i propri limiti, si avvale in maniera consapevole delle competenze degli altri. L'autonomia esige una collaborazione e una capacità di offrire anche le proprie competenze, in un rapporto che non è di scambio commerciale ma di

di apparati burocratici. Attualmente, le valutazioni previste sono, nella maggior parte dei casi, due per anno scolastico, delle quali soltanto la prima può giovare in corso d'anno alla riflessione sulle scelte effettuate e sulle soluzioni che potrebbero essere adottate per superare i limiti riscontrati. Una scansione delle attività valutative funzionale alle fasi di attuazione del curriculum, decisa in autonomia dalle singole scuole, potrebbe favorire sia gli effetti di autoregolazione, sia il coinvolgimento delle famiglie nell'attività scolastica dei figli. Le valutazioni, non solo prodotte ma anche espresse nella forma più snella, e dunque nella forma più immediatamente comprensibile, sono utili e riguardano sia lo stato ossia il livello effettivamente raggiunto in un certo momento da ciascun allievo in un'area determinata d'apprendimento, sia la tendenza che l'allievo mostra in relazione alla medesima area. Per quanto riguarda l'impostazione dell'attività valutativa interna alle scuole, è opportuno che le scuole valutino positivamente la possibilità di incrementarne progressivamente la frequenza. Superare la meccanica e rigida associazione tra espressione formale dei giudizi e conseguenze sul percorso scolastico restituisce credibilità agli

accertamenti e alla valutazione e consente di impostare nel seguito dello studio e dell'apprendimento le opportune e specifiche attività di recupero individualizzate. Ne deriva la possibilità di un uso più flessibile del tempo scolastico ed insieme un migliore sviluppo dei percorsi formativi degli allievi. Spetterà alle scuole stabilire quale sia lo stato degli alunni in relazione agli intenti perseguiti, in generale e per i singoli tratti (non necessariamente corrispondenti all'anno scolastico), in cui le scuole stesse hanno deciso di articolare il percorso. Ciò non vuol dire assicurare a tutti un avanzamento indifferenziato nel percorso di studi. Se un allievo consegue una valutazione negativa (che può intervenire in vari momenti dell'anno) in riferimento a un determinato segmento di una disciplina, la compensazione del ritardo dovrà avvenire prima di affrontare il segmento successivo. Solo quando i ritardi da compensare sono eccessivi e investono molti ambiti o discipline potrà esservi la necessità, entro il termine del ciclo, di un prolungamento del tempo scolastico".

o) "Nell'attuazione della riforma dei cicli, oltre a risolvere gradualmente i problemi posti dal rinnovamento dell'architettura del sistema scolastico, si devono progressivamente trovare soluzioni capaci di contenere le differenze dei risultati formativi entro una variabilità tollerabile. In altre parole, è astratto porre un obiettivo di completa uniformità dei risultati per tutti gli allievi; epperò, rispetto alla attuale situazione di forti difformità, ci si propone di tendere verso una certa omogeneità della distribuzione dei risultati tra aree geografiche e

verso una differenziazione contenuta anche all'interno delle singole aree. L'esigenza di omogeneità nei risultati di apprendimento è spesso confusa col perseguimento di intenti livellatori, che impedirebbero alle differenze individuali di manifestarsi. È vero esattamente il contrario: si può avere un'effettiva e accertata manifestazione delle capacità di ciascuno se alcune condizioni di base sono generalmente possedute o se alcune competenze sono sviluppate e valorizzate più di altre, e ciò vale più in particolare nel caso di alunne o alunni disabili. Le diverse competenze emergono e si valorizzano nella loro specificità anche individuale tanto più

quanto meglio sono individuati e misurati i diversi livelli".

relative alle competenze linguistiche e

matematiche, che, secondo anche una valutazione dell'Unione Europea, rappresentano indicatori della qualità complessiva del sistema di istruzione. La valutazione, naturalmente, non si esaurisce con l'esame di queste due variabili. Altri indicatori potranno essere individuati in relazione alle età degli allievi e alle esigenze specifiche del sistema. Anche la valutazione di sistema coinvolgerà le scuole. Esse la svolgeranno giovandosi, per le variabili già dette, di un repertorio di strumenti definito a livello nazionale. Le scuole, ormai tutte in rete, faranno affluire all'Istituto nazionale della valutazione i dati che poi, debitamente elaborati, ritorneranno alle scuole”””””.

p) “””””Il riordino dei cicli, in quanto realizzazione di una nuova qualità della scuola basata sui principi dell'autonomia e del curriculum formativo, porta con sé una radicale revisione di vecchie contrapposizioni negative.

Una prima considerazione: sul piano istituzionale generale, le indicazioni curriculari nazionali non vanno intese come imposizioni autoritarie. Non sono e non vogliono essere tali, ma, al contrario, intendono valorizzare la dimensione e le attribuzioni della elaborazione dei diversi curricula delle singole scuole. Esse vogliono sostenere e, per dir così, autenticare le scelte e le proposte nascenti dalle scuole. Le indicazioni curriculari nazionali danno forza alle scelte autonome delle scuole anzitutto dinanzi alla cultura

nazionale, che avverte un bisogno di identità e di eliminazione dei rischi di frantumazione, ma anche nei confronti dell'opinione pubblica, che vuole chiarezza nei comuni traguardi e impegni delle scuole. fatto che le scuole assumano nei loro curricula le indicazioni nazionali rassicura anche gli studenti, le famiglie, lo stesso personale della scuola, che ne percepisce la fattibilità e ne trae nuovo impulso allo sviluppo professionale. In questo senso, esse rappresentano la garanzia di una visione equilibrata delle scelte

autonome delle scuole. All'interazione centro-periferia si associa, poi, il rapporto fra la scuola come sistema formale e i mondi non scolastici della formazione, dalle agenzie non scolastiche intenzionalmente educative alle offerte educativo-formative provenienti dalla cultura diffusa. La nuova scuola dell'autonomia e dei curricula valorizza in modo istituzionale gli apporti delle altre agenzie e

della cultura diffusa e li colloca in una visione unitaria integrata. È poi importante ricordare il nesso che si viene a stabilire, per quanto

attiene al diritto allo studio e alla qualità dell'istruzione, fra i momenti del pre-obbligo (scuola dell'infanzia), dell'obbligo (scuola di base e primi due anni della secondaria) e del post-obbligo (ultimi tre anni della scuola secondaria).

L'introduzione di cicli scolastici lunghi e non frammentati, infatti, consente ad allievi e insegnanti di lavorare su percorsi temporalmente distesi, che sono una condizione irrinunciabile per una formazione di elevata qualità. Appare inoltre come un retaggio del passato la contrapposizione tra fautori dell'”istruzione” e fautori dell'”educazione”. Già la legge stessa, ormai,

parla di un sistema educativo pubblico dell'istruzione e della formazione e stabilisce quindi un nesso tra educazione e istruzione.

E, d'altronde, appare ormai pienamente acquisita la consapevolezza che l'effetto formativo unitario e

complessivo che risulta dall'esperienza di scuola nasce dal contemporare in modo coerente l'istruzione e l'educazione, il "curricolo evidente" o esplicito

degli ambiti e delle discipline e il "curricolo nascosto" o implicito, dato dai contesti e dagli stili di vita e di studio.

La riforma concilia il contrasto fra insegnamento ed apprendimento. In passato hanno prevalso due tendenze. Una prima assimila l'apprendimento all'insegnamento: non ci sarebbe nessuna possibilità di apprendimento fuori di un contenitore strutturato di insegnamento. Una seconda tendenza ritiene che insegnamento e apprendimento siano due modalità di esperienza

reciprocamente incompatibili. Di fronte a queste ricorrenti e diffuse alterazioni di prospettiva, nella scuola autonoma e riformata insegnamento ed apprendimento si propongono come un unico processo, nel quale alle condizioni di forza culturale ed efficacia didattica che rendono l'insegnamento valido devono corrispondere quel coinvolgimento personale, anche emotivo e affettivo, e quella ricchezza delle occasioni che fanno dell'apprendimento un cammino di cui la persona che apprende possa sperimentare quotidianamente l'utilità ed il piacere. L'impianto nuovo consente di superare anche il contrasto tra competenze e conoscenze.

Il curricolo permette di prevedere le trasformazioni del soggetto che apprende sia nel progredire delle conoscenze sia nell'ampliarne la capacità di applicare le conoscenze a contesti diversi. Col progredire delle conoscenze, il soggetto acquisisce la padronanza metodologica e operativa che lo trasforma in soggetto "competente" in quanto in grado di mettere a frutto la conoscenza e di

spenderla per sé e per gli altri (nello studio, nel lavoro, nella vita di relazione e sociale). Gli allievi acquisiscono i contenuti delle discipline e i loro linguaggi attraverso l'uso sociale delle conoscenze, costruiscono una propria *forma mentis* riflettendo su di essi e stabiliscono interrelazioni tra i saperi. Inoltre, attraverso la pratica delle diverse strategie metodologiche e delle procedure proprie delle varie discipline, essi acquisiscono la capacità di controllo di conoscenze, di procedure e di metodi differenti imparando a servirsene nei diversi contesti. Acquisizione di conoscenze e maturazione di competenze si integrano. Strettamente connesso a questo è il tema del rapporto tra aspetti disciplinari e interdisciplinari nel curricolo. La trasversalità formativa (ciò che si è chiamato anche approccio ecosistemico all'istruzione) non è certo antagonista alla specificità cognitiva e strutturale dei singoli settori di conoscenza. L'edificio interdisciplinare e trasversale del curricolo deve necessariamente essere costruito con i mattoni delle singole discipline. E

però queste, perché siano disponibili all'interazione costruttiva, non vanno trasmesse e consegnate come mere e rigide sequenze di contenuti e procedure. Occorre che chi insegna insegni anche a sperimentarle e apprenderle non come gabbie separate ma come terreni da cui osservare, capire ed interpretare la cultura, come dispositivi di ricerca e di metodo e come fonti della capacità di mettere in discussione, reimpostare e perfino trasgredire gli abituali corredi teorici e metodologici. Va infine ricordato che la scuola, nei suoi versanti della didattica così come in quelli della organizzazione e gestione, è comunque un impianto funzionale complesso.

Sul versante della didattica, essa valorizza simultaneamente la classe e il laboratorio come luoghi in cui si promuovono i processi di alfabetizzazione e di socializzazione. Entrambi costituiscono, infatti, luoghi formativi della relazione e della conoscenza, da collocare in un quadro di scuola aperta sia verso l'esterno, attraverso le interazioni e l'integrazione con l'ambiente, sia al proprio interno, attraverso la

flessibile alternanza delle attività e dell'impiego degli spazi. Nella gestione e organizzazione, tanto più con l'introduzione dell'autonomia, la scuola, in quanto comunità organizzata per la comunicazione culturale formativa, partecipa tanto di elementi di tipo comunitario quanto di quelli di tipo organizzativo: essa va vista e gestita come luogo di lavoro (organizzazione) e insieme come luogo di relazioni umane (comunità), cioè come realtà la cui efficienza funzionale e la cui efficacia operativa sono la condizione basilare per la circolazione dei contenuti e dei significati della cultura e dell'educazione. Così anche questa contrapposizione tra comunità e organizzazione si dissolve alla luce della scuola dell'autonomia e del curricolo".

-§: Correlatamente a quanto presupposto sopra, sembra peraltro il caso di ricordare nell'economia di quadro della nostra disamina che "gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni" si debbono continuare a ricavare, nelle loro formulazioni strutturali, dai Programmi, dagli Orientamenti e dalla contestuale legislazione ordinamentale di cui al precedente punto a)-; pur sempre vigenti e precedenti all'emanazione della Legge sulla riforma dei cicli (L.n.30/2000).

Ovviamente, tali stessi "obiettivi specifici di apprendimento", nelle loro articolazioni curricolari di "breve termine" e di unità didattica d'insegnamento/apprendimento, continuano ad essere enunciati e formulati in ragione del contesto territoriale, socio/culturale d'ambiente e delle diverse variabili inerenti i bisogni formativi degli alunni; attraverso la definizione delle diverse progettazioni e programmazioni didattiche di competenza dei singoli "gruppi docenti" modulari e che risultano intrinseche al Piano dell'Offerta Formativa.

Ciò, che viene legittimato, tra l'altro, dal succitato art.13 del Regolamento dell'autonomia che, come si diceva, prevede che "...(..)...**fino alla definizione dei curricoli di cui all'articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni**, nel cui ambito le istituzioni scolastiche possono contribuire a definire gli **obiettivi specifici di apprendimento** di cui all'articolo 8 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su **obiettivi formativi e competenze...(..)...**" (Art. 13-D.P.R.n.275/99).

Inoltre, si consideri che "le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale"; "l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche"; e "i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo"; continuano sostanzialmente a ricalcare le relative enunciazioni e formulazioni normative evincibili dai vigenti ordinamenti scolastici così come configuratisi precedentemente l'emanazione della Legge sulla Riforma dei Cicli (L.n.30/2000).

Ciò, fermi restando gli spazi ed i poteri di gestione autonomistica e didattico/organizzativa già predefiniti prospetticamente dal più volte citato (sempre in vigore, dal 1° settembre 2000) Regolamento dell'autonomia (D.P.R.n.275/99); così come compendiato, integrato e declinato, in materia di definizione dei curricoli, dalle normative di regolamentazione del sempre vigente [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#) (Decreto di regolamentazione che doveva integrare il Regolamento dell'autonomia soltanto per l'anno

scolastico 2001/2000; ma che il Ministro Moratti ha riesumato in vigore fintantoché non saranno ridefiniti i contenuti ordinamentali e curricolari della nuova Riforma dei cicli “in cantiere” ;...sulle ceneri della Riforma che era stata legiferata dalla L.n.30/2000 e che era stata regolamentata dai successivi correlati provvedimenti ministeriali ritirati dallo stesso Ministro;come preannunciato in detta nota ministeriale del 5 luglio 2001).

In questo senso,si ricorda che quest’ultima nota ministeriale è venuta ,tra l’altro,a far presente che “”...(...)...in conseguenza di quanto sopra ...(...)... i provvedimenti menzionati...(cioè, tra l’altro,i regolamenti ministeriali sopra riportati e correlati alla L.n.30/2000:n.d.r.)..., in quanto privi del requisito dell’efficacia in mancanza di registrazione , non possono produrre effetti, restando in materia confermata la normativa vigente , ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, le disposizioni contenute nel [D.I. 26 giugno 2000, n. 234](#)...(...)...”””.

Anche riguardo “”gli standard relativi alla qualità del servizio”””; riguardo “”gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi”””; e riguardo “” i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali”””; valgono le normative di riferimento sussistenti applicabili ed eventualmente “adeguabili” (e,comunque, “evincibili” dai vigenti ordinamenti scolastici così come configuratisi precedentemente l’emanazione della Legge sulla Riforma dei Cicli n.30/2000).

Le differenze tra i "vecchi" Programmi didattici di scuola materna,elementare e media, ed i *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l’attuazione del curriculum)* non sono rilevanti ; e sostanzialmente ricalcano lo stesso itinerario epistemologico di ricerca pedagogica e di razionalizzazione curricolare.

Molti hanno sempre evidenziato la fondamentale attualità e l’apprezzabile stesura didattico/pedagogica degli Orientamenti 91 (di scuola materna), dei Programmi dell’85 (di scuola elementare) e dei Programmi del 79 (di scuola media); i quali ultimi peraltro venivano riproposti anche dal testo dei *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l’attuazione del curriculum integrati al “”Decreto Interministeriale 7 maggio 2001*, recante norme in materia di curricula della scuola di base, ai sensi dell’articolo 8 del [Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275](#)”””).

Ora come ieri, i docenti debbono esplicitare le cifre e le dimensioni della loro professionalità attraverso un approccio di “individuazione”,“formulazione”,“enunciazione” e “traduzione“ degli “”**obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni**””” dal testo dei Programmi Scolastici e degli Orientamenti anzidetti; ovviamente non ignorando il testo dei *Nuovi Curricoli (Indirizzi per l’attuazione del curriculum)* ultimi citati che,seppur “ritirati” dal Ministro in quanto testo normativo giuridico e quindi non entrati in vigore, si pongono pur sempre quale fonte di cultura pedagogica da tesoreggiare (peraltro quale fonte di cultura pedagogica che rivela la fisionomia di una tra le più attuali ricerche in materia di razionalizzazione curricolare e di discorso didattico/pedagogico da poter riferire agli istituti scolari della nostra stagione storica).

Alla luce di quanto sopra premesso,ribadiamo dunque che,nel presente,l’autonomia scolastica

introdotta dalla L.n.59/97 viene regolamentata fondamentalmente dal D.P.R.n.275 dell'8 marzo 1999 e dal correlato integrativo D.P.R. n.234 del 26 giugno 2000; fermo restando che continua a fondare la sua fisionomia,altresì,sui presupposti ordinamentali sempre vigenti del D.L.vo n.297/94 e sulle affermazioni di principio dei Contratti di lavoro in atto applicabili.

3:3: Cerchiamo,ora,di prospettare in modo organico i lineamenti di politica scolastica e di pedagogia istituzionale (che crediamo abbiano a risultare,comunque sia,presupposto generativo e funzionale per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare di oggi e del prossimo futuro) così come è possibile ricavarli dal ""Programma quinquennale di attuazione della Riforma dei cicli"" approvato dalla Camera e dal Senato nel dicembre duemila.

Questi lineamenti si pongono quali proposizioni prospettiche di un "programma" non esecutivo ed in atto "deprivato" di effetti giuridici; ma che crediamo possano validamente porsi anche nel presente quale significativa fonte di progettualità normativa e di cultura pedagogica grazie a cui ipotizzare gli scenari di riforma della scuola che andranno a connotare,nel prossimo futuro,la fisionomia della scuola dell'infanzia e della scuola elementare di domani.

Procediamo nella disamina attraverso i seguenti punti di analisi descrittiva:

I - Le finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti dell' istituzione scolastica che si proiettano nella prospettiva pedagogica della nuova scuola dell'autonomia prefigurata dalla riforma dei cicli:

Le finalità:

ogni scuola considera preliminarmente,a presupposto delle sue attività didattiche ed educative,che ""la Costituzione stabilisce che la Repubblica è tenuta a garantire "il pieno sviluppo della persona umana" e a "rimuovere gli ostacoli" che impediscano la partecipazione alla vita del Paese; che tutti i

cittadini hanno “pari dignità sociale” e che “la scuola è aperta a tutti”.

La scuola deve considerare che l'attuale momento storico richiede soluzioni capaci di coinvolgere le nuove generazioni in scelte personali e collettive che filtrino la complessità della domanda sociale e rispondano ai bisogni reali. Aiutare le giovani e i giovani a collocarsi in un mondo in rapida trasformazione, rendendoli consapevoli dei processi oggettivi e soggettivi già avvenuti e fornendoli degli strumenti per governare quelli aperti: sarà questo il compito della nuova scuola. È un compito che richiederà, almeno all'inizio di ogni ciclo e di ogni anno, e, naturalmente, in corso d'opera, l'accurata e approfondita conoscenza di ciò che ogni singolo alunno e ogni singola alunna sa, e ha appreso, nonché l'attenzione ai suoi ritmi peculiari, delle sue inclinazioni, perché sia possibile ai docenti costruire e seguire le metodologie più adatte alla crescita umana e intellettuale di ciascuna persona che studia. Fra i generali processi sociali che più incidono sulla esperienza esistenziale, sui comportamenti e sulle scelte di vita, sulla qualità dell'etica civile, c'è una nuova consapevolezza dei ruoli sessuali e delle identità di genere. In questo contesto e con queste finalità la riforma del sistema di istruzione e di formazione, venendo a misurarsi con inediti problemi educativi, contribuisce a realizzare i diritti fondamentali della persona.

L'offerta di formazione va coordinata alle nuove esigenze del mondo contemporaneo e, anche in funzione di queste, occorre garantire che i risultati raggiunti non si disperdano una volta conclusi i vari percorsi di apprendimento. Si tratta, cioè, di rinnovare l'identità delle istituzioni scolastiche, le quali - nel contesto della moltiplicazione tendenziale delle occasioni e delle opportunità formative - sono tanto più chiamate ad affermare la specificità del proprio ruolo sul piano della sistemazione critica dei saperi e della qualità dell'insegnamento.

Il *corpus* delle conoscenze, infatti, cresce e si modifica con ritmo incalzante, mentre i fenomeni sociali ed economici sono caratterizzati da una variabilità sino a oggi sconosciuta. Inoltre, lo straordinario sviluppo tecnologico segna ormai le condizioni della vita nei suoi molteplici aspetti individuali e collettivi.

Al tempo medesimo il rinsaldarsi e l'intensificarsi dei nostri legami con le nazioni dell'Unione Europea rendono sempre più necessario assicurare agli studenti e alle studentesse della scuola italiana la possibilità di sostenere adeguatamente il confronto internazionale. Nella società del Duemila i beni avranno sempre di più i caratteri della cultura e dell'informazione e proprio tali beni costituiranno un momento rilevante della complessiva attività civile di ogni paese. Se la prospettiva è questa, la formazione dei giovani diventa allora un obiettivo imprescindibile, che non ha più solo un connotato intellettuale, etico e sociale, ma ha anche un'evidente valenza nazionale con forti riflessi sul terreno politico ed economico.

Ai fini di una piena democrazia e di una pacifica articolazione delle relazioni tra i popoli non è quindi indifferente che cultura e capacità di controllo critico dell'informazione siano, come avveniva in passato, il privilegio di poche *élites* tecnocratiche ovvero siano la dote della grande maggioranza dei cittadini. Certamente una società europea, in cui cultura e informazione siano patrimonio comune, non potrà prescindere dall'antica eredità di tante e illustri peculiarità nazionali. L'identità dell'Europa potrà trovare il suo compimento proprio attraverso la felice contaminazione non solo di consuetudini, di costumi e di tradizioni, ma anche di un patrimonio artistico e letterario, scientifico e tecnico, etico e giuridico, che, specialmente in Italia, affonda le sue radici nel mondo della classicità e nella secolare stratificazione, evidente nell'ambiente stesso, di peculiari esperienze storiche delle popolazioni. Sarà proprio questa dialettica a costituire la caratteristica di un'entità sovranazionale dotata di un privilegio del tutto

singolare: quello, appunto, di potersi oggi affacciare in modo inedito sulla scena mondiale, ma recando con sé lo straordinario portato di una storia ricchissima e articolata di popoli tra loro così differenti eppure così vicini.

Si tratta di un'eredità che la scuola è chiamata a trasmettere e a cui la scuola non può non dar voce, specie se, come è comune convinzione ed è già pratica corrente, le scuole si aprono conoscitivamente al loro ambiente circostante, così ricco in Italia, come si è detto, di sedimentazioni della storia e delle tradizioni. Proprio grazie a tale eredità la scuola di domani potrà continuare a essere il luogo elettivo in cui la prassi del confronto appassionato e la libera apertura verso la diversità dovranno essere in grado di fondersi sia con un senso forte della memoria, sia con il coerente impegno verso la ricerca e la diffusione di grandi valori condivisi, sia infine con gli obiettivi di una formazione umanamente ricca, ancorata alla storia peculiare di un paese come il nostro. Una formazione, cioè, disinteressata nella sua fondamentale struttura cognitiva, ma non per questo avulsa da quelli che sono il destino e l'aspirazione di ogni giovane: maturare criticamente la propria giovinezza per inserirsi poi a pieno titolo nel mondo degli adulti, nella multiforme realtà delle professioni e dei lavori. Solo così, del resto, è immaginabile un rapporto tra la scuola e la società che non sia né strumentalmente conformistico, né ideologicamente impositivo, ma realmente fruttuoso per entrambe.

Le ragioni:

Se comune appare a livello internazionale l'urgenza dell'adeguamento dei sistemi formativi, ciascun paese e quindi anche la scuola tuttavia non possono non muovere nel proprio sforzo di innovazione dalla peculiarità della propria storia e quindi anche dalla specificità della propria organizzazione scolastica.

Il sistema formativo italiano, proprio quando negli anni '60 ha cominciato a mettere concretamente in discussione la sua tradizionale vocazione elitaria, ha finito per smarrire quella che pure era la sua sostanziale coerenza. Ha finito, cioè, per diventare un impianto caratterizzato da una evidente discontinuità, sicché oggi le scuole materna, elementare, media e superiore non sono collegate tra di loro; gli indirizzi della scuola superiore rimangono profondamente divaricati; il sistema dell'istruzione nel suo complesso non si raccorda compiutamente all'università, alla formazione professionale e al mondo del lavoro.

Tale situazione si è in un certo senso accentuata anche a seguito degli interventi parziali e non coordinati con i quali, nell'ultimo mezzo secolo, si è cercato di adeguare la scuola ai valori e alle istanze della Costituzione repubblicana e ai processi di trasformazione della società italiana. Tutto ciò non significa evidentemente negare il fatto che, proprio grazie alla scuola, l'Italia abbia potuto negli ultimi decenni correggere via via la sua eredità storica di bassa scolarità, né misconoscere il valore di alcune riforme e gli esiti anche positivi da esse determinate in questo o quel segmento formativo.

E tuttavia è altrettanto difficile non riconoscere - come ad esempio segnala il rapporto OCSE 1998 - che il quadro complessivo del nostro sistema resta ancora segnato "da un accumulo straordinario di questioni e problemi rimasti senza risposta". La discontinuità tra le diverse parti del sistema di istruzione e la parzialità degli interventi di riforma si sono infatti combinate con la difficoltà nell'affrontare i nodi

dell'insuccesso scolastico e della dispersione, con i ritardi sul terreno dell'obbligo formativo, con le carenze delle strutture, con le modalità del reclutamento, della formazione e della condizione professionale dei docenti.

Inoltre, la rigidità di un modello centralizzato e autoreferenziale di gestione della scuola, caratterizzato più da funzioni di regolamentazione che da funzioni di indirizzo e di valutazione, a loro volta non hanno contribuito a innalzare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Tutto ciò ha concorso non poco a determinare carenze nei livelli formativi delle giovani generazioni, specie al termine delle scuole superiori, sia rispetto alla crescita complessiva dell'Italia, sia rispetto alla sua collocazione nel contesto europeo e mondiale. È una debolezza al tempo stesso quantitativa e qualitativa: essa si misura non solo nei tassi tuttora inaccettabili - rispetto ai paesi europei ed extraeuropei - di ripetenze e di abbandoni, ma si rivela anche nel tipo di istruzione che la scuola è riuscita a dare negli ultimi decenni. Di là dei titoli di studio conseguiti, questa istruzione si va rivelando via via sempre meno adeguata: quote significative della popolazione adulta, pur scolarizzata, tendono a essere sospinte ai margini della fruizione culturale indispensabile per vivere e lavorare in una società complessa.

Ogni strategia di funzionamento di una data istituzione scolastica è consapevole del fatto che rispondere a problemi di tale natura implica avviare un'impegnativa azione di riordinamento del sistema di istruzione e di formazione, a partire da un accertato e accertabile innalzamento qualitativo del livello degli studi. È un compito tanto più difficile e delicato perché oggi ci si trova a riformare scuola e università in un contesto generale in cui, mentre non si dispone di un modello riconosciuto di società, occorre affrontare anche le emergenze legate ai processi di crescente immigrazione, di nuove marginalità e, conseguentemente, alla necessità di nuova alfabetizzazione. E tuttavia è questo il compito irrinunciabile che costituisce la motivazione profonda dei processi di riforma sia del sistema scolastico nazionale che, conseguentemente, di ogni istituzione scolastica.

Le condizioni:

La scuola intende appunto ricomporre unitariamente tutte le esigenze di ordine educativo e sociale che postulano una formazione in grado di realizzare pienamente la persona umana e di preparare con un più alto spessore culturale e critico il futuro cittadino e il futuro lavoratore: un nesso inscindibile secondo i Principi Fondamentali della Costituzione. Per soddisfare tali esigenze occorre però rispettare alcune condizioni fondamentali:

- riconoscere valore e dignità alle diverse tradizioni di cultura - si pensi solo alle grandi eredità della classicità e del cristianesimo - che si intrecciano e compongono il tessuto peculiare della nazione italiana. Ma si pensi anche alla eccezionale presenza del patrimonio artistico e archeologico (due terzi del patrimonio mondiale) e alla altrettanto straordinaria e variegata presenza di beni culturali immateriali, dai dialetti ancora in uso alle lingue di minoranza, al patrimonio folklorico, etnomusicologico e religioso;
- affermare a ogni livello della scuola la centralità delle persone che apprendono e riconoscere e tenere quindi in conto, in ogni momento della vita scolastica, come le persone siano diverse per genere, età,

ritmi e modalità di sviluppo, classi sociali, religioni, culture, paesi d'origine ed esperienze di vita. L'apprendimento è un processo dinamico e relazionale in cui - anche per consentire il ritrovamento di un significato personale nel comune progetto educativo - va favorita la partecipazione consapevole alle varie esperienze formative e l'atteggiamento di ricerca attiva nella acquisizione della conoscenza;

-sostenere la rinnovata professionalità dei docenti quali professionisti promotori delle dinamiche di apprendimento e valutatori dei loro esiti. In questo quadro, è importante che i docenti, a tutti i livelli di scolarità, aiutino gli alunni e le alunne a farsi consapevoli del significato vitale, decisivo per il loro esistere, di ciò che imparano;

-garantire un nuovo rapporto con il mondo del lavoro sia attraverso raccordi al tempo stesso istituzionali e flessibili tra sistema dell'istruzione e canali della formazione e dell'apprendistato, sia attraverso il riconoscimento - all'interno di tutti i curricoli - delle dimensioni della operatività e della cultura del lavoro; ciò,ovviamente,attraverso spessori e strategie dimensionali d'intervento e di funzione docente che si pongano peculiari della scuola di base e che,quindi,si configurino sul piano dei prerequisiti alle funzioni di orientamento da indirizzare in modo compiuto nella scuola dell'adolescenza.

-potenziare la capacità di autonoma gestione di ogni scuola (così come per ogni altra scuola) nel concorrere alla realizzazione delle finalità del sistema educativo pubblico (statale e paritario) di istruzione e formazione, anche in rapporto al costituirsi dei centri territoriali di educazione degli adulti.

I soggetti:

I soggetti istituzionali chiamati in causa per realizzare la nuova scuola di base riformata dell'autonomia sono in primo luogo i docenti, i dirigenti scolastici, gli studenti e i genitori. Una istituzione scolastica autenticamente pedagogica ed efficace non può non riconoscere la diversità dei loro rispettivi ruoli e, nello stesso tempo, la loro complementarità.

La scuola italiana ha ormai trovato, al di là delle differenze ideali e culturali, un comune denominatore nella affermazione dell'importanza dell'apprendimento e dunque della centralità degli alunni e delle alunne.

Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. del 26. 6.1998, n. 249) è stato un passo significativo nella direzione del riconoscimento di tale centralità. Ogni va oggi ribadita con forza. Proprio essa, anzitutto, esige una rinnovata qualità dell'insegnamento e, dunque, un ruolo peculiare dei docenti e dei dirigenti scolastici, per i quali vanno previsti il potenziamento della formazione e la corrispondente valorizzazione sociale ed economica.

L'art. 1 della Legge di Riordino dei cicli introduce altresì, nel definire i rapporti tra la scuola e i genitori, il termine pregnante di "cooperazione", legandone il concreto dispiegamento alle nuove opportunità offerte dal decollo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. In questo quadro va ulteriormente rafforzata la funzione delle famiglie e delle loro forme associative.

Un ruolo altrettanto importante è quello che tocca alle autonomie locali.

A legislazione vigente, esse risultano sempre di più coinvolte nell'assolvimento di funzioni decisive per la vita delle istituzioni scolastiche. Proprio per questo sarà necessario favorire lo sviluppo di un equilibrato rapporto tra autonomia delle singole istituzioni scolastiche, poteri di indirizzo e di controllo

dell'amministrazione centrale e competenze attribuite a regioni e enti locali. In sostanza, l'attuazione della riforma di ogni scuola, dovrà garantire il carattere unitario del sistema di istruzione e valorizzare insieme il pluralismo culturale e territoriale.

Da una parte, ciò farà naturalmente crescere la consapevolezza che ogni istituzione scolastica, nella sua specifica autonomia funzionale, è chiamata a rispondere prioritariamente alle esigenze formative di quanti vivono nel territorio. Dall'altra, gli enti locali saranno sollecitati ad andare oltre il ruolo tradizionale di meri erogatori di beni per assumere quello di una cura delle scuole che favorisca la crescente qualità del loro servizio.

II – La scuola nella prospettiva del riordino dei cicli e nel quadro complessivo delle riforme approvate:

L'iniziativa riformatrice dei governi della precedente legislatura ha delineato, con l'autonomia, un modello teso a ridurre le cause strutturali dell'insuccesso scolastico e aperto all'innovazione didattica e organizzativa. Tale modello si dispiegherà pienamente nella misura in cui si giungerà a mettere a punto un sistema integrato tra istruzione, formazione e lavoro in grado di ridefinire la funzione stessa della scuola di fronte alle nuove esigenze dello sviluppo.

In questo senso la legge 30/2000, anche se in attesa di essere integrata e corretta (a seguito delle ultime determinazioni ministeriali di politica scolastica di questo luglio 2001), ha rappresentato l'ultimo tassello in ordine di tempo di una complessiva politica riformatrice. Essa si è collegata alle politiche di bilancio, alla riforma della P.A., alle innovazioni introdotte nell'ordinamento istituzionale, alle politiche sociali e del territorio.

L'impulso del Governo e l'iniziativa riformatrice delle Camere hanno fatto sì che oggi ci si trovi in presenza di un organico complesso di norme: l'autonomia, il nuovo esame di Stato, l'elevamento dell'obbligo scolastico, l'obbligo formativo, la parità, l'istruzione e la formazione tecnica superiore e infine il riordino dei cicli. Nel corso della presente legislatura tale *corpus* potrà e dovrà essere riordinato fino a giungere all'ormai imprescindibile modifica delle disposizioni contenute nel Testo Unico del 1994.

Non può sfuggire la connessione fra i diversi aspetti dell'iniziativa di riforma. L'intervento si è indirizzato a garantire ed estendere il diritto all'istruzione e, contemporaneamente, a creare le condizioni perché esso sia finalizzato al successo negli studi. L'incremento graduale ma consistente, anche in questi ultimi anni, del numero dei giovani diplomati in rapporto alle corrispondenti leve anagrafiche è un risultato certamente soddisfacente e significativo, anche se limitato in raffronto a certe medie più elevate di molti stati europei. Accanto a ciò, con il riconoscimento, anche in questo caso graduale, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si è voluto dare alle scuole, e alla loro capacità di definire un

rapporto positivo con il territorio, gli strumenti istituzionali e la giusta sollecitazione culturale e politica per costruire percorsi autonomi, di valore formativo adeguato, incentrati sulle esigenze degli alunni e delle alunne e quanto più possibile legati anche alle esigenze del territorio. Si è voluto in tal modo attuare un concreto principio di sussidiarietà. Lo stretto rapporto che si stabilisce tra le scuole autonome e le altre autonomie previste dal nostro ordinamento è difatti finalizzato a garantire nel territorio - in un rapporto di mutua sussidiarietà e nel contesto di un diffuso pluralismo culturale - l'effettivo diritto all'istruzione e alla formazione.

Oltre ai grandi obiettivi che si sono realizzati nelle leggi che hanno elevato l'obbligo scolastico, istituito l'obbligo formativo, riordinati i cicli di istruzione, riformato l'esame di stato e introdotta l'autonomia delle scuole, la passata legislatura ha dato vita con la legge 62/2000 a un unico sistema nazionale di istruzione comprensivo di scuole statali e paritarie che, definendo criteri e indirizzi a cui tutte le istituzioni scolastiche devono uniformarsi, assicura quell'equipollenza di trattamento per tutti gli alunni prevista dal 4° comma dell'art. 33 della Costituzione.

Tali riforme hanno rappresentato un intervento specifico nell'ambito delle politiche dell'istruzione, ma si è posta, contemporaneamente, l'esigenza di una integrazione con le politiche della formazione e del lavoro.

Questa esigenza, che si è concretizzata soprattutto nella legge 144/99, deriva dall'analisi dei fattori di cambiamento che si sono venuti a determinare nella realtà mondiale ed europea in particolare. Nell'organizzazione della produzione e del lavoro si sono determinate trasformazioni che hanno fatto sì che il fattore umano sia venuto ad assumere progressivamente un ruolo ed un peso sempre più importanti nel meccanismo produttivo. Ciò comporta l'esigenza di una maggiore formazione complessiva anche a scapito della specifica formazione tecnica e tecnologica che può essere sempre perfezionata in seguito.

Serve più cultura intesa in senso generale, serve una padronanza più alta dell'insieme dei processi. La conoscenza rappresenta, oggi, la risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, democratico ed economico ed è, nel contempo, la principale garanzia e il principale strumento per ottenere e riconquistare il lavoro (oltre a rappresentare sempre il presupposto fondante per la formazione al pensiero critico ed alla ragione etica indirizzati alla ricerca dei valori, delle culture e delle cittadinanze il più possibile condivisi -universalizzanti "erga omnes").

Il compito di oggi della scuola è quello di misurarsi in positivo sulle scelte strategiche che possano favorire sia l'innovazione di sistema, sia la predisposizione di reali opportunità e risorse educative per gli alunni.

Lo strumento principale, individuato per realizzare un tale raccordo, è stato l'integrazione fra istruzione, formazione e lavoro che, appunto, si trova al centro di tutti gli accordi stipulati tra Governo e parti sociali in questi anni. Tale integrazione trova anche una sanzione formale nell'art. 88 del D.Lvo. 300/99 che disciplina la riforma dei Ministeri.

Lo stretto rapporto fra le diverse istituzioni eleva la qualità globale del territorio ed è quindi, non a caso, uno dei punti di maggior rilievo della riforma. Attuarla presuppone allora l'esigenza di individuare preliminarmente le coerenti azioni di progettazione strategica e il contesto cui ciascuna di esse deve essere riferita.

Questo comporta il passaggio da una concezione della funzionalità che riflette il punto di vista del centro a una visione in cui emergano come prioritari i bisogni dei singoli sistemi territoriali.

L'obiettivo è in ultima analisi quello di realizzare un modello nel quale le offerte educative e le attività pedagogiche (e, dunque, le politiche scolastiche e le attività socio/formative di società civile e politica) si integrino in modo strutturato e complementare per evitare di disperdere e sprecare le competenze, le capacità e le conoscenze accumulate nel corpo sociale.

III - criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, nella prospettiva delle esigenze e connotazioni della futura nuova scuola di base prevista dalla riforma dei cicli :

I riferimenti normativi:

Ogni scuola, nella definizione delle diverse programmazioni e progettazioni d'istituto, viene a riferirsi al principio pedagogico/teleologico riportato all'art. 1 della L.30/2000, laddove viene affermato che "Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori".

Questa indicazione implica una rinnovata attenzione alla centralità delle persone che apprendono e si colloca all'interno di una precisa finalità indicata nel periodo successivo: "La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali".

I contenuti della legge e il richiamo esplicito al regolamento dell'autonomia consentono di individuare importanti criteri per definire i curricoli delle diverse progettazioni e le conseguenti programmazioni didattico/organizzative, didattico/gestionali, didattico/educative e di aggiornamento/formazione.

Gli interventi mirati allo sviluppo della persona umana, per essere finalizzati al successo formativo e al miglioramento della qualità della funzione docente (dunque, del contestuale sistema di istruzione), devono essere "adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti" e devono essere coerenti "con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione" (cfr. art. 1, comma 2 del Regolamento sull'autonomia).

Dalle indicazioni richiamate e dai contributi della più recente normativa giuridica e della odierna ricerca pedagogica sulla didattica della scuola, emerge la necessità di un curricolo definito in modo diverso da quanto finora avvenuto.

Esso non è più un dato a priori a cui ciascun docente ed ogni realtà scolastica di plesso sono tenuti ad uniformarsi, ma il risultato della capacità progettuale diversificata/differenziata e complessa/articolata di tutto il contesto di funzione docente di ogni istituzione scolastica; e, per ciò stesso, sintesi unitaria di

esigenze diverse.

In questo senso, i curricoli d'insegnamento/apprendimento definiti e realizzati nelle istituzioni delle scuole elementare e materna debbono (in coerenza con l' art. 8, commi 3 e 4 del Regolamento dell'autonomia):

- garantire il carattere unitario del sistema di istruzione nazionale e valorizzare il pluralismo culturale e territoriale;
- tenere conto dei bisogni formativi degli alunni, concretamente rilevati, delle esigenze e delle attese dalle famiglie;
- tenere conto delle domande e delle attese espresse dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.

I caratteri essenziali ed i criteri generativi dei curricoli:

Il passaggio da un sistema di istruzione centralistico alla scuola dell'autonomia, l'articolazione dei percorsi di apprendimento all'interno di cicli più lunghi e unitari, nonché le finalità generali più volte richiamate, richiedono che si individuino e si cerchino di indirizzare alle progettualità ed alle programmazioni didattico/educative e gestionali/organizzative di ogni istituzione scolastica, già nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, dei criteri generali di riorganizzazione dei curricoli coerenti con tali prospettive finalistiche.

Ogni istituzione scolastica deve tener conto del fatto che già nel documento del marzo 1998, elaborato dalla Commissione dei cosiddetti saggi, si sottolinea come la scuola non possa più "inseguire l'accumulazione delle conoscenze" e come occorra "predisporsi a un diverso modo di articolare i programmi che parta da argomenti essenziali intorno ai quali costruire i curricoli".

In continuità con queste affermazioni cercheremo, dunque, di individuare e formulare tali fondamentali criteri per la riorganizzazione dei curricoli dei progetti e delle programmazioni di scuola elementare e materna.

Tra questi criteri vanno innanzitutto rinvenuti l'essenzialità, la storicità e la problematicità dei diversi contenuti esperenziali, di campo cognitivo, di ambito disciplinare e di specifica materia da introdurre nella enunciazione e nella processualità curricolare delle unità d'insegnamento/apprendimento.

Ciò comporta una forte attenzione alla prospettiva critica e alla dimensione problematica dei percorsi della ricerca che hanno portato alla sistemazione attuale delle conoscenze.

In questo senso, i criteri di costruzione dei curricoli devono fare riferimento a quelle finalità del sistema che, a partire dall'attenzione alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, si propongono di formare menti aperte e critiche, in grado di leggere e interpretare la realtà, di comprenderne i cambiamenti, di orientarsi in essa secondo ragione. Dovranno essere allora criteri congrui con le finalità generali del sistema, significativi nelle scelte di contenuto, eticamente connotati dalla esigenza di

intrecciare sapere e valori condivisi.

Questi primi criteri richiamano quelli della progressività e della gradualità del curriculum, indispensabili per evitare il ripetersi e il sovrapporsi, senza organico collegamento, degli stessi contenuti a scapito della motivazione all'apprendimento e quindi dello stesso esito formativo.

La progressività e la gradualità del curriculum possono, invece, assicurare l'unitarietà della formazione dai tre ai diciotto anni, pur nelle distinzioni richieste dai ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ogni alunno, rafforzando peraltro la valenza orientativa dell'apprendimento.

Questa va infatti intesa come consolidamento della capacità di ogni soggetto di sviluppare il senso di sé e, per questa via, una propria autonoma capacità di scelta. L'attenzione al soggetto, con i suoi tempi personali e differenziati di apprendimento, con le sue diversità di storia, identità e cultura, suggerisce inoltre di costruire curricula flessibili, che possano essere ampliati o articolati, ma anche rivisti e modificati nel tempo.

I curricula così organizzati mirano a raggiungere, durante e a conclusione di ogni ciclo e di ogni grado scolastico, la durevole acquisizione di competenze intese quali capacità di padroneggiare e di utilizzare le conoscenze in un contesto dato.

Sarà perciò necessario che i curricula di ogni istituzione scolastica, abbiano una organicità di impianto, vale a dire una corrispondenza tra obiettivi generali, obiettivi specifici, discipline e attività d'insegnamento/apprendimento, e che siano effettivamente perseguibili e realizzabili da parte di docenti e discenti (ancorché, ovviamente, comprensibili anche per utenza ed ogni altro soggetto storico che partecipa o si relaziona con i diversi settori istituzionali della vita scolastica).

La definizione dei curricula andrà, poi, opportunamente sostenuta da un'attenta riflessione sulla mappa dei saperi contemporanei, sugli statuti epistemologici e formativi delle discipline, sull'importanza della dimensione operativa delle stesse. Indicazioni fondamentali e strutturali si rinvengono, in questo senso, nei Programmi scolastici del '79 e dell'85; e negli Orientamenti del '91.

Come si è visto, la legge 30/2000 colloca comunque la scuola di base come snodo all'interno del sistema, a prescindere che la stessa legge (dopo l'attesa sua revisione/integrazione e correzione governativa preannunciata dal Ministro Moratti in questo luglio 2001) articoli la stessa scuola di base in distinte scuola elementare e scuola media, ovvero se la configuri sul piano ordinamentale in ragione di un'unica scuola di grado unitario.

Lo "stare in mezzo" di un "ciclo lungo" tra la scuola dell'infanzia e quella secondaria diviene una scelta strategica che trova le sue linee orientanti nell'idea guida di un curriculum progressivo e da formulare sempre all'insegna della continuità di tutti gli itinerari d'insegnamento/apprendimento e di organizzazione strategica delle pianificazioni didattiche della funzione docente (comunque sia, nell'idea guida di un curriculum non più conclusivo dell'obbligo scolastico).

Tale curriculum si caratterizza per la padronanza di competenze di base che si aprono a un successivo sviluppo. In tale contesto occorre allora costruire comunque una virtuosa continuità con la memoria e il patrimonio delle due attuali scuole - elementare e media - per ridefinire una nuova identità.

L'unitarietà e la continuità della scuola elementare con la scuola media (che, comunque, si pongono in

quanto scuole correlate da un rapporto di nesso/distinzione e che rinvergono nel concetto di scuola di base il comune denominatore delle loro cifre istituzionali e pedagogico/didattiche) deve porsi quale fondamentale criterio dell'articolazione dei curricoli di studio e delle aggregazioni dinamiche/sistemiche tra ambiti e discipline. Il passaggio dagli ambiti più generali del sapere e dell'esperienza alle discipline più formalizzate e definite è un passaggio necessario e -proprio perché sia recepito da ciascuno in modo significativo e valoriale- non può essere lineare o meccanico. Tale passaggio si costruisce infatti non per accumulo successivo quanto piuttosto per successive specificazioni e si declina all'interno di una unità della cultura capace di favorire l'integrale formazione della persona.

Nell'intero curriculum della scuola elementare (in quanto, comunque sia, grado scolastico in rapporto sistemico con la scuola media) vengono a intrecciarsi l'esperienza personale dei discenti con l'utilizzazione graduale dei saperi formalizzati: le discipline scolastiche divengono allora per gli alunni e le alunne strumenti conoscitivi con cui interpretare, in modo ricco di senso, i vari campi del reale. La continuità con la scuola dell'infanzia, in termini curricolari, si esprime nel proseguire una riflessione che muove da un legame forte con le esperienze, passando via via a forme più pronunciate di astrazione; la continuità con la scuola secondaria si realizza mediante la ulteriore formalizzazione dei saperi in campi disciplinari saldandosi con il completamento dell'obbligo scolastico collocato nel ciclo secondario.

Articolazione di scuola elementare e media in rapporto di nesso/distinzione e, comunque sia, di pervasivo raccordo didattico/pedagogico ed gestionale/organizzativo di continuità istituzionale, quindi, non può significare frammentazione, ma piuttosto individuazione di snodi, né unitarietà può essere tradotta in appiattita uniformità.

Gli approcci didattico/educativi e didattico/organizzativi della continuità, oggi, della scuola elementare con la scuola media, debbono anche esplorare tutte le ipotesi che assicurino e garantiscano queste prerogative di fondo.

La valutazione:

Nella scuola elementare inquadrata già nell'ottica strategica e pedagogica della scuola di base, la valutazione acquista una rilevanza particolare, anche considerando che la legge di riordino dei cicli n.30/2000 prevede, per il futuro, a conclusione del ciclo un esame di Stato con esplicita valenza orientativa per l'ingresso nella scuola secondaria.

Una chiara definizione dei profili di uscita, costruiti secondo la logica di progressività di scuola elementare e scuola media, diviene allora la condizione di una corretta prassi valutativa.

Le comparazioni internazionali:

L'elemento innovativo di fondo determinato dalle strategie riformatrici in corso (destinato a cambiare profondamente il concetto di sistema educativo e di scuola) consiste nel fatto che la necessità di formazione per tutto l'arco della vita riformula e riprospetta anche più funzionali termini del rapporto tra istruzione e formazione extrascolastica, parascolastica e postscolastica.

Nell'ottica della educazione permanente e ricorrente, i curricoli della scuola elementare e materna, pur tenendo conto della specificità delle fasi del processo evolutivo, dovranno mirare alla permanenza, nella persona dell'educando, di alcuni repertori di competenze necessari per ogni successivo apprendimento.

Perciò, si dovrà rivolgere particolare attenzione nel costruire i curricoli alle competenze essenziali di base per una cittadinanza consapevole.

Tra queste spiccano certamente quelle linguistiche e matematiche.

Il controllo degli strumenti linguistici, della lingua nazionale e degli strumenti matematici è la chiave d'accesso a ogni sapere posseduto in modo sistematico e critico.

In questo senso, i modelli internazionali forniscono indicazioni importanti, anche se tali indicazioni devono essere naturalmente interpretate ed accolte valorizzando la tradizione culturale italiana.

La valorizzazione dello studio delle lingue e l'impiego delle tecnologie didattiche:

Deve rinvenirsi negli obiettivi a lungo termine di politica scolastica e nelle prospettive pedagogiche essenziali di ogni istituzione scolastica, il voler formare alunni che, in quanto cittadini della società del futuro, siano in grado di acquisire sempre più il possesso di competenze linguistiche e informatiche che consentano di estendere e ampliare le conoscenze già in possesso di ciascuno.

La legge di riordino dei cicli e la nuova prospettiva didattica della scuola dell'autonomia, richiedono che ogni data istituzione scolastica, nel costruire i suoi curricoli, ponga particolare attenzione a questi ambiti, soprattutto in considerazione del fatto che tali competenze costituiscono validi strumenti per migliorare l'apprendimento in ogni campo del sapere.

In questo senso, si è ben consapevoli che occorre perciò porsi in primo luogo anche il problema di costruire i curricoli di queste discipline (le lingue, l'informatica).

Occorre pur nondimeno evitare di dare alle stesse mero carattere strumentale e quindi viene a

necessitare il mantenere sempre l'equilibrio necessario tra valenza conoscitiva e dimensione operativa strumentale degli impegni apprenditivi/formativi e delle conseguente competenze acquisite.

Nel costruire i curricoli delle progettazioni e delle programmazioni didattiche, occorre creare occasioni concrete e continue di rapporto significativo ed umanisticamente funzionale tra l'apprendimento della lingua straniera e dell'informatica e quello delle altre discipline.

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la capacità d'uso di una lingua straniera devono diventare strumenti essenziali per la maturazione di tutte le competenze e per l'introduzione di nuovi modelli di apprendimento e di organizzazione della didattica.

La dimensione temporale dei curricoli:

L'articolo 8 del regolamento dell'autonomia prevede che il Ministro della pubblica istruzione, rispettando precise procedure, definisca per i diversi tipi e indirizzi di studio, oltre agli obiettivi generali del processo formativo e agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni, anche:

§:le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

§:l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

§:i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum.

Per coerenza con le indicazioni della legge e del regolamento sull'autonomia, nella quota obbligatoria di competenza delle scuole, si dovranno considerare le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; della programmazione territoriale dell'offerta formativa; della domanda delle famiglie e delle caratteristiche storico/personali dei soggetti coinvolti.

In particolare la personalizzazione dei percorsi formativi dovrà essere razionalizzata proprio sulla base delle esigenze degli alunni, dei loro interessi e dei loro ritmi di apprendimento.

Il rispetto di questa istanza porta a dire che non necessariamente tutta la quota di competenza delle scuole debba essere riservata a discipline o attività tradizionalmente intese: una parte potrà essere destinata ai percorsi individualizzati (di accoglienza, di orientamento, di riorientamento, di recupero, di approfondimento, di valorizzazione dei livelli di eccellenza) non sempre riconducibili ad attività e insegnamenti disciplinari (cfr. art. 4 del regolamento sull'autonomia).

Per quanto concerne invece "i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curriculum" previsti dall'art. 8 del regolamento dell'autonomia, sembra ovvio ritenere che il ricorso a questa forma di flessibilità debba in ogni caso rispettare la peculiare fisionomia della quota nazionale dei diversi curricula.

3:4: NATURA E FINALITA' DELLA SCUOLA MATERNA: CARATTERIZZAZIONI PEDAGOGICO/ISTITUZIONALI, STRATEGICO/GESTIONALI, DIDATTICO/ORGANIZZATIVE E DIDATTICO/EDUCATIVE :

I° - Premessa : La scuola materna di ogni istituzione ha finalità d'educazione, di sviluppo della personalità e di preparazione alla scuola di base dell'obbligo integrando l'opera della famiglia.

I principali fattori che configurano la scuola materna statale in quanto istituzione, sono i seguenti:

-alunni: accolti dai tre ai sei anni;

-sezioni: dieci di cui quattro a turno normale e sei a turno ridotto;

-orario giornaliero di attività educative: -cinque ore giornaliere (da lunedì a venerdì, escluso il sabato), per quanto riguarda le sezioni a turno ridotto; e -otto ore giornaliere (da lunedì al venerdì, escluso il sabato), per quanto riguarda le sezioni a turno normale;

- docenti;
- organi collegiali;
- POF,progetti,programmi (i vigenti Orientamenti 91) e programmazioni;
- calendario scolastico;
- edilizia,arredi,sussidi e materiale didattico;
- servizi assistenziali di supporto richiesto all'Ente Locale.

L'autonomia istituzionale comporta il libero esercizio della professionalità e della progettualità,nell'ambito di una didattica condivisa e razionalizzata,nonché l'esigenza di tenere conto anche dell'esperienza dei bambini.

L'autonomia didattica,organizzativa ed educativa devono risultare sinergici ed in continuità con gli altri segmenti del sistema scolastico di base.

Ogni istituzione,partendo dalla consapevolezza che il bambino è un soggetto di diritti tutelati dalla Costituzione e dai Documenti Internazionali sui diritti dell'infanzia,deve ribadire lo spessore sociale e pedagogico che la scuola materna assume nella società odierna,individuando la funzione fondamentale di quest'ultima nel suo porsi quale scuola di grado preparatorio e nel suo connotarsi come istituzione che deve operare mantenendo una visione unitaria dell'alunno,dell'ambiente che lo circonda e delle relazioni che lo qualificano.

Così,ogni attività didattico/progettuale e didattico/educativa della scuola materna deve considerare preliminarmente l'esperienza vissuta da ogni bambino,i condizionamenti socio/culturali e familiari che ne derivano, e le diverse caratteristiche psico/evolutive dell'infanzia scolarizzata.

Il progetto di scuola materna delle sezioni si costruisce attorno ai seguenti significativi aspetti strutturali:

- Le finalità educative assegnate alla scuola materna,che si fondano sulla centralità del bambino che,così,viene rappresentato nella sua diversità e come soggetto attivo,impegnato in una continua interazione con la famiglia,i pari,gl'adulti,l'ambiente,le diverse fonti di cultura,i mass/media e le strumentazioni informatiche;
- le dimensioni e le fasi dello sviluppo psicofisico del bambino; anche in relazione al vissuto ed alle diversità del bambino;
- il riferimento ai sistemi simbolico/culturali; che coinvolgono il bambino in un continuum pervasivo di interazioni e di relazioni umane,interpersonali e comunicazionali; e che si configurano quale tessuto strutturale di ogni forma di educazione,acculturazione e socializzazione dell'infanzia;
- le specifiche prospettive pedagogico/istituzionali e le peculiari connotazioni didattico/metodologiche della funzione docente; da pianificare,organizzare e gestire progettualmente e curricularmente in stretto raccordo di continuità con la scuola di base;
- il riferimento alla multiculturalità,che si pone quale fondamento della convivenza democratica e della

valorizzazione del potenziale umano/educativo di ciascuno; del rispetto della dignità della persona, e della valorizzazione, quindi, della diversità e delle differenze individuali;

-la valorizzazione del gioco, attraverso il quale il bambino vive, realizza ogni sua esperienza e svolge tutte le sue dimensioni relazionali emotivo/affettive ed etico/intellettivo/cognitive;

-la valorizzazione dell'esplorazione e della ricerca, attraverso cui il bambino può acquisire ogni risorsa/opportunità per confrontare situazioni, porre problemi, costruire ipotesi e, quindi, esercitare i diversi suoi approcci intellettivo/cognitivi rivolti alle prime forme di concettualizzazione e di rappresentazione simbolica di vissuti ed esperienze, di realtà d'ambiente e di stati emotivo/affettivi, di sentimenti socio/etici e di percezione motoria;

-la pedagogica osservazione e considerazione valutativa delle diverse dimensioni e dei diversi aspetti costitutivi della personalità del bambino;

-gli approcci progettuali e di programmazione che connotano la razionalizzazione didattica delle diverse esperienze educative e che si configurano in ragione di pianificazioni curricolari delle sequenze formative d'insegnamento/apprendimento; ciò, realizzandosi questo impianto didattico/strategico e progettuale/curricolare attraverso la definizione sempre dinamica di "campi d'esperienza" (campi d'esperienza che, evitando nozionismi e precocismi, si configurano quali percorsi metodologici strutturati in modo tale da consentire una programmazione didattica/educativa il più possibile scientifica e, nello stesso tempo, correlata con i bisogni formativi e con le condizioni dell'apprendimento del bambino);

-la necessità di poter contare su docenti la cui preparazione culturale e la cui formazione professionale si pongano quale valido presupposto di un profilo di competenze e padronanze di ruolo degli stessi insegnanti congruo per le aspettative di funzione docente della scuola materna d'oggi.

II: FINALITÀ FORMATIVE :

La scuola materna concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale.

Essa persegue sia l'acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia un'equilibrata maturazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalità apportando con questo il suo specifico contributo alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative.

La determinazione delle finalità della scuola dell'infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, con gli adulti, l'ambiente e la cultura.

In questo quadro, la scuola materna deve consentire ai bambini ed alle bambine che la frequentano di

raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia ed alla competenza.

a) Le finalità formative della scuola materna di ogni istituzione, si fondano sui seguenti presupposti:

-§: I bambini è un soggetto portatore di diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e dalle Dichiarazioni internazionali;

-§: Al modello di scuola materna come luogo di vita è subentrato quello di scuola come agenzia di educazione pedagogica il cui specifico è la progettazione e la realizzazione di processi d'insegnamento/apprendimento e di formazione metaculturali e metanaturali, in ragione di una visione unitaria del bambino ed in riferimento alla formazione integrale della sua personalità;

-§: Profonde e complesse trasformazioni in rapide evoluzioni dei contesti socio/culturali, politico/economici e geografico/paesaggistiche; ciò, dunque, in riferimento ai seguenti fenomeni: il diffondersi di una pluralità di modelli antropologici e di comportamento; le nuove forme d'informazione; la proliferazione di luoghi di produzione e di consumo; l'insicurezza sui valori educativi ed umani; -il diffondersi dei linguaggi multimediali; -l'irruzione dei mezzi telematici ed informatici; -l'espandersi di situazioni umane scolastiche e sociali di multiculturalità e di gruppi etnici plurimi; -l'intolleranza ed il razzismo.

-§: La scuola dell'infanzia deve favorire lo sviluppo armonico ed integrale della personalità ed il riconoscimento di esigenze di ordine materiale e non materiale in un intenso clima di affettività positiva e di ludico atteggiamento relazionale.

-§: la scuola dell'infanzia deve favorire l'acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo; nonché una integrale armonica maturazione ed organizzazione delle componenti cognitive/intellettive, emotivo/affettive, etico/sociali ed empatico/relazionali, concorrendo in questo modo alla realizzazione della uguaglianza delle opportunità educative.

b) La scuola dell'infanzia si prefigge di raggiungere le seguenti finalità formative di fondo: -maturazione dell'identità; -conquista dell'autonomia e -sviluppo delle competenze.

Le mete educative di queste finalità sono le seguenti:

§: Per la maturazione dell'identità:

-Rafforzare l'identità sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico, facendo acquisire atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità;

-fare riconoscere ed apprezzare l'identità connessa alla differenza dei sessi;

-fare cogliere la propria identità culturale ed i valori specifici della comunità di appartenenza non in forma etnocentrica, ma in vista della comprensione di comunità e culture diverse dalla propria;

§: Per la conquista dell'autonomia:

-Sviluppare le capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome;

-fare scoprire, interiorizzare e rispettare nella prassi di ogni linguaggio/comportamento i valori

universalmente condivisibili di persona e di bene comune; di libertà e di rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente; di solidarietà e giustizia ; di impegno ad agire per il bene comune;

§: Per lo sviluppo della competenza:

- consolidare le abilità sensoriali/motorie e le capacità percettivo/rappresentative; le competenze cognitivo/intellettive e linguistico/comportamentali; le padronanze emotivo/affettive e le relazionalità socio/etiche conviviali gradualmente affrancate dall'egocentrismo genetico;

- avviare alla riorganizzazione dell'esperienza in termini di rappresentazione percettiva e di astrazione concettuale sia pur legate alla rigidità dell'universo fenomenico e di ogni vissuto esperienziale;

- avviare conseguentemente alla esplorazione ed alla ricostruzione della realtà di tali vissuti esperienziali e del contestuale universo di relazioni dirette ed indirette; vale a dire promuovere la ristrutturazione delle valenze, delle variabili e degli elementi/dati storico/fenomenologici dell'ambiente percettivo e rappresentativo;

- stimolare e sollecitare alla produzione ed interpretazione di messaggi e testi, mediante l'utilizzazione di vari strumenti linguistici, di codici di comunicazione, di alfabeti concettuali generativi dei diversi sistemi simbolico/culturali; e, dunque, delle nozioni strutturali che sottende ciascun campo d'esperienza;

- valorizzare l'intuizione, l'intelligenza cognitiva, socio/etica ed estetico/espressiva; ed i diversi linguaggi di relazione interpersonale verbale e di comunicazione grafico/pittorica/simbolica;

- promuovere, conseguentemente, la comprensione, la rielaborazione e la comunicazione di conoscenze relative ad ogni specifico campo d'esperienza;

- sollecitare l'intuizione correlata all'intelligenza creativa del pensiero divergente; e la capacità di procedere alle prime elementari forme di pensiero logico/concreto per ipotesi, induzioni e deduzioni che avviino alle genetiche connotazioni della reversibilità cognitiva e dell'invarianza delle nozioni intellettive organizzatrici/strutturali.

III: Considerazione delle diverse dimensioni dello sviluppo, degli apprendimenti formativi e delle aree maturazionali della personalità del bambino:

La scuola materna di ogni istituzione deve progettare ogni attività educativa ed ogni programmazione didattica in ragione delle seguenti necessità pedagogico/educative richiamate dalle diverse dimensioni di sviluppo di ciascun "diverso" bambino:

- Considerazione di ogni alunno in ragione della sua storia personale e del complesso patrimonio di

atteggiamenti, capacità ed orientamenti che ha acquisito nell'ambiente familiare e socio/culturale di provenienza; nonché sulla base del suo corredo genetico;

- Considerazione che nel profilo psico/sociale e storico/esistenziale di ogni alunno sussiste, comunque sia, un soggetto attivo, curioso, interessato a conoscere ed a capire, capace di interagire con gli altri e di servirsi della loro mediazione per conoscere e modificare la realtà;

- Considerazione che lo sviluppo delle competenze e dei diversi aspetti maturazionali della personalità di ogni bambino, viene a riguardare cambiamenti considerevoli che interessano sia lo sviluppo percettivo/motorio, comunicativo, logico e relazionale, sia le dinamiche affettivo/emotive, sia la costruzione dei rapporti e l'acquisizione delle norme sociali;

- Considerazione che lo sviluppo cognitivo, partendo da una base percettiva, motoria e manipolativa, si articola progressivamente in direzioni sempre più simbolico/concettuali;

- Considerazione che l'interazione affettiva rimane il principale contesto entro il quale il bambino costruisce e sviluppa le sue relazioni sociali ed i suoi schemi conoscitivi, servendosi della mediazione interpersonale per strutturare i significati e per interpretare la realtà;

- Considerazione che la concettualizzazione si sviluppa a partire da una rappresentazione globale degli eventi abituali propri del vissuto familiare e sociale, caratterizzati da uno scopo e definiti da sequenze spazio temporali in cui oggetti ed attori hanno una parte e sono casualmente connessi;

- Considerazione che la ricostruzione di eventi complessi e l'ordinamento di concetti avvengono attraverso relazioni di significato che rimandano innanzitutto al vissuto individuale e soltanto successivamente pervengono a connessioni di carattere generale;

- Considerazione che, ferma restando l'importanza del gioco in tutte le sue forme ed espressioni, il gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione rappresenta l'ambito privilegiato in cui si sviluppa la capacità di trasformazione simbolica;

- Considerazione che l'evoluzione maturazionale e lo sviluppo della personalità viene a riguardare, altresì, la capacità e la competenza del bambino ad elaborare ed a trascendere sul piano della consapevolezza cognitiva e della graduale sempre più condivisa razionalizzazione socio/etica, i diversi sentimenti, emozioni, bisogni, desideri, stati empatici, approcci transferiali di finzione/immaginazione/identificazione, nonché motivazioni intrinseche/estrinseche; e, così, anche le norme/regole etiche e la loro progressiva interiorizzazione/transferialità oltre il piano strettamente cognitivo/intellettuale, fino ad espandersi nel contesto di ogni diverso vissuto esperienziale/interpersonale, sulla base dei sentimenti di empatia che tali norme/regole presuppongono relazionalmente (con ciò, sollecitandosi una sempre più matura formazione emotivo/affettiva ed etico/sociale);

- Considerazione che lo sviluppo non va visto come un fatto esclusivamente funzionale, ma va interpretato sempre in relazione ai contesti di socializzazione e di educazione nei quali si svolge;

- Considerazione che ogni approccio valutativo delle diverse dimensioni di sviluppo e delle aree di formazione della personalità del bambino, deve privilegiare le rappresentazioni e le osservazioni che inquadrino i contesti dei linguaggi/comportamenti più dei criteri quantitativi indirizzati a rigide classificazioni di griglia/misurazione;

- Considerazione che questa prospettiva didattico/pedagogica e di analisi delle dimensioni dello sviluppo

del bambino, richiede il continuo olistico riconoscimento delle difficoltà cognitive, delle esigenze emotive e delle richieste affettive di ciascuno; nonché la precisa consapevolezza che il modo in cui ogni bambino percepisce se stesso nella sua situazione sociale ed educativa costituisce una condizione essenziale per la sua ulteriore crescita personale;

IV: Sui rapporti tra sistemi simbolico/culturali di ambiente e di vissuto esperienziale extrascolastico; di funzione docente della scuola materna; e di relazionalità fenomenologica nel vivo del rapporto con i pari e le figure parentali:

L'attività educativa della scuola materna di ogni istituzione scolastica, viene a sollecitare, a promuovere ed a rappresentare sul piano didattico/pedagogico dei rapporti tra sistemi simbolico/culturali e soggettività dei bambini che si possono riassumere attraverso i seguenti costrutti di sintesi:

-le basi della simbolizzazione si sviluppano nell'età della scuola materna fino alla capacità e competenza del bambino di avvalersi, sia in termini di fruizione che di produzione, di sistemi di rappresentazione riferibili a diversi tipi di codice;

-i sistemi simbolico/culturali che entrano nell'universo di relazione e di interazione con ciascun bambino, raccolgono ed ordinano complessi di significati culturalmente e storicamente determinati che trasmettono informazioni diverse in funzione dei soggetti comunicanti, dei mezzi di comunicazione e di espressione loro proprie, e permettono di costruire rappresentazioni e descrizioni in grado di restituire all'acquisizione simbolico/rappresentativa dell'alunno fruitore degli aspetti significativi della realtà storico/naturale/esistenziale e di ogni vissuto di relazione interpersonale/intrapersonale;

-i sistemi simbolico/culturale consentono di mediare il rapporto con il mondo attraverso un attivo scambio di significati e di transazioni fra le diverse prospettive personali, grazie all'impiego dei linguaggi verbali e non verbali nelle forme e nei codici/alfabeti definiti dalla cultura d'origine/appartenenza ed alla possibilità concessa a ciascun soggetto di poter strutturare ed esternare il proprio individuale modo di pensare, di sapere/conoscere, di comunicare, di saper fare e di saper essere;

-i sistemi simbolico/culturali si pongono quali forme di organizzazione della conoscenza, del sapere e della cultura degli adulti, ed, in particolare, dei professionisti della funzione docente scolare (oltreché delle agenzie extrascolastiche);

-i sistemi simbolico/culturali si pongono quali fonti culturali di conoscenza e di alfabetizzazione concettuale attraverso cui predisporre e rappresentare i diversi significati ed i quadri di competenza/abilità/padronanza sulla cui base comunicazionale avviare ad attività didattico/educativa ed ad impegno apprenditivo gli alunni;

-i sistemi simbolico/culturali offrono al bambino gli strumenti cognitivo/intellettivi per raggiungere

sempre più elevate forme di sviluppo, di maturazione e di apprendimento, in ragione di una pluralità di forme di intelligenza e di una integralità di funzioni della personalità;

-i sistemi simbolico/culturali si configurano sempre, pur nella loro diversità, entro una continua connessione esistente tra il conoscere, il sapere, il saper fare, il saper essere, il capire, l'intuire, il comprendere, il sentire, l'agire ed il fare; in raffronto alla pluralità di intelligenze costitutive del dinamismo e del dispositivo strutturale delle funzioni cognitive/intellettive.

V° Sulla continuità educativa tra scuola materna e le altre scuole; e tra l'ambiente scolastico e le agenzie di formazione/socializzazione extrascolastiche (sui significati di continuità orizzontale e di continuità verticale nella prospettiva dell'offerta formativa scolarizzata):

L'attività didattica ed educativa della scuola materna deve perseguire, progettare e realizzare itinerari di continuità didattico/educativa e pedagogico/istituzionale, "verticale" ed "orizzontale" riassumibili nei seguenti prospetti descrittivi:

-l'identità culturale del bambino, da cui l'attività didattica/educativa della scuola dell'infanzia ed ogni progettualità prendono le mosse, si pone quale sintesi e struttura di relazioni tra variabili storiche, esistenziali ed ambientali che costituiscono un intreccio di influenze psicosociali sulla formazione del bambino;

-la continuità tra l'attività didattica/educativa e progettuale della scuola materna con le altre scuole, realizza quella compensazione di interventi psicopedagogici in raffronto a talune forme di non corrispondenza funzionale tra età anagrafica dell'alunno e grado di scuola frequentata;

-ogni attività didattica/educativa ed ogni momento/aspetto di scolarizzazione debbono sempre porsi in continuità e complementarietà/integrazione con le esperienze storiche, esistenziali, fenomenologiche ed extrascolastiche del bambino, attraverso una continua mediazione pedagogica verso comuni finalità di sviluppo educativo dei suoi vissuti di relazione interpersonale; e di ogni influenza formativa descolarizzata che esercitano sullo stesso educando l'ambiente, i mass/media, le figure parentali, i pari ed ogni altra figura di socializzazione/acculturazione;

-la scuola materna deve essere titolare e promotrice di un sistema di rapporti interattivi, policentrici ed interfunzionali con le altre agenzie educative del territorio (famiglia compresa); in cui la stessa scuola materna si configuri quale contesto educativo e di apprendimento raccordato/integrato con tutte le risorse, le opportunità, le esperienze e le influenze formative del bambino risultanti collaterali, parallele, precedenti o susseguenti alla sua azione istituzionale; dunque, risorse/opportunità del territorio, dell'ente locale, della famiglia, di ogni altra agenzia di socializzazione e di educazione

extrascolastica; e peraltro provenienti dall'universo dei mass/media e dell'informazione computerizzata;

-la continuità si pone anche verticale, attraverso pianificazioni curricolari, progettazioni didattico/educative e programmazioni istituzionali dell'attività didattica/organizzativa, didattica/educativa e dei processi d'insegnamento/apprendimento, che raccordino ogni esperienza pedagogica ed ogni risultato di valutazione in prospettive istituzionali di gradualità di funzione docente e di funzione discente, in riferimento ai diversi gradi/livelli di scolarizzazione degli alunni;

-la continuità verticale ed orizzontale sarà, così, perseguita attraverso apposite programmazioni didattiche ed educative, e quindi attraverso progettazioni e pianificazioni curricolari, che realizzino in concreti itinerari operativi le prospettive d'intervento sopra profilate.

-risultano condizioni essenziali (per assicurare la suddette forme di continuità didattica/educativa e pedagogico/progettuale) l'attenzione da riservare, in collaborazione con le famiglie di provenienza, all'accoglienza dei bambini, all'osservazione sistematica del comportamento, all'equilibrata formazione delle sezioni, alla flessibilità dei tempi, alla predisposizione degli spazi ed alla scansione delle attività;

-la continuità viene a prevedere momenti e fasi d'interazione con gli operatori scolastici degli asili nido finalizzati a predisporre occasioni di incontro e comuni modalità di osservazione del comportamento dei bambini;

-la continuità verticale trova i suoi aspetti e fasi pregnanti, comunque, allorché viene a congiungere in concordata e raccordata continua attività educativa e didattica la scuola materna e la scuola elementare; laddove ogni raccordo e concertazione in questo senso si pongono sempre finalizzati al coordinamento dei curricoli degli anni ponte, alla comunicazione di informazioni utili sull'anamnesi, sulla scolarizzazione contestuale ed, in particolare, sui risultati educativi/formativi dei bambini frequentanti; alla continua ricerca di percorsi d'insegnamento e di funzione docente comuni o comunque in stretta correlazione di gradualità, sulla base di una produttiva connessione tra i rispettivi impianti didattico/metodologici e didattico/organizzativo/gestionali;

-uno strumento essenziale per realizzare queste prospettive di continuità, è la progettazione/programmazione coordinata di obiettivi, itinerari didattico/metodologici e curricolari, sequenze minime d'insegnamento/apprendimento, strumenti di rilevazione/osservazione/verifica e valutazioni sincronizzate interfunzionali; sia in riferimento alle suddette attività educative con gli alunni che per quanto concerne iniziative condivise di comune formazione/aggiornamento di docenti di scuola materna e scuola elementare.

VI°: Diversità individuali e valorizzazione dell'identità personale di ogni alunno:

La scuola materna di ogni istituzione deve porsi quale spazio pedagogico metanaturale/metaculturale di educazione pedagogica che presuppone l'accoglienza formativa delle diversità degli alunni ed ogni conseguente integrazione di scolarizzazione, nella prospettiva della massima valorizzazione possibile (attraverso le prestazioni didattiche e le funzioni docenti) del potenziale umano di ciascuno.

I criteri pedagogico/educativi e strategico/didattici che vengono accolti quali nuclei ispiratori di tutta l'attività scolastica in riferimento al principio ultimo citato, si possono riassumere nei seguenti punti:

-la scuola materna deve accogliere tutti i bambini, anche quelli che presentano difficoltà di apprendimento, disadattamento, svantaggio e deprivazione socio/culturale, stato di handicap e problematicità di scolarizzazione;

-ogni bambino deve potersi integrare in modo pieno e compiuto in tutte le attività didattico/educative e così deve poter riconoscersi ed essere riconosciuto quale membro attivo della comunità scolastica;

-la presenza nella scuola dei bambini in difficoltà è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e di interazioni, che è, a sua volta, occasione di maturazione per tutti, dalla quale si impara a considerare ed a vivere la diversità come una dimensione esistenziale e non come una connotazione emarginante e discriminatoria;

-la scuola offre ai bambini con handicap adeguate opportunità educative, realizzandone l'effettiva integrazione secondo un articolato progetto educativo e didattico, che costituisce parte integrante della programmazione didattica, sulla base di opportune/funzionali articolazioni di piano didattico individualizzato per ciascun alunno necessitante di approcci d'insegnamento/apprendimento fortemente differenziati/individualizzati e personalizzati;

-nella scuola materna sono presenti anche bambini le cui difficoltà e i cui svantaggi possono risalire a condizionamenti di natura socio/culturale ed ambientale/familiare;

-la tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle forme più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che ancora si verificano lungo gli itinerari scolastici ed educativi.

VII°: Progettazioni, programmazioni e razionalizzazioni curriculari d'insegnamento/apprendimento:

La scuola materna persegue standard di qualità e conseguenti obiettivi formativi e di apprendimento dei bambini attraverso la ricerca della scientificità massimamente applicabile della programmazione didattica/educativa e la sperimentabilità più compiuta della funzione docente; e grazie quindi alle progettazioni curriculari più rispondenti alle necessità modulari didattico/metodologiche di individualizzazione/differenziazione e potenziamento dei processi di insegnamento/apprendimento.

Le caratterizzazioni più pregnanti dell'impianto curricolare delle diverse progettazioni/programmazioni, si possono riassumere nei seguenti punti di sintesi:

-le linee programmatiche di un progetto curricolare e di una conseguente pianificazione minima di unità didattiche si fondano sul concetto e sulla realizzazione di un ambiente educativo foriero di processi di apprendimento/insegnamento metaculturali (strutturati, intenzionali, programmati, anticipati, accelerati, rinforzati, strutturati, finalizzati; individualizzati, differenziati; ecc.);

-il testo degli Orientamenti esplicita e motiva le finalità della scuola materna, richiama le modalità e le dimensioni dello sviluppo infantile, evidenzia gli apprendimenti congruenti con l'età e con il contesto culturale, propone i criteri metodologici e didattici dell'attività educativa; mentre le programmazioni a carattere curricolare ne contestualizzano e ne concretizzano le indicazioni in riferimento alle specifiche esigenze di educazione e di apprendimento dei bambini ed alle domande formative delle diverse comunità;

-l'integrazione dei criteri assunti, delle procedure impiegate, delle scelte responsabilmente effettuate, delle azioni intraprese, determinano il curricolo, le cui caratteristiche sono pertanto costituite dalla specificità degli obiettivi, dei contenuti e dei metodi, dalla molteplicità delle sollecitazioni educative e dei particolari definiti compiti di apprendimento (dunque dalla contestualità articolata e differenziata/individualizzata delle situazioni d'insegnamento/apprendimento); nonché dalla flessibilità didattico/organizzativa e di funzione docente (in particolare, di "comportamento insegnante");

-gli elementi essenziali pedagogico/educativi del progetto d'insieme didattico/educativo della scuola materna, si vengono ad articolare, a pianificare ed a configurarsi/strutturarsi curricularmente sulla base degli specifici impianti didattico/metodologici adottati, delle finalità educative perseguite, degli standard di apprendimento raggiungibili, degli obiettivi di apprendimento/formazione preposti alle diverse fasi d'insegnamento/apprendimento, delle specifiche/integrali dimensioni dello sviluppo; e dei sistemi simbolico/culturali prospettati in ogni relazionalità didattica comunicazionale/socializzante d'istruzione e d'insegnamento (di contestuale funzione docente);

-la struttura curricolare si basa sulla stretta interrelazione fra queste variabili e questi elementi costitutivi che, assunti in una coerente concezione educativa, concorrono ad articolare una serie ordinata di campi di esperienza educativa verso i quali vanno orientate ed indirizzate le attività educative, di formazione e d'insegnamento/apprendimento della scuola.

VIII°: natura pedagogica, valenze formative e prospettive didattiche dei campi d'esperienza:

I campi d'esperienza configurabili attraverso la programmazione curricolare e la progettazione didattica

della scuola materna, sono i diversi ambiti del fare e dell'agire del bambino e quindi i settori specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività; sviluppa il suo apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni/alfabetizzazioni linguistiche e strategico/cognitive procedurali; e così persegue i suoi obiettivi formativi attraverso la storicità di esperienze con l'ambiente e per mezzo di vissuti di relazione, entro definite prospettive confinanti aree di significato (che si pongono, per questo, quali prima genesi delle aree disciplinari e, poi, delle discipline già organicamente configurate, nella scuola di base).

I campi d'esperienza sono: -il corpo e il movimento; -i discorsi e le parole; -lo spazio, l'ordine e la misura; -le cose, il tempo e la natura; -messaggi, forme e media; -il sé e l'altro.

IX°: Presupposti didattico/metodologici e strategie di gestione didattico/organizzativa:

La traduzione in didassi ed in prassi d'insegnamento/apprendimento delle pianificazione e delle progettazioni curriculari, richiama la costanza di principi, indirizzi e criteri didattico/metodologici, didattico/organizzativi e pedagogico/educativi.

In questo senso, l'approccio intenzionale e programmatico alle finalità ed allo sviluppo dei campi d'esperienza educativa propria della scuola materna richiede un'organizzazione didattica intesa come predisposizione di un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti che, escludendo impostazioni precocemente disciplinaristiche e trasmissive, favorisca una pratica basata sull'articolazione di attività, sia strutturate che libere, differenziate, progressive e mediate.

In questo senso, la metodologia generale delle progettazioni didattiche della scuola materna, evidenzia le seguenti essenziali connotazioni:

a) la valorizzazione del gioco; -b) l'esplorazione e la ricerca; -la vita di relazione; la mediazione didattica; -l'osservazione, la progettazione e la verifica.

Riguardo la valorizzazione del gioco, si consideri che il gioco stesso costituisce, nell'età degli alunni della scuola dell'infanzia, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni; favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo che relazionale; consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e funzioni; si pone, attraverso le varie offerte e proposte, quale attività grazie a cui l'insegnante può far acquisire all'alunno messaggi e stimolazioni, e, quindi, attraverso cui l'attività didattica può porsi nei diversi campi d'esperienza attraverso una strutturazione ludica.

Riguardo l'esplorazione e la ricerca, le esperienze di apprendimento e di attività educative dovranno tendere a:

- inserire l'originaria curiosità del bambino in un positivo clima di esplorazione e di ricerca, nel quale si

attivino (confrontando situazioni,ponendo problemi,costruendo ipotesi,elaborando e confrontando schemi di spiegazione) adeguate strategie di pensiero;

-guidare il bambino,anche attraverso la valorizzazione degli “errori” guidati e delle interpretazioni plurime,a prendere coscienza di sé e delle proprie risorse;ad adattarsi creativamente alla realtà ed a conoscerla,controllarla e modificarla per iniziare a costruire,così,la propria storia personale all’interno del contesto in cui vive;

-sollecitare il bambino,lungi da didatticismi e da sterili artificiosità,al fare ed alle dirette esperienze di contatto con la natura,le cose,i materiali e l’ambiente sociale e culturale,valorizzando le sue proposte e le sue iniziative.

Riguardo la vita di relazione,le esperienze di apprendimento e di attività educative dovranno:

-promuovere e suscitare il ricorso a varie modalità di relazione interpersonale e di linguaggio comunicazionale del bambino (nella coppia,nel piccolo gruppo,nel gruppo più allargato,con o senza l’intervento dell’insegnante);

-favorire ogni tipo di scambio comunicazionale e linguistico/interpersonale/intrapersonale; e,dunque,ogni possibile interazione umana;attraverso cui facilitare e sperimentare la risoluzione di situazioni problematiche,il gioco simbolico e lo svolgimento di attività complesse (laddove questo sollecitare si pone quale promozione dei primi approcci,anche se rigidamente realistici e per lo più egocentrici,di pensiero ipotetico/deduttivo);

-sollecitare alla problematizzazione dei dati esperenziali;

-promuovere il dare e ricevere spiegazioni,interpretazioni e comprensione del vissuto di relazione e dell’universo storico/ambientale circostante;

-favorire un clima sociale positivo nel contesto della vita di gruppo e di aggregazione;

-stimolare la ricerca di rapporti interpersonali e collettivi sempre più condivisibili e qualitativamente apprezzabili sul piano socio/etico,tra bambini ed adulti,tra adulti ed adulti,e tra bambini tra di loro;

-promuovere l’attenzione costante e competente ai segnali comportamentali e linguistici inviati dai bambini; ed all’emergere dei loro bisogni di sicurezza,gratificazione ed autostima;

-attivare forme flessibili,interattive e circolari di comunicazione didattica;

-suscitare la dimensione affettiva quale componente emozionale di pregnante influenza e componente essenziale dei diversi processi di relazione e di comunicazione del bambino.

Riguardo la mediazione didattica della funzione docente e degli approcci d’insegnamento e di attività educativa,la scuola materna deve realizzarsi e progettarsi sulla base di queste consapevolezze di fondo:

-ogni attività didattico/educativa e progettuale/curricolare deve avvalersi di tutte le strategie e le strumentazioni che consentono di orientare,sostenere e guidare proceduralmente lo sviluppo,la maturazione e l’apprendimento del bambino nella costante prospettiva assiologico/finalistica della formazione armonica ed integrale dei diversi aspetti costitutivi della sua personalità;

-l’attivazione di abilità generali di assimilazione,accomodamento ed elaborazione delle informazioni (di

cui alle funzioni cognitive del memorizzare, rappresentare, comprendere relazioni spaziali e causali) ed il ricorso a materiali sia informali che strutturati da manipolare, esplorare ed ordinare innescano specifici procedimenti di natura logica ed avviano una sequenza graduata di occasioni, suggestioni e situazioni che consentono la conquista di una maggiore sicurezza e di una prima organizzazione delle conoscenze.

Riguardo l'osservazione, la progettazione e la verifica, dell'insegnante, risultano criteri e strategie di metodologia didattica :

- l'osservazione occasionale e sistematica, all'interno della funzione docente e nel contesto dei diversi comportamenti insegnanti; appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi;

- il valutare le esigenze del bambino ed il riequilibrare via via le proposte educative e le unità didattiche d'insegnamento in base alla qualità degli apprendimenti e delle risposte di linguaggio/comportamento del bambino; dato che la progettazione curricolare degli interventi dell'insegnante si regola e si modifica continuamente sulla base dei modi d'essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni alunno stesso;

- una progettazione aperta, flessibile, da costruirsi in progressione e lontana da schematismi, risultante per questo coerente con la plasticità ed il dinamismo dello sviluppo infantile e, conseguentemente, capace di sollecitare sinergicamente tutte le potenzialità, i linguaggi e le forme d'intelligenza;

- la valutazione dei livelli di sviluppo che prevede: -§un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità e delle diverse caratterizzazioni del quadro psico/evolutivo e socio/relazionale con cui si accede alla scuola materna; -§momenti in itinere alle varie sequenze d'insegnamento/apprendimento, che consentono di regolare e di adeguare continuamente le proposte educative ed i percorsi di apprendimento nella prospettiva della sempre più efficace individualizzazione/differenziazione degli interventi di funzione docente; -§momenti finali per la verifica degli esiti formativi e dei risultati educativi di apprendimento; della qualità dell'attività didattico/educativa; e del significato contestuale della funzione docente e dell'esperienza di scolarizzazione dell'alunno.

Riguardo la documentazione della funzione docente e dei diversi passaggi educativi e di scolarizzazione del bambino, si pongono di rilievo le seguenti ragioni e finalizzazioni di approccio operativo/produttivo:

- necessità di assicurare la significatività delle diverse sequenze di progettazione didattico/curricolare e di realizzazione educativa, per alunni, famiglie e docenti, attraverso la produzione di rappresentazioni rievocative, di sintesi, di analisi, di socializzazione comunicazionale e di conseguente riprospettazione;

- necessità di assicurare, così, visibilità, trasparenza e descrittività curricolare, attraverso un'attenta documentazione ed una produttiva comunicazione dei dati di osservazione e verifica delle diverse attività educative e dei vari comportamenti docenti e discenti (attraverso strumenti e metodi di documentazione affidati alla più ampia gamma di linguaggi e strategie di ricognizione);

- necessità di offrire la possibilità al bambino, così come al docente, di informarsi, di riflettere, di confrontarsi, di rendersi conto delle proprie conquiste, delle proprie riflessioni, dei propri rendimenti, delle proprie performance e di ogni altra risultanza delle proprie prestazioni apprenditivo/formative; con rafforzamento delle prospettive di continuità valida tra le esperienze educative e scolastiche verticali ed

orizzontali;

-necessità di assicurare validi supporti di ricognizione, di consapevolezza, di analisi e di verifica/valutazione ai fini di modulare in modo sempre più rispondente ai bisogni formativi ed ai ritmi di apprendimento degli alunni, le diverse offerte didattiche, sulla traccia di proficue pianificazioni curriculari di insegnamento differenziato/individualizzato.

X°: *CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DI SINTESI:*

Proponiamo ora i seguenti nuclei di discorso grazie a cui avviare e promuovere una discussione di sintesi:

La situazione odierna:

Nel nostro territorio la scuola dell'infanzia si connota per un largo riconoscimento e una diffusa adesione sociale.

Pur non essendo obbligatoria, questa scuola ha raggiunto una capillare diffusione quantitativa sul territorio.

Le finalità della scuola materna sono le stesse finalità tracciate dagli "Orientamenti '91" che attribuiscono alla scuola dell'infanzia una interazione coerente tra le valenze dell'accoglienza e della cura e le dimensioni cognitive, affettive e relazionali della bambina e del bambino.

Il riferimento dell'art. 1 della legge 30/2000 alla centralità della persona, considerata nella concretezza delle sue dimensioni, quale punto privilegiato e generativo del curriculum, fa emergere il ruolo fondativo della scuola dell'infanzia.

È infatti al suo interno che viene avviata la prima rielaborazione concettuale delle esperienze e dei vissuti attraverso i quali si costruisce l'incontro con i saperi formalizzati.

All'interno di questa scuola si colloca l'opportunità di potenziare i processi di simbolizzazione, di perseguire l'acquisizione di competenze sociali, interpretative, creative, motorie e, infine, di favorire la

progressiva conquista dell'autonomia.

L'obiettivo della generalizzazione:

Obiettivo primario di ogni istituzione e della politica scolastica dell'Ente Locale, è quello di assicurare la generalizzazione dell'offerta formativa della scuola materna.

La rilettura degli "Orientamenti":

Pur riconoscendo che gli "Orientamenti '91" mantengono una grande validità nella nuova stagione scolastica e che addirittura possono costituire fonte fondamentale per l'individuazione e la formulazione di criteri di impianto curricolare per l'intero percorso scolastico, non vi è dubbio che anche questo testo programmatico dovrà sempre essere considerato alla luce dei nuovi assetti e delle nuove istanze formative della presente stagione storica.

Da recuperare e rafforzare nel clima didattico/educativo e pedagogico/gestionale delle sezioni di scuola materna, risultano le seguenti proposizioni fondamentali di caratterizzazione pedagogico/didattica:

-il curricolo non è solo un insieme di procedure e percorsi di apprendimento, ma un costante e totalizzante interagire fra soggetto discente, docente, cultura pedagogica intrinseca alla realizzazione curricolare d'insegnamento/apprendimento, e contesto scolastico e socio/culturale ;

-le competenze non possono configurarsi e rinvenirsi in settori d'esperienza e di ambito contenutistico separati, ma vanno invece definite in ragione di una logica pedagogico/finalistica di trasversalità antropologica ed esistenziale (di campo d'esperienza e di sistema simbolico/concettuale);

-i campi di esperienza introducono le bambine e i bambini lungo i sentieri della conoscenza, con un forte radicamento nel loro vissuto, da cui poi si indirizzeranno progressivamente verso le configurazioni organistiche e disciplinari del sapere.

I raccordi con famiglia, servizi all'infanzia e scuola di base:

Se si tiene conto dei criteri di progressività e di gradualità ispiratori del curricolo dai 3 ai 18 anni, risulta irrinunciabile la ricerca di diffuse ed organiche forme di raccordo/continuità organizzative, pedagogico/istituzionali e metodologico-didattiche della scuola dell'infanzia con il ciclo della scuola primaria.

Se la scuola dell'infanzia è il primo segmento del percorso scolastico e, quindi, è chiamata a realizzare una profonda interazione con i successivi itinerari formativi di scolarizzazione, ponendosi e caratterizzandosi come fondamentale "iniziazione" degli alunni all' "educazione pedagogica" (come direbbe Mario Manno) ed agli approcci d'insegnamento/apprendimento "metaculturali" (come li definirebbe Bruner).

Tra i compiti della scuola materna non può non esserci allora quello della ricerca di un significativo

dialogo e di sempre feconde modalità interattive con la famiglia, con gli asili nido e con i servizi sociali del territorio, anche alla luce delle istanze e delle prospettive indicate della Legge 285/97.

In questo senso, si capisce bene che la scuola dell'infanzia si inserisce ed integra nella pienezza della sua funzionalità didattico/pedagogica nel più ampio sistema formativo.

I tempi della scuola dell'infanzia:

L'orario obbligatorio annuale deve rispondere essenzialmente a esigenze di ordine educativo-formativo, tenendo conto del benessere psicofisico delle bambine e dei bambini e della qualità dell'offerta educativa della scuola.

Un orario scolastico di 35-40 ore settimanali distribuito su 5 giornate è un'ipotesi rispondente ai criteri sopraindicati.

La distinzione fra quota di curriculum nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche può costituire una possibilità ulteriore per le scuole dell'infanzia di adeguare la propria specifica offerta formativa alle necessità psico/fisiche ed alle connotazioni evolutive di sviluppo/maturazione/apprendimento degli alunni.

Nella scuola dell'infanzia, infatti, alla definizione del curriculum concorrono saperi espliciti e formali, ma anche situazioni educative legate all'ordinaria vita scolastica: non è pertanto proponibile una rigida suddivisione oraria scandita per singoli campi di esperienza. La proposta più realistica pare quella di esplicitare il panorama delle attività che la scuola è tenuta a curare e a sviluppare; sollecitando le docenti di sezione a reperire un equilibrio temporale all'interno di un progetto articolato ed attento a tutte le dimensioni della personalità della bambina e del bambino.

Sarebbe auspicabile, per quanto riguarda le quote, che possa essere prevista una quota nazionale pari al 70% del monte ore riservata alle indicazioni di carattere nazionale - peraltro già presenti negli "Orientamenti '91" - garantendo a ogni istituzione scolastica la possibilità di caratterizzare meglio le proprie identità culturali ed educativo-didattiche, assicurando una più forte interazione/integrazione con i contesti territoriali.

La valutazione:

La valutazione centrata sull'analisi delle prestazioni dei bambini e non correlata alle variabili di contesto,

non ricondotta alla processualità del rapporto potenzialità/competenze/traguardi/sviluppo, non è attendibile per la scuola dell'infanzia. Se lo sviluppo va interpretato sempre in relazione ai luoghi in cui si svolge, è opportuno non assumere, per la valutazione, rigidi criteri di tipo quantitativo. I traguardi di sviluppo vanno formulati in termini di capacità da affinare, aspetti di crescita da promuovere e non in termini di prestazioni verificabili mediante le abituali procedure di controllo valutativo. Ciò non esime la scuola dell'infanzia da un dovere di verifica della qualità, ma comporta una riflessione accurata sul peculiare tipo di valutazione e sugli strumenti da adottare.

3:5: Ipotesi di innovazione riguardo l'organizzazione didattico/strategica, la razionalizzazione curricolare e la regolamentazione istituzionale della scuola dell'infanzia:

Cerchiamo di sondare, a questo punto del discorso, quali possibili scenari futuri di organizzazione didattico/strategica, di identità ordinamentale e di regolamentazione istituzionale della scuola dell'infanzia si possano inverare nel prossimo futuro.

La futura fisionomia ordinamentale e gestionale della scuola materna la possiamo senz'altro ricavare individuandone le architravi attraverso la **Lettera Circolare ministeriale 21 maggio 2001 che introduceva le linee istituzionali del** “””Progetto nazionale triennale di innovazione degli ordinamenti della scuola dell'infanzia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275”””; e, quindi, attraverso il **Decreto Ministeriale 21 maggio 2001, n. 91** riportante la definizione integrale di tale progetto.

Ciò, considerato che tale decreto, anche se possibilmente corretto o integrato dal nuovo governo, potrebbe risultare esecutivo in tempi non molti lontani.

Possiamo riassumere i significati più pregnanti queste linee istituzionali di futuro progetto nei seguenti punti di descrizione essenziale:

(dal testo della lettera circolare ministeriale del 21/05/2001, cit.):

-§: “”Il progetto - predisposto ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 - definisce un insieme di obiettivi, strumenti e interventi per favorire un graduale e qualificato processo di sviluppo della scuola dell'infanzia, in relazione alla prima applicazione della legge di riordino dei cicli e nella prospettiva della definizione dell'art. 8 del citato D.P.R. 275/99. Con esso inoltre si intende perseguire l'obiettivo prioritario inerente l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione lungo tutto l'arco della vita.

Il progetto ha la durata di un triennio, e in ogni caso fino alla completa attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 275/99. Gli esiti di tali iniziative costituiranno elementi di riferimento per la definizione del già citato art. 8 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento.

Tale progetto costituisce un ulteriore passaggio di quel processo di qualificazione che ha caratterizzato l'evoluzione della scuola dell'infanzia e che ha i suoi più significativi punti di riferimento negli Orientamenti del 1991, nell'attuazione di nuovi modelli didattico-organizzativi scaturiti dalla sperimentazione Ascanio, nelle pratiche riflessive promosse dal progetto di formazione in servizio Alice. Esso rappresenta inoltre un'ulteriore tappa del processo di integrazione del sistema formativo, culminato nella legge 10 marzo 2000, n.62 e caratterizzato in questo settore scolastico dalla pluralità e dalla ricchezza degli apporti dei diversi soggetti istituzionali””” (lettera circolare ministeriale 21/05/2001).

-§: Riguardo le “”finalità del progetto e quadro di riferimento”””; si premette che “”Il progetto è volto a sostenere l'elaborazione di curricoli ispirati a criteri e standard di qualità, alla flessibilità organizzativa e didattica, alla continuità del processo educativo, attraverso un insieme articolato di percorsi di ricerca e riflessione negoziati, condivisi, diffusi, tra soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella qualificazione di questa scuola. In tale ottica, il progetto si inserisce nelle iniziative che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 275/99, il Ministro può promuovere per esplorare innovazioni concernenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e di orientamento. Il quadro di riferimento delle iniziative innovative è quello riportato all'art.2 del decreto allegato””” 21/05/2001.

-§: “”In particolare, l'elaborazione degli standard di qualità, oggetto dell'innovazione, si riferisce ai seguenti aspetti:

- attuazione del curricolo e relativa articolazione delle attività costituenti la quota nazionale e locale;
- realizzazione di forme di continuità con la scuola di base, i servizi educativi prescolastici, le famiglie, le istituzioni del territorio e la più ampia comunità;

- obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche,
6. forme di collegamento e raccordi per la continuità orizzontale e verticale;
 7. standard relativi alla qualità dei servizi;
 8. formazione del personale e coordinamento pedagogico”””””.

-§: “”””Per assicurare la continuità e la coerenza tra la scuola dell'infanzia e la scuola di base, gli Orientamenti vigenti andranno rilette alla luce delle indicazioni curricolari definite per la scuola di base”””””.

-§: “””” Nel triennio considerato al comma 1 dell'art. 1 viene attuato un piano di monitoraggio dell'attuazione degli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, al fine di verificare la rispondenza alle finalità educative generali del sistema nazionale di istruzione. Il rapporto nazionale di monitoraggio si conclude con una motivata proposta al Ministro della Pubblica Istruzione di revisione degli Orientamenti educativi da sottoporre al parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione”””””.

-§: Per quanto riguarda **“”””Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche””””**, si **consideri che:** “”””1. La quota oraria nazionale obbligatoria del curriculum di cui all'art. 3 è pari al 70 % del monte ore annuale previsto dal successivo art. 6, comma 2. 2. La quota oraria obbligatoria del predetto curriculum riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 30% del monte ore annuale. Tale quota potrà essere utilizzata per: * potenziare l'identità della scuola in relazione a determinate dominanze culturali; * introdurre attività educative e didattiche non previste dagli Orientamenti vigenti. 3. Le due quote, data la specificità della scuola dell'infanzia, vanno gestite unitariamente nel quadro di un'articolata ed armonica organizzazione della giornata educativa e del complessivo tempo scuola”””””.

-§: “”””Per quanto concerne **“”””Continuità educativa e raccordi con la scuola di base ed i servizi all'infanzia””””**:

“”””1. Ogni scuola dell'infanzia si impegna ad attivare forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola di base. I progetti di continuità, che descrivono anche le modalità di rapporto con i genitori degli alunni nonché le forme di valorizzazione della cultura e della comunità di appartenenza dei bambini, trovano esplicita formulazione nei piani dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Tali progetti possono prevedere la costituzione di team integrati tra docenti dei due cicli.

2. Il raccordo con la scuola di base prevede una esplicita definizione delle competenze e dei traguardi di sviluppo attesi al termine della scuola dell'infanzia, tale da costituire l'indispensabile punto di avvio dell'esperienza formativa nella scuola di base. Tali traguardi - desumibili dagli Orientamenti educativi di cui al D. M. 3 giugno 1991 - sono correlati alle caratteristiche di ogni bambino ed alle condizioni (opportunità, luoghi, tempi, strumenti, ecc.) offerte a ciascuno per sviluppare le proprie potenzialità di apprendimento.

3. Sono altresì attivate forme di raccordo con i servizi educativi prescolastici e, laddove sussistano le condizioni, con l'asilo nido”””””.

-§: Riguardo **“””Orario scolastico obbligatorio e calendario”””**, si consideri che

“””1. La scansione dei tempi nel corso dell'anno scolastico, della settimana e della giornata deve assicurare una equilibrata successione di opportunità formative, qualificandosi per i caratteri di serenità e distensione, ricorsività e progressività delle situazioni di apprendimento, con una spiccata attenzione al benessere psicofisico ed affettivo dei bambini.

2. L'orario obbligatorio annuale comprensivo della quota nazionale e della quota locale del curriculum dell'infanzia si articola in un monte ore compreso tra le 1.150 e le 1.300 ore.

3. Eventuali fabbisogni di tempo scuola aggiuntivo oltre le 1300 ore annue, previo accertamento dell'esistenza di motivate richieste delle famiglie per un numero di bambini pari almeno a un numero minimo per costituire una sezione, si soddisfano mediante l'ampliamento del monte ore annuo obbligatorio. Tale ampliamento, che oggi raggiunge anche quote consistenti, dovrà, nell'arco del triennio, essere opportunamente monitorato al fine di verificare le condizioni per attestare tale incremento in un monte ore annuo aggiuntivo non superiore alle 430. L'ampliamento dell'offerta formativa può essere realizzata anche mediante intese con gli enti locali e avvalendosi di forme organizzative flessibili ma qualificate. L'eventuale estensione del servizio, erogata sulla base di puntuali ricognizioni da parte dei responsabili della gestione delle scuole dell'infanzia, non deve, in ogni caso, comportare una contrazione degli standard di qualità previsti in relazione alla contemporanea presenza dei docenti.

4. La concreta articolazione del calendario annuale delle attività educative, nell'ambito delle 1.150-1.300 ore previste dal curriculum obbligatorio, deve interpretare con coerenza le finalità educative della scuola dell'infanzia, dedicando uno spazio adeguato alle attività di prima accoglienza dei bambini, che possono essere opportunamente scaglionate e concordate con i genitori.

5. Nelle scuole dell'infanzia aderenti al progetto di innovazione di cui al presente decreto, le attività educative, completato il monte ore annuale obbligatorio, possono concludersi alla stessa data fissata per gli altri cicli scolastici. Nel periodo intercorrente tra il termine delle attività educative ed il 30 giugno, può essere previsto il funzionamento delle sole sezioni necessarie a soddisfare, con interventi educativi specifici previsti dal POF, le effettive esigenze di frequenza rappresentate dalle famiglie”””.

-§: Inerentemente l' **“””Organizzazione del tempo scuola”””**, si tenga conto che:

“””1. Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa riconosciuta ad ogni istituzione scolastica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le scuole adottano soluzioni flessibili nella definizione degli orari settimanali e giornalieri, in modo da contemperare esigenze sociali e di qualità del servizio.

2. La scelta del modello orario più adeguato è di competenza degli organi collegiali della scuola e viene motivata da una specifica valutazione dell'impatto della scelta sulla qualità del contesto educativo, delle dinamiche di insegnamento e apprendimento e delle esigenze rappresentate dalle famiglie.

3. L'organizzazione del tempo scuola settimanale va articolata in non meno di 5 giorni e con una media non inferiore alle 35 ore, tale da consentire comunque un'adeguata attenzione alle diverse esigenze di accoglienza, di cura, di relazione e di apprendimento in sintonia con le indicazioni curriculari previste dagli Orientamenti educativi.

4. L'organizzazione della giornata educativa del bambino nella scuola dell'infanzia, compresa di massima tra le 7 e le 8 ore giornaliere, deve assicurare un'articolazione varia ed equilibrata di attività: libere e guidate, individuali, in piccolo e grande gruppo, di gioco, esplorazione, ricerca, anche all'aperto e attività ricorrenti di vita quotidiana”””””.

-§: Per quanto concerne l' **“”””Organizzazione delle sezioni””””, si prevede che**

“”””1. Nell'arco del triennio, il rapporto numerico tra alunni e sezione non dovrà superare il tetto massimo di 25 per sezione. 2. Nel caso di presenza nella sezione di un alunno in situazione di handicap il numero di alunni viene ridotto, fino a non superare di norma i 20 alunni, e comunque in correlazione con la possibilità di assicurare adeguati interventi di sostegno o assistenza, in relazione alla tipologia di deficit”””””.

-§: Riguardo l' **“”””Organico funzionale della scuola dell'infanzia””””, viene disposto che**

“”””1. Nell'ambito delle disponibilità complessive, l'assegnazione dell'organico degli insegnanti di scuola dell'infanzia dovrà tener conto in via prioritaria delle esigenze connesse alle condizioni di svolgimento delle innovazioni di cui al presente decreto e delle eventuali operazioni di adeguamento delle sezioni funzionanti a tempo ridotto all'orario di cui al comma 2 dell'art. 6.

2. Sono oggetto di apprezzamento in sede di definizione dell'organico funzionale:

- il numero di bambini frequentanti le sezioni e la scuola;
- la consistenza numerica delle sezioni del plesso e dell'istituzione scolastica;
- il monte ore annuale garantito dalla scuola e la sua articolazione;
- la presenza di situazioni di disagio, di handicap, di difficoltà relazionale;
- la distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio;
- i contesti sociali caratterizzati da forti processi immigratori.

3. Nell'assegnazione dell'organico funzionale va garantita la disponibilità di un tempo medio di contemporanea presenza docente di almeno 10 ore settimanali per sezione, con un adeguato incremento per le istituzioni scolastiche impegnate nell'estensione del servizio secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6.

4. L'organizzazione dell'orario di servizio dei docenti, nel rispetto delle prescrizioni definite in sede contrattuale, è improntato ai caratteri della massima flessibilità (turnazioni, orari differenziati, orari plurisettemanali) al fine di migliorare la qualità del progetto educativo.

5. La determinazione degli organici dei collaboratori scolastici dovrà considerare la specificità delle funzioni da svolgere all'interno delle scuole dell'infanzia, tendente nell'arco del triennio ad un rapporto numerico di una unità di personale per ogni sezione funzionante ad orario normale”””””.

-§: Inerentemente alla **formazione del personale e al coordinamento pedagogico,**

“””1. Agli insegnanti e ai dirigenti coinvolti nel progetto di innovazione vengono garantite opportunità di formazione continua, con metodologie qualificate ed interattive, da realizzare all'interno della scuola, anche in forma di gruppi di ricerca-azione e di miglioramento, in collegamento con i servizi territoriali, le reti di scuole e gli istituti di ricerca ed universitari.

2. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata e costituisce un port-folio delle competenze del docente, da utilizzare per la valorizzazione della professionalità e per la attribuzione di nuovi compiti e ruoli all'interno ed all'esterno dell'unità scolastica.

3. Nell'ambito delle risorse assegnate, sono assicurate forme di coordinamento pedagogico ed organizzativo attraverso il conferimento di appositi incarichi a docenti esperti e qualificati nell'ambito dell'istituzione scolastica, anche facendo ricorso a esoneri parziali dall'attività di insegnamento.

4. Nell'ambito del progetto di innovazione le scuole dovranno prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, valutazione””””.

-§:Per quanto riguarda la **Verifica delle innovazioni e degli standard di qualità,**

“””1. Nell'arco del triennio di durata del progetto di innovazione, le scuole elaborano, realizzano e verificano ipotesi di standards relativi alla qualità del servizio in vista della definizione di quelli che dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f del D.P.R. 275/99.

2. L'attuazione e la progressiva messa a punto degli standard di qualità del servizio rappresentano, ai diversi livelli di responsabilità, un impegno prioritario per gli organi preposti alla gestione delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano dell'offerta formativa di ogni scuola dà conto del livello di realizzazione e di adeguamento di tali standard, degli strumenti valutativi utilizzati per l'apprezzamento dell'offerta e del contesto educativo, nonché delle misure intraprese e dei tempi necessari per realizzare compiutamente gli standard identificati.

4. Nell'arco del triennio considerato, verrà condotta un'azione di verifica a cura dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, in collaborazione con la dirigenza tecnica ispettiva e con gli Osservatori nazionale e regionali di cui al successivo articolo 12.

5. Saranno oggetto di indagine gli elementi che costituiscono il quadro di riferimento di cui all'articolo 2 del presente decreto, con particolare riferimento ai livelli di qualità del servizio relativi ai seguenti indicatori:

- tempi di funzionamento del servizio, scansione annuale, settimanale e giornaliera;
- organico funzionale del personale docente e dei collaboratori scolastici, forme di coordinamento pedagogico;
- tempi per il lavoro di progettazione dei docenti ed iniziative permanenti di formazione in servizio;
- organizzazione delle sezioni e di altre forme di raggruppamento, rapporti numerici adulti-bambini, periodi di contemporanea presenza dei docenti;
- spazi e arredi, servizi per la cura della persona, aree esterne, attrezzature.

6. Le modalità delle azioni di monitoraggio, anche in riferimento a quanto indicato al comma 3, art.3 del presente decreto, saranno concretamente definite nell'ambito della annuale Direttiva ministeriale.

7. Gli esiti di tali iniziative costituiscono elementi di riferimento per la definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e per la verifica triennale sullo stato di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30 affidata al Parlamento””””.

-§: Riguardo gli **Organismi di supporto e sviluppo dell'innovazione,si tenga conto che**

“””1. Al fine di supportare le iniziative di innovazione e di dare sviluppo al processo di qualificazione delle scuole dell'infanzia, vengono istituiti gli organismi di cui ai successivi commi.

2. Presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione del MPI è istituito un Osservatorio Nazionale con il compito di definire criteri per la progettazione, l'attuazione ed il monitoraggio del progetto nazionale di innovazione e di acquisire altresì elementi informativi sulla congruenza tra domanda ed offerta formativa, sugli andamenti e fenomeni relativi alla progressiva generalizzazione e qualificazione del servizio educativo per i bambini dai tre ai sei anni, anche in vista della successiva definizione dell'art. 8 del D.P.R. 275/99 e della piena attuazione della L. 30/2000.

3. Presso ogni Direzione generale regionale è istituito un Osservatorio per lo svolgimento, a livello regionale, dei compiti indicati al comma 2 del presente articolo...(.)...””””.

3:6: NATURA E FINALITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE CHE SI AVVIA ALLA CONFIGURAZIONE DELLA SCUOLA DI BASE: PROSPETTIVE PEDAGOGICO/ISTITUZIONALI E DIDATTICO/EDUCATIVE FONDAMENTALI:

3:6:0: Premettiamo che tutti gli stralci virgolettati riportati in questo sottopunto 3:6: sono ricavati dal testo dei Programmi scolastici elementari dell'85 (D.P.R.104/85).

3:6:1: Prospettive pedagogico/educative, didattico metodologiche e psico/pedagogiche del modello di scuola primaria auspicabile:

Il modello di scuola che crediamo debba connotare la scuola primaria, lo possiamo senz'altro sintetizzare nei seguenti nuclei di discorso:

- a) possibilità di orientare in direzione apprenditivo istruzionale ogni necessità di decondizionamento e di recupero scolastico, attraverso una tensione alla formazione integrale della personalità a sulla base di una pluralità di linguaggi integrativi;
- b) integrazione delle diverse competenze professionali e dei diversi contenuti d'insegnamento in cui, sul piano della funzione docente, si concretizza la definizione del rapporto pedagogico;
- c) necessità che le diverse progettazioni didattico educative vengano determinate attraverso strategie di razionalizzazione curricolare delle diverse sequenze d'insegnamento apprendimento e delle correlate risorse opportunità di formazione.

I concreti significati didattico metodologici di tale strategia di progetto e le correlate istanze di presupposto pedagogico/istituzionale che ne permettono l'attuazione, si possono riconoscere nei seguenti punti di indicazione normativa:

- a) La determinazione effettiva dei progetti didattico educativi coinvolge tutti gli operatori scolastici preposti alla funzione docente e sembra contrapporsi ad ogni antinomia che collochi il rapporto teoria prassi in chiave di insanabile dualismo.
- b) Il processo di razionalizzazione curricolare comporta inevitabilmente il rifiuto di assetti istituzionali gerarchico centralistici e burocratico verticistici, ancorché profili di ruolo dei diversi operatori scolastici determinati sul piano dell'«esecutività» dei comportamenti deontologico professionali.
- c) I processi curricolari implicano, necessariamente, la più produttiva progettazione dei diversi interventi d'insegnamento e, quindi, non possono non ipotizzare situazioni d'apprendimento fortemente connotate sul piano della razionalizzazione tecnologica.
- d) I diversi approcci docimologici di verifica valutazione si pongono quale momento aspetto «centrale» di ogni approccio di funzione docente e di ogni correlata strategia didattico metodologica, mentre le diverse sequenze curricolari d'insegnamento/apprendimento rinvergono proprio nella centralità dei dati di “feedback” gli elementi per la scientifica confutazione o legittimazione della validità dei propri significati pedagogico/educativi.

Il motivo conduttore strategico di questo nostro modello di scuola viene a risultare la programmazione curricolare dei diversi fattori a dei diverse agenti (vale a dire di tutte le *variabili*) che concorrono a progettare a realizzare la relazione educativa scolare in quanto sistema di relazioni tra variabili.

Cerchiamo, ora, di individuare i modelli educativi a cui i Programmi Scolastici elementari dell'85 e le criteriologie istituzionali della scuola di base si sono accostati nel delineare il concetto di *scuola* emergente dalle diverse indicazioni normative dell'ordinamento giuridico finora acquisito.

Il campo del dibattito pedagogico più recente riguardo i contributi in fatto di «teoria della scuola» ha avuto modo di evidenziare tre fondamentali orientamenti di proposta :

- 1) Necessità di descolarizzare la società o di limitare sensibilmente il ruolo e la funzione della scuola nel contesto degli istituti formativi della Società Civile.
- 2) Necessità di legittimare forme di *iperscolasticismo* alla luce di una visione dell'istituto scolare che teorizza la funzione docente in esso esplicita quale processo d'insegnamento che provoca apprendimenti *metanaturali/metaculturali* a che, di conseguenza, potenzia accelera ogni forma di sviluppo/formazione/maturazione e di apprendimento personale; con la scuola medesima, in questo senso, che si viene a porre quale istituto fondamentale di trasmissione alle giovani generazioni degli strumenti di crescita a di integrazione partecipazione alla produzione dei « beni » (culturali a materiali) della polis, pretendendo di informare/formare con la sua funzione docente ogni agenzia socio educativa del «pubblico» ed ogni momento aspetto di educazione familiare, sul piano della scolarizzazione collettivizzante, o *totalitaria, ovvero culturalmente omologante* della società civile.

3) Necessità di considerare il sistema educativo di una società in quanto «sistema policentrico» costituito da diverse agenzie di formazione correlate da rapporto di «reciprocità» ed interdipendenza; con l'istituto scolastico che, al suo interno, si viene a porre quale agenzia che (pur rilevando la denotazione strutturale del concetto di scuola a cui si è appena accennato, nel punto precedente) propone ai diversi ambiti socio-culturali della società civile e della società politica (dunque, del contestuale « pubblico istituzionale», ecc.) i modelli etico antropologici e finalistico/assialogici di formazione pedagogica: in questo senso, la scuola si propone di indicare alle diverse fonti dell'educazione le comuni finalità teleologiche di un progetto pedagogico contestuale all'universo antropologico di ciascuna persona, che viene a coinvolgere ogni ambito antropologico e politico/culturale/formativo della società in quanto «società educante» (che prevede, per l'appunto, l'integrazione di tutti i «messaggi pedagogici»; determinati alla luce delle specifiche peculiari funzioni docenti, ovviamente, in ragione del «sottosistema» di agenzia educativa di provenienza).

Ogni istituzione scolastica deve cercare di invernare i lineamenti del concetto di scuola peculiare a questo ultimo orientamento di dibattito, anche se i motivi pedagogici degli altri due modelli non sono certo del tutto assenti dall'attività progettuale/formativa, didattico/educativa e gestionale/organizzativa ricorrente.

Siamo, comunque, convinti che emerge, in ogni caso, la necessità di una funzione docente scolare che si venga a porre quale elemento costitutivamente «strutturale» e « generativo» dei diversi itinerari di formazione della persona, e che si riconosca nella funzione fondamentale di trasmissione all'educando degli «alfabeti culturali» della conoscenza (e, dunque, della produzione di quei simboli culturali di coesione e di crescita grazie a cui può invernarsi il metodo democratico nel vivo del Pubblico istituzionale).

Le specifiche finalità didattiche di funzione docente e di progettualità pedagogico/formativa (e, quindi, l'intrinseco spessore psico-pedagogico), a cui si finalizza l'attività scolastica e gestionale della scuola elementare, si possono individuare strutturalmente:

- nella acquisizione di «capacità di pensiero riflessivo e critico» e nella «autonomia ed indipendenza di giudizio»;
- nella «prima alfabetizzazione culturale» (alla luce di quel nesso inscindibile che lega indissolubilmente e dimensionalmente i diversi significati dei termini «istruzione» a «formazione» e che caratterizza inequivocabilmente ogni aspetto/momento del processo educativo scolastico);
- nella «acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio» e, dunque, in un «primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle tecniche di indagine essenziali», ancorché nella «comprensione del mondo naturale, artificiale, umano».

Il processo di «alfabetizzazione culturale» che persegue la funzione docente della scuola, lungi dal risultare curricolo prescrittivo di passiva ricezione, coinvolge l'educando in una ricerca scoperta dei fondamentali codici epistemologici d'indagine, e lo impegna in una progressiva costruzione di significati della realtà, allo stesso tempo, sempre più differenziati (sul piano della congruenza logico scientifica con le diverse aree disciplinari del sapere); e, peraltro, anche interdisciplinari (per quanto concerne il processo

di conoscenza, iniziale a finale, che non può non risultare sintesi unificante dei diverse oggetti formali di conoscenza, ancorché ovviamente affiorante a livelli diversi «analogici» di connotazione logico epistemologica).

In questo senso, è il caso di chiarire che ogni strategia didattica peculiare ai processi di alfabetizzazione culturale deve risolversi in un «passaggio continuo che va da un'impostazione predisciplinare ed integrata all'emergere di quadri disciplinari sempre più integrate a sistematici».

È evidente, dunque, quanto risulti importante rispondere positivamente alle istanze di «progressione naturale» dei diverse processi d'apprendimento a quanta sensibilità metodologica occorra al fine di avviare il fanciullo all'acquisizione di analogici modelli di pensiero scientifico sperimentale in cui la criticità di analisi e di ricerca è lo stesso processo genetico generativo di ogni approccio ipotetico deduttivo di pensiero.

Ogni proposta didattica metodologica deve promuovere, in questo senso, l'impiego attivo del potenziale euristico epistemico dell'intelligenza: la riappropriazione in direzione *educativa* della funzionalità cognitiva deve sempre avvenire sulla base di due peculiarità apprenditive: la « creatività » a l'esplicazione del « pensiero critico ».

La funzione docente viene, soprattutto, intesa in quanto « attenzione alle virtualità profonde ed al potenziale educativo » che la personalità del bambino custodisce a che « urgono di realizzarsi », mentre il raggiungimento di forme di pensiero critico viene a coincidere con l'esplicazione di prospettive etico comportamentali e linguistico/cognitivi di identità in cui « la mediazione fra l'aver conoscenza a l'aver consapevolezza » determina processi di « ricerca della validità delle conoscenze » ed « autonoma valutazione della loro utilizzazione » .

I processi di apprendimento vengono, ovviamente, riferiti a prospettive modulari olistico organismiche ed oloedinamiche, e, dunque, ad orientamenti interpretativi che mutuano rilevanti motivi di descrizione dagli indirizzi di « psicologia umanistica » e dai filoni psicopedagogici dello strutturalismo particolarmente vicini alle ricerche di Bruner a Piaget .

In questo senso, ci sembra che la prospettiva cognitivista di descrivere ed interpretare i processi di apprendimento non debba risultare mai messa in discussione nell'ermeneutica degli enunciati normativi e curricolari delle diverse progettualità.

Per ogni istituzione scolastica, la scuola si pone essenzialmente in quanto « ambiente educativo di apprendimento » foriero di « clima sociale positivo » , ed accoglie il principio pedagogico di « apprendimento significativo » quale nucleo centrale di un discorso che ricerca costantemente, nella definizione scientifica delle variabili didattico metodologiche, la congruenza psicologica a l'aderenza sociologica quali connotazioni costanti di ogni rapporto d'insegnamento istruzione.

La declinazione didattica metodologica di tale discorso strategico evidenzia tre motivi centrali di

approccio docente:

1) privilegiamento del *problema sul sistema*: fuori da ogni chiusura di determinismo associazionistico o di cognitivismo passivamente recettivo, l'apprendimento scaturisce da una continua problematizzazione dei « dati » esperenziali e si pone quale *risposta* di linguaggi comportamenti sempre eccedenti il contenuto della nozione istruzione di partenza.

2) Dominanza del *significato sul dato*: ogni apprendimento diventa significativo allorché si pone quale sintesi di processi d'integrazione strutturazione delle diverse nozioni acquisite, e di correlata differenziazione epistemologica dei sistemi logico-rappresentativi che presiedono alle stesse funzioni d'approccio apprenditivo con i dati esperenziali.

3) Necessità di sistemazione logico formale dei contenuti di esperienza in chiave di *economicità* simbolica e di astrazione sistematico concettuale dei diversi linguaggi «produttivi»: ogni processo di apprendimento deve sempre procedere al trascendimento del dato ed alla correlata produzione di strumenti epistemici (criteri di fondo, codici, metodi, idee centrali, strutture cognitive ecc. di un determinato campo della conoscenza o di una particolare area disciplinare).

Ogni spontaneismo (e casualismo) cognitivo non può essere accolto nel contesto degli « apprendimenti significativi » e non deve trovare, di conseguenza, posto nell' « ambiente educativo di apprendimento » e nelle offerte formative della scuola.

Cerchiamo, ora, di prospettare un primo profilo di valutazione del « taglio » psicopedagogico emergente dal discorso pedagogico programmatico e progettuale che viene a caratterizzare il funzionamento della scuola elementare orientata istituzionalmente e didatticamente nella prospettiva della nuova scuola di base.

Per comodità di esposizione sintetizziamo tale profilo nei seguenti segmenti di enunciazione:

1) Per quanto riguarda il rapporto tra apprendimento a sistema scolastico, c'è da rilevare che la scuola primaria si pone quale organismo istituzionale che promuove processi di formazione attraverso la contestualità sistemica delle variabili che ne costituiscono la sua stessa struttura di funzione: variabili «formali/culturali/istituzionali», «personali/umane» e «materiali/strumentali/tecnologiche» .

2) Per quanto riguarda il rapporto tra apprendimento ed insegnanti, c'è da dire che la funzione docente scolare deve sempre porsi sul piano della *intenzionalità* e della *sistematicità* razionalizzante delle diverse sequenze curriculari: il docente sollecita e promuove apprendimento in virtù dei progetti curriculari che predisporre, dei contenuti d'istruzione che propone, dei compiti d'apprendimento che definisce, dei modelli d'identificazione etico/affettivi a sociologicamente di «valore» che offre, della « qualità » relazionale che la comunicazione didattico informazionale viene ad esprimere, della «significatività» didattica metodologica che, in definitiva, rivela il contesto di suoi « comportamenti d'insegnamento »: in ogni caso, attraverso una enunciazione di obiettivi didattici che vengono correlati ad una scientifica descrizione avalutativa delle variabili di partenza ed ad una correlata continua verifica degli elementi processuali di tali variabili (che si vengono a porre quale «dato» di *feedback* che confuta o convalida la bontà delle progettazioni curriculari).

Risulta evidente, dunque, come la positività di una determinata formazione culturale professionale e di

una correlata competenza didattica metodologica da parte del docente si pongano quale vera e propria «variabile indipendente» (e, per ciò stesso, premessa strutturale generativa) di ogni progetto pedagogico e di ogni produttività di un istituto scolastico.

3) Per quanto riguarda il rapporto che si stabilisce tra apprendimento e discorso didattico metodologico, c'è da dire che la prospettiva olo dinamica d'interpretare e progettare i processi d'apprendimento richiede strategie rigorose fondate sulla *ricerca* e sulla *soluzione* dei problemi, ancorché presupponenti il preliminare momento aspetto istruzionale della funzione docente ed il correlato approccio comunicazionale che introduce l'alunno alle strutture epistemologiche del sapere (vale a dire, agli «alfabeti culturali» delle diverse aree disciplinari).

4) Per quanto riguarda il rapporto tra apprendimento e programmazione, c'è da dire che una didattica dell'apprendimento così prefigurata esige un approccio ai Nuovi Programmi assolutamente *contestualizzato* alla luce delle diverse realtà scolastiche territoriali e dei sempre peculiari rapporti pedagogici che ci si trova a determinare: il contesto progettuale del piano dell'offerta formativa, anche per quanto riguarda la scuola primaria di base, deve porsi in chiave prescrittiva per quanto attiene il raggiungimento di terminali educativi generali e di strutturali standard di apprendimento riferiti alle finalità di formazione degli aspetti costitutivi dell'Umano; mentre gli obiettivi educativo/formativi e specifici di apprendimento (e, dunque, le strategie didattico/metodologiche) indicati/prescritti nelle formulazioni di Programma debbono essere intesi quali strumenti regolativi di progettazione curricolare attraverso cui l'approccio professionale del docente alle diverse variabili di una situazione scolastica contingente viene a prospettare la specifica determinazione/contestualizzazione storicistica delle sequenze d'insegnamento apprendimento (unità didattiche minime) effettivamente pianificate e realizzate progressivamente.

Sulla base dei quadri di analisi precedenti, possiamo approfondire ulteriormente il nostro discorso espositivo relativo al progetto educativo generale della scuola primaria di base; e, quindi, possiamo procedere verso un ulteriore ciclico/concentrico approccio di esplicitazione della contestuale offerta formativa e dei conseguenti processi d'insegnamento/apprendimento che dovrebbe assicurare tale scuola.

Sintetizziamo questa ulteriore analisi prospettando nei seguenti punti di descrizione i significati pregnanti dei diversi aspetti dimensionali formativi e delle necessità educative che ne vengono a legittimare la loro configurazione di progetto di “educazione pedagogica”:

- Si consideri la necessità che i processi cognitivi risultino strutturali : la proposta delle nozioni organizzatrici di pensiero deve « realizzare la prima alfabetizzazione culturale» e caratterizzarsi, di conseguenza, per la selettività e l'essenzialità elementarità dei contenuti d'istruzione offerti;

-Si consideri che «l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio» ed il «primo livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle tecniche d'indagine essenziali» può verificarsi soltanto se, di pari passo ai momenti di ricerca e di scoperta, vengano proposte le strutture disciplinari, ai diversi livelli di congruenza psicologica con le caratteristiche di apprendimento e di funzionalità intellettuale cognitive presenti nelle diverse fasi evolutive;

-Si consideri che «il passaggio continuo che va da un'impostazione predisciplinare ed integrata all'emergere di quadri sempre più differenziati e sistematici» può avvenire nella misura in cui vengano proposti dal docente strumenti di ricerca (idee centrali, codici, metodi di indagine, nozioni organizzatrici,

ecc.) che permettano all'alunno di costruire in modo personalizzato a personalizzante gli itinerari fondamentali delle diverse discipline e di coglierne, a sua volta, le nozioni strutturali loro costitutive.

-Si consideri la necessità che i processi cognitivi risultino *integrati*: per un verso ogni forma di cognitività deve porsi quale momento/aspetto di crescita integrale dell'alunno, mentre per altro verso ha necessità di riferirsi continuamente alla «identità culturale del bambino» (ancorché alla stessa «tradizione culturale» del sapere scientifico) poiché «la scuola riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative».

(in questo senso, propendiamo per un'intenzionalità pedagogica che prospetti una formazione cognitiva *integrale* che possa risultare funzionale al raggiungimento di una «formazione integrale» della personalità e, correlatamente, riconnettersi alle seguenti finalità educative di meta:

a) «progressiva costruzione delle capacità di pensiero riflessivo a critico»;

b) «autonomia e indipendenza del giudizio» ;

c) «adeguato equilibrio affettivo a sociale» e «positiva immagine di sé»);

- Si consideri la necessità che i processi cognitivi risultino *significativi*: la significatività degli apprendimenti deve scaturire da una scuola che, in definitiva, si realizzi in quanto «ambiente educativo di apprendimento» e «spazio pedagogico» che, in un «clima sociale positivo», tenda a «costruire un momento di riflessione aperta» ed a far «superare i punti di vista egocentrici e soggettivi» in modo tale da «aiutare gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee a responsabili delle proprie azioni»; in questo senso, ci sembra, a ragione, che la meta educativa strutturale ed assiologia di ogni apprendimento significativo venga, così, a porsi quale «progressiva conquista di un'autonomia di giudizio».

- Si consideri la necessità che i processi cognitivi risultino *deliberativi*: il succedersi delle situazioni di apprendimento insegnamento e la loro consistenza curricolare viene rimessa alla *decisionalità* delle competenze professionali dei docenti ed alla correlata collegialità della loro funzione pedagogica.

- Si consideri la necessità che i processi cognitivi risultino *individualizzati*: a prescindere dall'inserimento integrazione dei soggetti handicappati, ogni processo educativo si viene a svolgere all'insegna della differenziazione individualizzazione delle diverse sequenze d'insegnamento apprendimento e nel continuo riferimento alle diverse variabili storico/esistenziali, socio culturali a psico evolutive peculiari alla persona dell'alunno.

3:6:2: Le finalità di formazione e d'insegnamento della scuola primaria di base nel Progetto Pedagogico dei Programmi scolastici elementari dell'85 : verso la definizione conseguente della funzione docente e della funzione discente che un piano dell'offerta formativa deve prefigurare:

I presupposti antropologici ed etici sottesi alla contestuale progettualità didattico/educativa e formativa

della scuola primaria di base formulata dai Programmi dell'85, sono senz'altro riferibili ai termini ideali additati dalla Carta Costituzionale e dalle Dichiarazioni Internazionali sui diritti dell'uomo e del bambino: si propone, in questo senso, un umanesimo *totale, integrale e onnilaterale* allo stesso tempo, che rivendica ed accoglie l'uomo nel suo valore assoluto di persona e nell'esigenza di formazione integrale della sua personalità.

In questo contesto di proposta pedagogica, che esclude ogni visione riduttiva o unilaterale d'intendere il potenziale umano, si rinviene il principio fondante di persona in quanto «valore sussistente» ed in quanto dignità assoluta: si vengono a prospettare i lineamenti teorici di una filosofia personalistica dell'educazione strettamente collegata ai presupposti ideali della tradizione cristiana e del razionalismo laico/umanistico occidentale di carattere critico/criticistico.

Le asserzioni di fondo del personalismo critico cristiano e del conseguente razionalismo laico/criticistico, ci sembra, si vengono a porre quale punto di riferimento costante delle diverse prospettive didattico metodologiche emergenti e dei vari obiettivi educativi e di apprendimento enunciati: in ogni costrutto normativo si rinviene il primato dell'autocoscienza umana e della libertà quale risultato della consapevole, critica, etica e responsabile presenza dell'uomo nella storia.

In questo senso, l'educazione si viene a porre quale opera assiologica e teleologica finalizzata alla formazione integrale della personalità umana ed alla piena attuazione del suo diritto allo studio: i fini perseguiti risultano essenzialisticamente dei valori e non tendono affatto alla realizzazione di modelli educativi deterministicamente prefissati e riferiti a prescrittive istanze sociologiche di potere.

Le finalità educative del progetto pedagogico di scuola primaria di base in questione, si riconoscono, quindi, nella piena valorizzazione delle diverse potenzialità umane e nella correlata realizzazione di quei percorsi di formazione che si pongono in chiave di congruenza con le istanze di valore dei concetti di *persona, di ragione etico/critica e di bene comune*.

In questo senso, coerentemente, risalta nitido e perentorio il principio pedagogico che «la scuola deve costituire un momento di riflessione aperta ove s'incontrano esperienze diverse», mentre il suo ruolo e la sua funzione si risolvono, in primo luogo, nell'aiutare gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni», rinviando a modelli etico comportamentali sempre ispirati a «criteri di condotta chiari e coerenti, che attuino valori riconosciuti».

In definitiva, il modello antropologico ed etico filosofico di Uomo a cui tendere viene ad emergere quale «uomo della ragione e della libertà», prospettando e presupponendo l'esatta dimensione assiologica del personalismo cristiano nella laicità di un «personalismo critico» che elabora il concetto stesso di persona in chiave deontologico funzionalista e ne recupera in tutta la loro portata *esistenzialistica* i motivi storici dei rapporti d'interazione con «natura» e «cultura».

In altre parole, il nostro contestuale progetto pedagogico/istituzionale dell'offerta formativa della scuola primaria, accoglie i lineamenti filosofici di un «personalismo laico» che cerca di superare talune chiusure dogmatiche di una tradizione spiritualista tomista che fondava il concetto di persona su presupposti metafisico ontologici ed a cui, ovviamente, non poteva non sfuggire il senso della vita come continuo processo sempre problematico, rischioso e fallibile (ancorché autoverificabile ed autorettificabile; sperimentabile continuamente ed autoriproponibile) attraverso cui l'individuo può come non può farsi persona.

Il soggetto umano di questa filosofia conquista progressivamente la sua dignità di persona e la sua

perfezione di «animale razionale»: come detto, l'individuo possiede *in nuce* soltanto la possibilità di raggiungere tali traguardi e non, ontologicamente, l'«essenza innata» di una spiritualità che si viene a porre in chiave di insanabile dualità con la materialità del reale.

In definitiva, il concetto di Umano presupposto strutturalmente al contesto progettuale dei Programmi dell'85 pone la centralità del suo senso finalistico ed assiologico, ancorché di ogni *deduttività pedagogica e strategico/didattica*, proprio nel realizzare la sua consistenza ontologica attraverso un processo educativo di formazione integrale ed in costante riferimento *scientifico* ai continui rapporti d'interazione che l'individuo, sin dalle nascita, stabilisce con gli universi socio/culturali (e, dunque, politici, economici, storico/esistenziali; ecc.) circostanti di relazione.

Strettamente legato al concetto di persona ed ai suoi assunti assiologico teleologici di fondo (che, a nostro avviso, vengono pienamente a riconoscersi nell'«uomo delta ragione a delta libertà») appare, in questo senso, il principio pedagogico dell'«educazione alla convivenza democratica».

Ci sembra che il concetto di democrazia a cui ci si richiama si venga a porre, più che come modello di convivenza già pienamente attuato a sperimentato, quale principio normativo ed ideale valore da realizzare nella sempre consapevole, responsabile, partecipazione dell'uomo alle vicende della polis ed all'organizzazione razionale etico/politica del «pubblico».

Tale concetto di democrazia prefigurato finalisticamente nei modelli educativi della scuola primaria, rinviene il fuoco delta semantica nell'idea di *metodo di convivenza* fondato sulla mobilità socio/culturale a sulla possibilità da parte dei membri di una comunità di poter fruire di tutti i beni culturali, ancorché materiali, e comunque economico/produttivi e di potere politico, della società civile.

Le finalità educative e formative del modello di scuola primaria di base tracciato dai Programmi dell'85, richiamano un concetto di «democrazia» che è sempre contestualità di significati socio culturali ed economico politici (comunque, storico/esistenziali) che eleggono l'etica della comprensione e della solidarietà quale antropologia fondante di ogni discorso sull'Umano; e finalizzano, così, la loro intrinseca valenza pedagogica al raggiungimento del *bene comune* garante dei valori di persona.

La scuola si deve porre, in questo senso, quale *tirocinio alla democrazia* e deve connotare ogni suo vissuto di relazione istituzionale (dal rapporto bipolare d'insegnamento apprendimento alla sistemicità dei suoi significati sociologici d'interazione con la comunità socio civica) sul piano della dialogicità solidale/tollerante e dell'uso sociale della conoscenza il più allargato/allargabile/partecipabile/trasmissibile/condivisibile tra tutti i soggetti umani d'interazione interpersonale.

Il punto di partenza ineludibile per un progetto di educazione alla convivenza democratica sembra, dunque, essere quella promozione della prima alfabetizzazione culturale» grazie a cui la scuola elementare di base viene a fornire «un sostanziale contributo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà a l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» .

In questo senso, il documento programmatico ordinamentale viene ad invocare una scuola primaria che “”ponga le premesse all'esercizio effettivo del diritto dovere di partecipare alla vita sociale e di svolgere secondo le proprie possibilità a le proprie scelte un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale a spirituale della società”””””.

A nostro avviso, il concetto di «convivenza democratica» da promuovere/perseguire pedagogicamente e didatticamente, non è affatto da intendersi soltanto come una specie di necessità esistenziale che informi di sé tutti gli istituti della Società Civile e della Società Politica, ancorché della scuola ovviamente, quasi a guisa di «contratto sociale» che si ponga il problema delle regole di convivenza comunitaria tollerante, ma che, al contrario, venga ad ignorare il senso dei diversi progetti esistenziali dell'uomo.

Per ogni istituzione scolastica il pluralismo democratico non si riduce a sintesi di interessi o filosofie tra loro contrapposte che rinvergono la loro *intesa* unitaria soltanto in relazione ad obiettivi storico-esistenziali ed istituzionali che, in ogni caso, prescinderebbero dal senso della vita dell'uomo e dai suoi destini antropologici: in questo caso, si verrebbe a collocare la persona umana (ed il suo potenziale educativo) su di un piano di mera considerazione *strumentale*, ancorché preda dei miti di una razionalizzazione tecnologica della propria esistenza a cui non potrebbe sfuggire ogni ideale educativo di formazione integrale dell'Umano.

Per noi, non esiste, dunque, già dato a priori un modello di scuola che si ponga quale modello stesso di convivenza democratica (così come non esiste a priori un modello ideale di stato democratico o di Società Politica democratica ecc.): viene proposto dal testo dei Programmi dell'85' uno *stile* di continua ricerca di «ipotesi» di progetto educativo, da sperimentare-realizzare, ancorché da autoverificare-autorettificare, che venga *condiviso* democraticamente da utenti, territorio, attori scolastici, istituzioni e committenza governativa, e che tenda finalisticamente agli ideali educativi di formazione integrale della persona umana.

La fondazione democratica del modello di scuola proposto sembra, in definitiva, assurgere a *nuovo fondamento e coronamento* del contestuale progetto pedagogico in questione e si viene a porre quale presupposto finalistico strutturale sulla cui base soltanto si può ben determinare il significato della funzione docente scolare.

La scuola primaria, in questo senso, educa alla democrazia nella misura in cui si propone di formare nel discente gli aspetti costitutivi del cittadino che può godere di tutte quelle libertà civili e di tutti quei diritti personali inviolabili (costituzionalmente riconosciuti e da affermare attraverso norme di diritto positivo) grazie a cui potersi integrare criticamente nel contesto socio-culturale-politico della *polis*.

Il principio educativo dell'uguaglianza scolastica si viene a riferire ai diritti essenziali nell'ambito della norma giuridica riconosciuti potenzialmente ad ogni discente, rinvenendo il suo vero prospetto semantico nella più autentica concezione cristiana e laico/umanistica della vita; così «il fanciullo sarà portato a rendersi conto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge».

In questo senso, è necessario che il principio dell'«uguaglianza», in quanto fondamentale principio di convivenza democratica, «non venga inteso come passiva indifferenza» ma solleciti «gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce di criteri di condotta chiari e coerenti che attuino valori riconosciuti».

Quest'ultimo stralcio ci sembra il vero e proprio manifesto teleologico del progetto pedagogico in questione sul cui tracciato soltanto può prendere profilo finalistico una scuola primaria di base a cui, appunto, si assegna il «compito di sostenere l'alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base dell'accettazione e del rispetto dell'altro, del dialogo, della partecipazione al

bene comune».

Risulta evidente che, alla luce di queste premesse finalistiche, l'azione educativa della scuola primaria di base non può non porsi sempre e comunque intrinsecamente morale: infatti, si consideri che «i criteri di condotta» che dovrà auto-formarsi l'alunno sono essenzialmente dei «costrutti morali» che si richiamano ad una maturità cognitivo-intellettuale, critico/razionalistica ed etico-sociale, tutta tracciata nel segno della continua responsabilizzazione dell'alunno stesso e della sua progressiva iniziazione a quei *valori riconosciuti* proprio perché configurati attraverso la razionalizzazione universalizzante che ricerca la ragione etica dell'*erga omnes* attraverso l'uso sociale della conoscenza-linguaggio personale (*id est*, attraverso forme sempre più originali, dialogiche e partecipate/allargate di convivenza democratica e di uso/gestione dei saperi, delle conoscenze e di ogni bene culturale/materiale).

In questo senso, i «valori riconosciuti» (sulla cui base l'alunno verrà definendo criticamente i suoi «criteri di condotta chiari e coerenti» vengono determinati e ricavati nel vivo delle relazioni interpersonali e nel correlato processo di continua partecipazione dialogica alla comunità d'appartenenza (dal gruppo-classe ... alla contestualità degli istituti di una *polis*), sulla base di un continuo rispetto della persona altrui e di una personale tensione ad integrare i propri linguaggi-comportamenti nella comune sintonia di un *cum-scire, ma anche di un cum/sentire, cum/agere e cum/venire*, sempre acquisiti e definiti sulla traccia dell'autoverifica-autorettifica dei propri modelli culturali.

In questo senso, l'alunno deve essere *iniziato*, sin dai diversi momenti della sua frequenza alla scuola primaria di base, ancorché dalle prime vitali esperienze di socializzazione scolare della scuola materna, alla continua ricerca ed al confronto con i *consociati* suoi compagni di quei significati etico-sociali di convivenza su cui *tutti-sono-d'accordo-qui-e-ora*; in relazione (e correlatamente) a sempre più proficui tentativi di superare l'egocentrismo relazionale e di integrare il proprio io con la cultura di gruppo ambientale (che, appunto, scaturisce dal continuo dialogo partecipativo alla definizione dei simboli di coesione e di crescita che esigenzializza e sollecita la vita scolastica).

L'alunno verrà, così, sollecitato a fondare razionalmente i cosiddetti «valori riconosciuti» ed a riferirli sempre al principio della divisibilità dei punti di vista altrui quale fattore di sperimentazione continua grazie a cui soltanto poter determinare e far valere la propria «autonomia di giudizio» e la correlata «assunzione di impegni» .

Tali «valori riconosciuti» sono, dunque, costrutti morali che l'alunno dovrà verificare alla luce dei concreti referenti d'esperienza e dei significati esistenziali che richiamano, mentre la loro validità viene sempre rimessa al senso di «bene comune» che riescono a far filtrare allorché vengono ad indicare itinerari etici di linguaggio e di partecipazione sociologica.

L'educazione alla convivenza democratica che prospetta la scuola, si gioca proprio attraverso il continuo tirocinio all'affermazione, da parte dell'alunno, dei linguaggi-comportamenti *di un'etica-della-comprensione* che costruisce i suoi itinerari di vita comunitaria sui principi della solidarietà cristiana, della razionalità etica universalizzante, della tolleranza empatica e del coinvolgimento dialogico partecipativo nei diversi vissuti di relazione.

In questo senso, l'educazione alla convivenza democratica, a nostro avviso, si deve evolvere su di una linea di laicità e di pluralismo culturale, e, pur rilevando a fondamento teoretico il concetto cristiano di persona, ne deve prospettare continuamente il senso critico e razionalistico/laicistico attraverso una continua ricerca del suo significato deontologico e di tutte quelle sue dimensioni inalienabili cosiddette

«naturali» (attraverso, in definitiva, la condivisibilità di “valori riconosciuti” che prescindono, anche se non la negano, dalla radice ontologico-metafisica della sua essenza, e che ne ripropongono i termini in chiave di coinvolgimento critico/esistenziale e storico del suo *dover essere, ecc.*).

Le pietre miliari di tali valori risultano pur sempre, secondo noi, la solidarietà, la ragionevolezza umanistica e la libertà della persona: gli stessi presupposti finalistici che il cristianesimo ha proposto attraverso un costante riferimento ad una realtà trascendente che fonda ogni altro essere e valore, attraverso una concezione che colloca l'Essere in quanto tale (in quanto assoluta differenza dal nulla), in *posizione assoluta* rispetto a qualsiasi dato-storico-di-riferimento-al-reale.

In quanto scuola di Stato e Pubblica, ogni istituzione non può accedere a tali presupposti valoriali se non in chiave di approccio culturale razionalistico e laicistico-criticistico, ricercando, per ciò stesso, le ragioni della legittimazione del concetto di persona nella antropologia dei diritti naturali e nella determinazione storica del correlato approccio deontologico della persona agli universi di relazione dell'esistente: la proposta religiosa, in questo prospetto interpretativo, si viene a porre quale complementare conquista teoretica (sempre rischiosa e fallibile, ancorché autoverificabile e autorettificabile, ecc.) di un autentico e personalizzante approccio dell'alunno all'assunzione critica della sua stessa realtà personale e di quella dei suoi simili in quanto testimonianza della presenza di Dio nella storia.

In questo senso, il documento programmatico si preoccupa di avvertire che la scuola primaria deve fare «corretto uso del suo spazio educativo», rispettando «quello della famiglia e delle altre possibilità di esperienze educative» .

Considerato che ogni diffusivo momento educativo-didattico *di educazione-alla-convivenza-democratica* si pone quale pervasivo e contestuale discorso di educazione morale, peculiare ad ogni sequenza d'insegnamento-apprendimento, ci sembra che gli assunti pedagogici stessi correlati di tale educazione si pongano quale principio dell'intero progetto proposto dal testo programmatico che unifica ed offre carattere di organicità alla complessiva serie di contenuti didattico-metodologici e disciplinari individuati e prefigurati per la programmazione dei diversi curricula da realizzare sul campo.

In altre parole, ogni razionalizzazione curricolare di «ambiente educativo di apprendimento» deve sempre riferire e verificare la valorialità dei suoi significati didattico-pedagogici agli ideali educativi della convivenza democratica e della persona etico/razionale sopra considerati; ed a tutte quelle finalità di formazione emergenti dalla tensione assiologica dei valori conseguenti.

Ci sembra, così, che i motivi conduttori strategici di tutto l'impianto pedagogico della scuola primaria si possano riconoscere nei seguenti costrutti normativi:

-Necessità che tutti gli obiettivi didattico-educativi avviino l'alunno a tener sempre conto dei diritti e delle valorialità delle persone con cui entra in vissuto di relazione (sia a scuola che fuori di essa);

-Necessità che dal contestuale processo d'insegnamento- apprendimento l'alunno conquisti progressivamente *autonomia* di linguaggi-comportamenti e di pensiero, e, dunque, capacità di razionalizzazione delle diverse forme di *dipendenza* che connotano il sistema di relazioni antropologiche entro cui, esistenzialmente, risulta collocato;

-Necessità che ogni momento-aspetto del processo didattico-educativo si venga, in definitiva, a

riconoscere in quanto «formazione alla responsabilità» ed in quanto strutturazione del carattere eticamente rivolta all'autoconsapevolezza di tutti gli aspetti del proprio io.

In questo senso, il contestuale progetto pedagogico/didattico ed educativo/formativo della scuola primaria di base, si preoccupa di sollecitare i docenti a rivolgere un «aiuto educativo» al fine di «sostenere l'alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte, di assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali», sempre tenendo conto che la persona dello stesso discente è singolare ed originale, e che, alla luce delle sue caratterizzazioni storico-esistenziali, «quando inizia la sua esperienza scolastica, ha già accumulato un patrimonio di valori e di esperienze relativi a comportamenti familiari, civici, religiosi e morali».

I lineamenti di funzione docente emergenti dal discorso finalistico sopra articolato si possono senz'altro riconoscere, allora, nei seguenti fuochi di profilo:

- 1) Richiamo alla *proposta ideale* che trascende sempre i termini situazionali in cui si trova integrato l'alunno: «la scuola deve operare perché il fanciullo prenda consapevolezza della coerenza tra l'ideale assunto e la sua realizzazione in un impegno anche personale»;
- 2) Richiamo alla vita di gruppo quale naturale contesto di relazioni entro cui l'alunno, sia a scuola che negli universi socio-educativi extrascolastici, realizza ogni processo di formazione e procede verso la definizione di ogni apprendimento di «alfabetizzazione culturale»: «la scuola deve operare perché il fanciullo abbia più ampie occasioni di iniziative, decisioni, responsabilità ed autonomia e possa sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno, anche per prendere chiara coscienza della differenza tra «solidarietà attiva» con il gruppo e «cedimento passivo» alla pressione di gruppo, tra la capacità di conservare indipendenza di giudizio ed il conformismo, tra il chiedere giustizia ed il farsi giustizia da sé».
- 3) Richiamo al superamento critico di asserzioni stereotipate e di pregiudizi di approccio critico verso la realtà socio-culturale che circonda l'alunno: «la scuola deve operare perché l'alunno abbia basilare consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture».
- 4) Richiamo alla continua ricerca di ipotesi di linguaggi-comportamenti congrui con le necessità di relazione ecologica verso la realtà naturale circostante: «la scuola deve operare perché il fanciullo sia sensibile ai problemi della salute e dell'igiene personale, del rispetto dell'ambiente naturale e del corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità, ... (...)...del comportamento stradale, del risparmio energetico».
- 5) Richiamo ad ideali di cooperazione e comprensione etico-sociale che trascendano la particolarità nazionale dei popoli e gli orizzonti culturali provincialistici: «la scuola deve operare perché il fanciullo sia progressivamente guidato ad ampliare l'orizzonte culturale e sociale, oltre la realtà ambientale più prossima, per riflettere, anche attingendo agli strumenti della comunicazione sociale, sulla realtà culturale e sociale più vasta, in uno spirito di comprensione e cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla realtà europea ed al suo processo di integrazione».

Quella che emerge dalle superiori indicazioni normative e dalle connotazioni pedagogico/didattiche del contestuale progetto pedagogico di una scuola primaria di base, ci sembra, in definitiva, una funzione docente che debba cercare l'interfunzionale ed integrale comporsi dei processi di alfabetizzazione culturale, di formazione etico-sociale e politica, ancorché di salda maturazione emotivo-affettiva, quale presupposto irrinunciabile di autenticità personale dell'alunno all'approccio con il suo profilo di formazione.

In questo senso, tale profilo di formazione lo possiamo senz'altro cogliere laddove il testo programmatico viene, in sintesi, ad auspicare per l'alunno la strutturazione delle «basi cognitive e socio-emotive necessarie per la partecipazione sempre più consapevole alla cultura ed alla vita sociale, basi che si articolano oltre che nelle conoscenze e nelle competenze prima indicate, anche nella motivazione a capire ed a operare costruttivamente, nella progressiva responsabilità individuale e sociale, nel rispetto delle regole di convivenza, nella capacità di pensare il futuro per prevedere, prevenire, progettare, cambiare, verificare».

In sintesi,svolgendo un ulteriore cerchio di sintesi e di comprensione fondamentale astrante, si può affermare che il compito specifico della scuola primaria di base si viene a riconoscere nella realizzazione della «prima alfabetizzazione culturale», intesa come «acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio, ad un primo livello di padronanza», mediante un «intervento intenzionale e sistematico» che si configura come «organizzazione e arricchimento di un ambiente per l'apprendimento» (N.P.).

Il profilo di questa identità pedagogica, ovviamente, si presta ad una pluralità di interpretazioni, le cui posizioni vengono a richiamare i seguenti interrogativi:

- 1) interrogativo circa la possibilità che il contestuale curriculum di studi di formazione rispecchi i caratteri unilateralmente *cognitivistici*, a tutto scapito delle urgenze della persona umana alla educazione integrale del suo potenziale costitutivo;
- 2) interrogativo circa la possibilità che il principio educativo-didattico di alfabetizzazione culturale venga a sancire un latente primato del formalismo pedagogico e delle istanze istruzionali, di contro alle primarie necessità di formazione integrale della personalità dell'alunno.

Nel contesto istituzionale e pedagogico/didattico della scuola primaria di base,emerge in modo inequivocabile un modello di scuola istituzionale non totalizzante, non fosse altro perché essa «riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative» e, dunque, ha piena consapevolezza di operare «nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e delle altre possibilità di esperienza diretta ed indiretta del bambino».

In questo senso, la scuola non può non assumersi il compito educativo fondamentale di iniziazione dell'alunno agli strutturali-epistemici linguaggi della cultura in quanto, in ogni caso, è nella stessa ragion d'essere di ogni istituto scolare di porsi quale spazio di insegnamento-apprendimento intenzionale e razionalizzato, il cui «specifico» si rinviene nella trasmissione di tutte quelle conoscenze-istruzioni grazie a cui potrà esplicarsi in modo metanaturale e metaculturale ogni conseguente processo di maturazione-formazione e d'insegnamento/apprendimento.

Alla luce di quanto è stato delineato nelle precedenti pagine, risulta evidente che ogni processo di alfabetizzazione è sempre visto in funzione delle finalità educative della persona, della ragione critica e del correlato modello etico-politico di convivenza democratica.

Gli alfabeti non sono né contenuti né nozioni a sé stanti, ma vere e proprie strutture concettuali del sapere e della conoscenza che prospettano i paradigmi epistemologici (criteri di fondo che definiscono oggetti formali e materiali, idee generative, codici e linguaggi, metodi di ricerca ed itinerari euristici correlati, ecc.) di una disciplina o, comunque, di un'area/ambito disciplinare, ai diversi livelli analogici (ancorché psicologici) di compiutezza scientifica.

Non a caso, in questo senso, si richiede finalisticamente alla formazione dell'alunno nella scuola primaria di base, il raggiungimento di un «primo livello di padronanza», di abilità e di tecniche essenziali che l'alunno stesso verrebbe ad acquisire in quanto strumenti di sempre ulteriore ed eccedente conoscenza-linguaggio, sempre da verificare ed autorettificare sperimentalmente nel segno di una progressiva acquisizione cognitiva disciplinarmente differenziantesi.

L'apprendimento non si rivolge a costrutti disciplinari definiti e trasmessi nella loro determinazione logico-sistematica, ma viene orientato verso «l'emergere di quadri disciplinari» proprio attraverso un approccio iniziale predisciplinare riferito alla problematicità dei momenti di ricerca-scoperta: l'acquisizione progressiva degli itinerari logico-razionali ed euristici della conoscenza avviene in chiave di graduale conquista cognitiva e di correlata definizione operativa dei significati delle diverse discipline da *ri-costruire*.

Ogni intervento d'insegnamento-istruzione indirizzato a tale strategia di fondo si viene, quindi, a porre quale funzione docente che tiene sempre nel debito conto «l'intreccio profondo che esiste tra istruzione ed educazione», ponendosi sempre il fine didattico strutturale della gestione, dell'organizzazione e dell'«arricchimento di un ambiente educativo per l'apprendimento»; ed avendo sempre chiara consapevolezza del fatto che «la scuola primaria, mentre si pone come scuola di alfabetizzazione culturale, si pone anche come scuola educativa».

Viene previsto, dunque, quale processo essenziale che denota il rapporto didattico/educativo, in questa prospettiva pedagogica di fondo, il poter suscitare «un clima sociale positivo nella vita quotidiana della classe»; mentre i terminali educativi di tale processo vengono chiaramente riferiti alle seguenti finalità di formazione:

- progressiva costruzione delle capacità di pensiero riflessivo e critico»;
- «potenziamento della creatività e della divergenza»;
- «autonomia e indipendenza di giudizio».

L'assoluta interdipendenza tra momento istruzionale e momento formativo viene testimoniata in modo inequivocabile, in ogni caso, laddove «il tessuto di relazioni e scambi che si stabilisce nell'ambiente scolastico» viene ritenuto condizione indispensabile (dunque, prerequisito!) al fine di «offrire al bambino le sollecitazioni necessarie sia ad acquisire conoscenze che a precisare e sviluppare atteggiamenti e comportamenti, interiorizzare norme di condotta e valori».

In questo senso, il principio *dell'unità educativa* dei diversi momenti-aspetti di funzione docente va cercato nel fuoco della *praxis* didattico-educativa, al di là di ogni asettica antinomia tra istanze di

analiticità cognitiva e necessità di sintesi formativa da ricercare nella stesura di un progetto pedagogico.

La vecchia scuola elementare dei Programmi del 55' poneva a fondamento dell'unità educativa i seguenti principi strategici: 1) deduzione trascendentale di ogni assunto didattico-metodologico e di ogni spessore etico-antropologico da una determinata filosofia dell'educazione; 2) approcci d'insegnamento/istruzione peculiari alla funzione docente assegnata a "docente unico" per classe; 3) uniformità di caratterizzazione didattico-metodologica e relazionale nel contesto del rapporto pedagogico.

La nuova scuola primaria di base promana da tutt'altra cultura pedagogica e rispecchia temi e prospettive di dibattito assolutamente diversi da quelli che hanno ispirato la scuola elementare del passato lontano.

La mappa pedagogica della scuola,così, attinge da una pluralità di orientamenti di filosofia dell'educazione e di correlati indirizzi di ricerca pedagogica, ispirandosi a modelli strategici di organizzazione della funzione docente che superano l'impostazione bipolare del rapporto scolare didattico/educativo ed i conseguenti connotati di isolazionismo didattico.

La programmazione e la realizzazione di ogni sequenza d'insegnamento-apprendimento sono costantemente ascritte all'intervento di una pluralità di docenti che si trovano sempre ad operare nello spirito della collegialità di approccio e della polivalenza dei modelli relazionali d'identificazione, mentre sempre più emergenti si vengono a porre le logiche di razionalizzazione/progettualità curricolare della prassi didattico/educativa centrata sui principi di individualizzazione-differenziazione-personalizzazione dei diversi compiti di apprendimento proposti e dei correlati interventi d'insegnamento rivolti all'alunno.

Ogni discorso didattico-metodologico della scuola di oggi,relativo alla funzione docente della modularità e delle classi aperte,si viene ad imperniare su principi strategici che non garantiscono *a priori* l'"unità educativa" del progetto pedagogico, ma che la sollecitano quale *prodotto itinerante e conclusivo* di un processo realizzato all'insegna del continuo approccio sperimentale alle diverse variabili educative,didattico/metodologiche ed organizzative; e del costante momento dell'autoverifica-autorettifica quale centrale aspetto pregnante di tutta l'opera di scolarizzazione.

In altre parole, questa "unità educativa" è sempre la scommessa rischiosa e fallibile (ancorché autoverificabile e autoriproponibile, ecc.) di una funzione docente che si qualifica sul piano della continua ricerca sperimentale di etiche professionali e di percorsi didattico-metodologici attraverso cui dar vita a programmazioni di sequenze curricolari d'insegnamento-apprendimento fortemente connotate in quanto ad *integrazione* di intenti pedagogici e di risorse-opportunità di formazione.

Prende corpo, in questo senso, l'impalcatura istituzionale di un modello di scuola primaria di base che, in definitiva, elegge i seguenti principi educativi quali caratterizzazioni fondamentali della sua identità culturale/pedagogica ed istituzionale:

1) Affermazione della dignità contenutistica rivolta alla formazione integrale e razionale della persona dell'alunno, sulla base di una competenza epistemologica (logica e psicologica allo stesso tempo) all'approccio dialettico con le diverse entità naturali e culturali della realtà, ancorché con le sue evidenziali fonti della conoscenza.

2) Necessità di assoluta congruenza psicologica e di fedele aderenza sociologica nella definizione-realizzazione della relazione educativa scolare e nella preliminare sua prospettazione

pedagogico-didattica.

3) Razionalizzazione della relazione pedagogica in questione sul piano dell'approccio strutturalistico-cognitivistico alle diverse variabili educative.

3:6:3: I principi pedagogici e di filosofia dell'educazione che presuppongono i Programmi dell'85: per una discussione di sintesi sulle finalità educative ed etico-politiche della scuola primaria di base:

In definitiva, il complessivo progetto pedagogico della scuola primaria di base, si pone - nello stesso tempo e per lo stesso motivo - quale contestuale e sistemica opera di educazione etico-politica in riferimento a cui ogni obiettivo didattico indicato trova senso e significato formativo.

A tale progetto ed al contestuale Piano dell'offerta formativa è sotteso un concetto di Stato che, lungi dal risultare entità astratta o metafisica (incarnazione storica di qualche *logos*, ecc.), si pone quale «una» tra le tante possibili organizzazioni sociali e razionali del «pubblico», vale a dire produttiva di coesione e di crescita.

Lo Stato che il progetto pedagogico della scuola primaria presuppone ed a cui teleologicamente finalizza ogni sua attività istituzionale, deve sempre risultare l'organizzazione etico/politica del «pubblico» in quanto la razionalità (peculiare a tale organizzazione) esige, nella condizioni storicamente determinate dell'esistenza, tutte quelle garanzie e valorialità di sopravvivenza tra i membri dello Stato stesso (cioè, tutte quelle tecniche di convivenza e tutti quei simboli culturali di coesione e di crescita, ecc.) che si pongano, per ciò stesso, *erga omnes* (sia in senso diacronico che sincronico: a tutti i cittadini del presente ed a tutti quelli possibili del futuro; idealmente, a tutte le persone di una società che auspichiamo sempre ecumenica ed a misura d'uomo; ecc.).

In questo senso, è evidente che la funzione politica di uno Stato deve implicare, comunque sia, una correlata e complementare funzione pedagogica: anzi, la forza razionale di una determinata organizzazione politica del «pubblico», *id est* dello Stato, viene a coincidere con la sua stessa forza politica di risultare Stato educatore.

E', così, che la forza politica dello Stato si risolve nella sua forza pedagogica, vale a dire nella funzione pubblica dell' "educazione pedagogica" che riesce ad esplicare verso tutti i cittadini, assicurando a tutti quei processi di coesione e di crescita, di convivenza civile/democratica e di sopravvivenza "dignitosa", grazie a cui inverare la loro più autentica ed universalmente razionalizzante (*id est*, etica...) partecipazione democratica alla vita della *polis*.

Lo Stato auspicato da questo progetto pedagogico di scuola primaria di base, non si identifica, quindi, con tutta la società effettivamente determinata e composita, né con un privilegiato gruppo di potere che

esercita un controllo totalizzante sulle risorse ed i servizi del Sociale: esso sempre implica ed esprime le due dimensioni del «pubblico» e del «privato».

Così, nella misura in cui Pubblico e Privato sono due prospettive dimensionali complementari e compresenti nell'individuo (nell'individuo in quanto integralità di persona), lo Stato viene a risultare quella istituzione sociale e politica (di governo, di legislazione/amministrazione e di giustizia) grazie a cui ogni persona della Società Civile e della Società Politica possa produrre e gestire, nei termini sperimentali dell'autoverifica e dell'autocontrollo, le tecniche della convivenza ed i progetti universali, per ciò stesso etici: *erga omnes*, della sopravvivenza materiale e culturale.

Il concetto di convivenza democratica è, dunque, lo stesso concetto di Stato sopra enucleato, e si risolve nella esigenza di tutti e di ciascuno di risultare attore (partecipatore e fruitore, allo stesso tempo) di ogni esperienza intersoggettiva e, per ciò stesso, *nell'amministrazione* di ogni aspetto o istituto della vita pubblica, sia pur in ragione della specificità del proprio profilo di ruolo lavorativo, e, quindi, attraverso la sua identità esistenziale socio/culturale e personalizzante).

In questo senso, risultando tutti i cittadini e ciascuno di essi, produttori ed amministratori di criteri *amministrativi* (**come si ripete, a prescindere dalla specificità e competenza dei loro diversi profili professionali e delle conseguenti loro attività lavorative**), la scuola primaria di base (in special modo) non può non porsi in quanto fondamentale apparato ideologico e di formazione culturale/professionale statale (sia pur connotato da “espressione di autonomia funzionale”); e, di conseguenza, non può non evidenziarsi in quanto democratica, politica ed etico-sociale: i presupposti educativo-formativi di organizzazione politica del «pubblico», vale a dire del costituirsi di uno Stato in quanto tale, ancorché del determinarsi di tutte quelle condizioni di crescita civile del «sociale» e delle “cittadinanze”, sono strettamente dipendenti anche dai comportamenti di partecipazione e di impegno decisionale (*id est*, di convivenza democratica) che la scuola stessa di base saprà promuovere nei suoi alunni.

L'attività cognitiva è sempre *mezzo* per il raggiungimento di tali finalità educative di fondo: *il fine* è lo sviluppo della persona e la sua formazione integrale grazie a cui potersi acquisire la più piena (democratica, eticamente razionalizzante, critico/laicistica; ecc.) effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato.

Risulta quindi evidente come i fini della scuola primaria di base, nel progetto pedagogico dell'offerta formativa, risultino i medesimi di quelli del dettato costituzionale dello Stato democratico, ovvero sia del «contratto costituente» attraverso cui si viene ad esplicitare l'organizzazione razionale etico-politica del «pubblico statale».

Nella misura in cui si riconosce che lo Stato deve, tra gli altri, razionalmente determinare e legiferare gli statuti dell'amministrazione della sua scuola, si viene a legittimare il principio che tutti gli operatori scolastici sono responsabilizzati a configurare collegialmente/partecipativamente/dialogicamente tale “amministrazione scolastica” (e, dunque, ogni correlata determinazione pedagogico-didattica ed ogni identità culturale che ne scaturisce sul piano della funzionalità istituzionale e gestionale/organizzativa di un dato istituto scolare).

Tale “amministrazione” dell'istituto scolare comporterà sempre, di conseguenza, un momento istituzionale ed un momento esecutivo/riproduttivo quali momenti interfunzionali, sinergici e complementari: il primo momento viene a riguardare la stesura delle “carte pedagogico/giuridiche”, o programmi, o curricula di studio, che dir si voglia; il secondo momento viene a comportare l'incontro dialettico (ancorché

compossibile ed integrativo) tra tali “curricoli” nazionali e le variabili di una situazionalità scolastica; e per ciò stesso si risolverà nell’attività progettuale/programmatica della razionalizzazione di propri specifici curricoli d’istituto (quindi, nella didattica/didassi quotidiana sempre definita/realizzata alla luce delle diverse identità gestionali locali, delle specifiche condizioni territoriali, dei bisogni formativi concreti emergenti, delle domande di educazione affioranti, delle risorse/opportunità pedagogiche a disposizione (sia interne che esterne alla scuola); e, peraltro, in ragione degli obiettivi educativi generali e specifici di apprendimento patrimonio comune dell’intero sistema nazionale dell’istruzione (della “committenza” statale e della politica scolastica governativa).

Alla luce di quanto sopra delineato, possiamo cercare di cogliere ancora meglio la logica pedagogica generativa del contestuale progetto pedagogica di scuola primaria di base, dei suoi processi educativo/formativi e delle sue definizioni curricolari d’insegnamento/apprendimento attraverso i seguenti punti di sintesi:

1) I fini educativi e le mete pedagogiche della scuola primaria di base sono i medesimi di ogni istituto scolare dell’obbligo formativo: ogni processo educativo è finalizzato alla formazione integrale della persona dell’alunno ed alla valenza democratica di ogni suo comportamento di partecipazione sociale, responsabilizzante.

2) Le finalità etico/sociali di formazione sono gli stessi valori di generativi e di fondazione/legittimazione dello Stato sociale in quanto Stato esso stesso di *cultura*, e, dunque, peculiari ad ogni sua funzione pedagogica (che, come premesso, è la sua forza politica razionalizzante l’organizzazione del “Pubblico” con cui viene a coincidere ogni suo stato d’essere).

3) I Programmi e gli indirizzi dei curricoli (gli standard di apprendimento e gli obiettivi di formazione generali e specifici di apprendimento) a carattere nazionale, prescrivono i traguardi formativi essenziali e fondamentali da raggiungere.

4) Il rapporto tra curriculum nazionale di Programma e situazionalità scolastica

(in quanto rapporto tra l’oggettività della “carta giuridica” e la soggettività dell’approccio deontologico/professionale del docente) si articola in modo diverso e opposto rispetto al passato: il curriculum programmatico fondamentale e le diverse progettazioni e programmazioni didattico/educative di ciascuna istituzione scolastica si pongono quali aspetti distinti in rapporto dialettico e di “compenetrazione” didatticamente funzionale di una stessa gestione amministrativa, didattico/organizzativa e didattico/educativa.

4) Viene esigenzializzato un profilo professionale del docente fortemente connotato sul piano della capacità autoreferenziale alle operazioni di progettualità didattico/organizzativa e didattico/educativa; nonché connotato da formazione culturale/professionale rispecchiante padronanza, abilità, competenza e preparazione fondate sulla consapevolezza di tutti i più rilevanti contributi che la ricerca delle scienze dell’educazione è andata prospettando nel corso degli ultimi decenni.

In definitiva, nel progetto educativo dei Programmi dell’85’ emergono due modelli pedagogici di fondo così riassumibili:

1) la scuola primaria deve offrire *tutto-a-tutti*, in cui quel tutto non è mai somma più o meno cospicua di

informazioni, ma quella nozione organizzatrice o quel dato strutturale della “nomenclatura storico/dinamica” epistemologica di discipline ed ambiti disciplinari (dunque, di connessioni interdisciplinari/multidisciplinari e transdisciplinari), che si vengano a porre quale funzione generativa di apprendimento e di *transfert* (vale a dire, attività cognitiva metanaturale, metaculturale, anticipata, accelerata, rinforzata, controllata, intenzionale, sistematica e sistematizzante, programmata e strutturata, sempre pedagogicamente fondata, scientificamente scriteriata e sperimentalmente condotta, ... rispetto a quella attività cognitiva che il soggetto riuscirebbe a produrre *per-natura*, con i suoi propri ritmi, anche in un contesto di agenzie e spazi educativo/socializzanti non precisamente professionalizzati nell'indirizzare quella “educazione pedagogica” che è lo specifico dell'istituto scolastico in quanto tale).

In questo progetto pedagogico, viene proposto un impianto metodologico generale di netto stampo neo-strutturalistico, saldamente ancorato alle sempre feconde tracce indicate dallo strumentalismo deweyano ed al correlato orientamento cognitivistico-costruzionista emblematicamente facente capo a Bruner e Piaget.

Lungi dalle paure di moda sulla ragione cognitiva, qui si viene a sollecitare una corretta lettura di tale prospettiva psicopedagogica, e la demistificazione di talune credenze che hanno alimentato per troppo tempo nocivi equivoci laddove si veniva ad invocare quel fanciullo «tutto intuizione, fantasia e serietà» (Programmi del '55) che non è mai esistito e mai sussisterà (...se non nella fantasia o ... nella mistificazione volutamente alienante di gente che amava la funzione docente ignaramente o che...faceva finta di amarla “diabolicamente” ...per fini che non sarebbe difficile cogliere!).

In questo senso, contrappositivamente, i Programmi dell'85' ed il loro contestuale progetto pedagogico presuppongono, dietro le righe, la “verità filosofica” che il conoscere, al di là di vecchi schemi epistemologici medioevali, non è una facoltà dell'anima accanto ad altre facoltà (per cui si pone il problema della gerarchia da riferire a tale serie di facoltà e della conseguente *armonia* da stabilire per evitare unilaterali concezioni della spiritualità umana).

Il conoscere ed ogni conseguente consapevolezza esperenziale, per l'alunno come per il docente, è la struttura costitutiva dell'Umano in quanto funzione generatrice, ancorché intrascendibile, che produce simboli linguistici di diverso spessore economico e di altrettanto varia consistenza semiologia.

E' grazie al conoscere che il soggetto *risponde* ai condizionamenti del mondo (esercitando previsione e controllo dell'esperienza, interpretazione e trasformazione dei suoi dati di riferimento al reale, ecc.) ed esprime linguaggi-comportamenti sempre ulteriori-eccedenti i condizionamenti di partenza stessi.

Risulta evidente, quindi, che è grazie a questa struttura costitutiva dell'Umano che (per l'alunno come per il docente) si possono esprimere i contenuti del *sentimento* e della *volontà etica* proprio in quanto tali contenuti medesimi si pongono inequivocabilmente quali linguaggi-comportamenti che si configurano sempre sulla base di un presupposto approccio cognitivo di simbolizzazione di un soggetto all'indirizzo dei dati storico/culturali e naturali di riferimento al reale (ancorché dell'interiorità umana della propria realtà personale e di quella degli altri soggetti con cui entra in relazione).

Soltanto sulla base di una “*potente*” attività cognitiva e razionalizzante; e di un sapiente processo di alfabetizzazione culturale (che permetta di acquisire le strutture epistemologiche del sapere); l'alunno potrà indirizzarsi alle finalità formative della propria persona (cognitivo/intellettive, emotivo/affettive, etico-sociali, ancorché politiche) proprio in quanto avrà modo di acquisire le competenze linguistiche astraenti e logico/razionali a configurare e tradurre nella

comunicazione intersoggettiva con “gli altri” (oltrechè, nella “comunicazione intersoggettiva” con il suo proprio io; vale a dire, nel suo “campo” di coscienza e nella consapevolezza dei propri prospetti d’identità; ecc.) ogni suo contenuto appartenente alla stessa sfera etico-volitiva e, comunque, emotivo-affettiva.

2) Gli obiettivi e le finalità che vengono proposti e riferiti a docenti ed alunni, ancorché a tutti gli *amministratori ed attori* della scuola, non sono significati che si possano rinvenire in qualche settore privilegiato dell’esperienza e nemmeno traguardi che si possano raggiungere una volta per sempre (al vertice di una scala), bensì valori e conseguenti “beni comuni” di cultura che debbono ispirare senso e significato dei diversi processi educativi sempre e comunque (ovviamente, a livelli e forme diverse in relazione ai ritmi di maturazione dell’alunno, al tipo di scolarizzazione, ai bisogni peculiari di formazione ed al curriculum specifico di studi propostogli di anno in anno, ecc.).

Gli obiettivi e le finalità che la scuola primaria deve perseguire, si vengono a riconoscere nello «stile» dei percorsi didattico-metodologici programmati e realizzati, e nella *specifica valenza* formativa che le correlate sequenze d’insegnamento- apprendimento rivelano nel fuoco della relazione educativa scolare e nel vivo della loro “educazione pedagogica”.

In questo senso, si può dire che il progetto pedagogico complessivo della scuola primaria viene a proporre ai docenti ed agli alunni (a ciascuno in relazione al proprio approccio deontologico e di funzione) il primato della «metodologia» sull’ “ontologia”; vale a dire la «doverosità» del “metodologico” tanto nei processi di apprendimento e di relazionalità educativo/formativa quanto nella contestuale attività didattica-progettuale e gestionale/organizzativa.

Il “metodo” che contestualmente rivela l’esplicazione della funzione docente e la progettualità didattica, non si pone quale “strumento neutro” ed indifferente, strettamente correlato a verità già date e garantite *a-priori* (nel senso che ogni metodo è buono se ci permette di raggiungere certi risultati, il cui senso e destino ci è già noto, e della cui riuscita non dubitiamo nemmeno, ecc.): al contrario, la dimensione *metodologica* è quell’unica realtà processuale grazie a cui ha senso ogni esperienza esistenziale scolare (dunque docente, ancorché discente) e, quindi, grazie a cui acquista significato autentico e dignità razionalizzante la nostra stessa persona.

In altre parole, il “metodo” è sempre stile e *dover essere* (*mai* dato-di-fatto o strumento manipolabile a guisa di informe mezzo comunicazionale o semiologico, o strategico o procedurale irrilevante nei confronti delle finalità), e coincide costitutivamente con il «deontologico» del progetto pedagogico in questione (apprenditivo-formativo per gli alunni e didattico-metodologico-curricolare e gestionale/progettuale per quanto concerne l’approccio d’insegnamento-istruzione del docente).

=====

4: Riferimenti bibliografici:

-§:Gianfranco Purpi, *Per una discussione sui lineamenti di una pedagogia finalizzata alla legalità di una Società Democratica, alla eticità della politica del Bene Comune ed al valore autentico di Persona*, "Educazione e scuola" (dicembre 2000); pubblicato in:

<http://www.edscuola.com/archivio/ped/autonomia/etica.html>;

-§:Gianfranco Purpi, *Sui presupposti epistemologici del discorso pedagogico: temi e pretesti per una discussione sulle necessità teoretiche della scuola dell'autonomia e sugli itinerari fondamentali della sua filosofia dell'educazione*,

"Educazione e scuola" (gennaio 2001); pubblicato in:

<http://www.edscuola.com/archivio/ped/autonomia/prepi.html>;

-§:Gianfranco Purpi, *I nuovi programmi scolastici elementari nella crisi educativa del Post-Moderno*, Ila Palma, Palermo 1988.

-Mario Manno, *La persona come metafora*, La Scuola, Brescia 1998.

-Id., *Nuove ricerche sul personalismo*, Ibidem, 1982.

-Id., *La funzione pubblica della pedagogia*, Ila Palma, Palermo 1982.

-Id., *Per una pedagogia della scuola*, Ibidem, 1985.

-Id., *Contributi per una riforma della scuola*, Ibidem, 1987.

-Id., *Tre saggi sull'educazione pedagogica*, Ibidem, 1985.

-Giancarlo Cerini (a cura di), *Conoscere e sperimentare l'autonomia*, Tecnodid, Napoli 2000.

-Id., *Dalla scuola primaria alla scuola di base*, Ibidem, 2000.

-A. Pajno, G. Chiosso e G. Bertagna, *L'autonomia delle scuole*, La Scuola, Brescia 1997.

-C. Scurati, *Elementare, oltre*, La Scuola, Brescia 1993.

-Id., *Dai Programmi alla scuola*, Ibidem, 1997.

-C. Scurati e I. Fiorin, *Pedagogia della scuola*, Ibidem, 1997.

-N. Paparella, *Progetto scuola materna*, La Scuola, Brescia 1991.

-Franco Frabboni e Giancarlo Cerini (a cura di), *Verso i nuovi curricoli della scuola di base*, Tecnodid, Napoli 2001.

-Giancarlo Cerini e Italo Fiorin (a cura di), *I curricoli della scuola di base*, Tecnodid, Napoli 2001.

-Giancarlo Cerini e Dino Cristanini (a cura di), *A scuola di autonomia*, Ibidem, 2000.

-si vedano anche i saggi del Prof.re Giancarlo Cerini in: <http://www.edscuola.com/cerini.html>:

pubblicati sulla rivista “Educazione e scuola”,sul sito www.edscuola.com ; e riportati,precisamente,nella rubrica: “Riforma-on-line”.

-Rimandiamo anche ai saggi dell’Ispettore T.C. Prof.re Umberto Tenuta,che sono rinvenibili sul sito www.edscuola.com e,specificatamente,nella rubrica : “Metodologia e Didattica” , contrassegnata da questa sigla: <http://www.edscuola.com/dida.html> .

=====

Gianfranco Purpi